



**Fortunato Freni**

(associato di Diritto ecclesiastico e diritto canonico nell'Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Giurisprudenza)

**Codificazione etica e deontologia nei settori del lavoro, del mercato e della finanza. La libertà di coscienza e la transizione dall'*oeconomicus* corporativismo professionale alla democratica cooperazione interculturale \***

*"L'etica ha raccolto il nome  
più espressivo di deontologia"*  
(J. Bentham)

**SOMMARIO:** 1. I gruppi etico-deontologici e il diritto della *polis* democratica alla luce dei recenti cambiamenti sociali vissuti dalle identità collettive - 2. I codici di autoregolamentazione nel settore del lavoro - 3. Il mercato tra codificazione etica ed eteroregolamentazione - 4. Le recenti opportunità di lavoro socialmente utile offerte dalle tecnologie *social* alle *smart communities* - 5. La nuova sensibilità deontologica nel mondo finanziario: le banche etiche e la finanza islamica - 6. La rilevanza nell'ordine della *polis* dei vari tipi di norme contenute nei codici deontologici: attualità e prospettive inter- e/o trans-culturali.

**1 - I gruppi etico-deontologici e il diritto della polis democratica alla luce dei recenti cambiamenti sociali vissuti dalle identità collettive**

La globalizzazione ha spinto le diverse aree del pianeta verso una omogeneizzazione cultural-consumistica, contaminandole di una comune logica di mercato efficientista e tecnologicamente dipendente, che ha, di fatto, invertito il rapporto fra democrazia e mercato. Prima della globalizzazione era la politica democratica degli Stati nazionali a individuare gli scopi sociali, che la naturale dinamica domanda/offerta poi realizzava; ora, invece, la sfera economica sembra agire indipendentemente da quella politica, anzi la condiziona e la svilisce, perché le istituzioni sono chiamate soltanto a "ratificare" normativamente gli assetti di interessi profittevolmente determinati, perpetuando così una pericolosa asimmetria fra un diritto ancora troppo localistico e i potenti poteri finanziari globalizzati<sup>1</sup>.

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> In proposito **G. SIRILLI**, *La povertà materiale ed etico-morale in Italia. Il Pil di nuovo sugli altari*, in *www.roars.it*, 25 agosto 2014, p. 2, afferma: "Dopo la caduta del sogno comunista, il paradigma-pensiero-unico è il sistema capitalistico che, di giorno in giorno,



Oltre a essere in crisi la politica, anche le tradizioni etiche e religiose, e con esse le forme di esercizio collettivo delle libertà di coscienza e di religione, sembrano essere soggiogate dai superiori interessi economici<sup>2</sup> e, “deculturate”, appaiono diluite, svilite nell'accostamento massificante con altri patrimoni assiologici di eterogenea provenienza<sup>3</sup>.

---

si dimostra inadeguato ad affrontare e risolvere i problemi dell'umanità. Assistiamo a una progressiva diseguaglianza nella distribuzione del reddito (pochi ricchi sempre più ricchi e molti poveri sempre più poveri, con la compressione della classe media), a un uso improvido delle risorse naturali, a tensioni geo-politiche, in un contesto cui l'economia fa premio sulla politica. Il cittadino è sempre più un consumatore orientato dal marketing. Non costruiamo più cattedrali, ma centri commerciali dove il di di festa le persone sciamano con l'obiettivo di acquistare in un processo in cui la soddisfazione non proviene dal bene che si porta a casa ma semplicemente dall'atto del comprare”.

<sup>2</sup> È opportuno segnalare in questa sede quanto evidenziato da **G. MARCACCIO**, *Libertà di espressione e libertà di religione: percorsi comuni, conflitti latenti e manifesti. Considerazioni preliminari*, in *Arch. Giur. Filippo Serafini*, n. 3-4 del 2016, p. 637 s., con riferimento a testate giornalistiche che scherniscono le religioni pur di lucrare maggiori guadagni: «Certe riviste pubblicano disegni satirici offensivi *tout-court* delle religioni, ignorando il principio per il quale il diritto di satira non può trasformarsi “*in diritto al libero insulto*” e assecondando quelle esigenze economiche legate troppo spesso al numero di copie vendute». E in nota 146 l'A. aggiunge: «Autorevole dottrina sostiene il forte collegamento tra pubblicità e mercato delle idee, rilevando l'inscindibile legame tra il gradimento dell'idea e il prezzo a cui può essere venduto lo spazio pubblicitario a essa collegato: “*più le idee hanno successo di mercato, più attraggono investimenti pubblicitari. La manifestazione del pensiero assume dunque una dimensione tutta economica: sono finanziate le idee che hanno un pubblico, le altre sono marginalizzate*” (V. ZENO ZENCOVICH, *La libertà d'espressione*, il Mulino, Bologna, 2004, p. 90). Queste considerazioni preoccupano perché potrebbero piegare e assoggettare un diritto costituzionale a esigenze economiche, svilendolo». Cfr. **N. COLAIANNI**, *Diritti fondamentali e fondamentalismi: satira e simboli religiosi*, in *www.forumcostituzionale.it*, 5 ottobre 2016; **L. OLTREANU**, *Sfide e atteggiamenti in materia di diritti umani, libertà religiosa e libertà di espressione nel mondo contemporaneo. La “questione Charlie” o come gestire le divergenze. Alcune proposte*, in *Coscienza e libertà*, 2015, n. 51, p. 11 ss.; **M. PARISI**, *Satira e religioni nel prisma della libertà di espressione. Verso una ridefinizione dei confini della manifestazione del pensiero?*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2015/2, p. 389 ss.; nonché il Dossier 2 *Libertà di espressione e diffamazione delle religioni*, in *Coscienza e libertà*, 2016, n. 52, p. 125 ss.; **R. PALOMINO**, *Libertà di parola contro sentimenti religiosi: una sfida “a chi grida più forte?”*, *ivi*, p. 22 ss. Più in generale si vedano **C. CIANITTO**, *Quando la parola ferisce. Blasfemia e incitamento all'odio religioso nella società contemporanea*, Giappichelli, Torino, 2016, e **AA. VV.**, *Libertà di espressione e libertà religiosa in tempi di crisi economica e di rischi per la sicurezza*, a cura di F. Dal canto, P. Consorti, S. Panizza, Pisa University Press, Pisa, 2016, Sezione Prima, p. 7 ss. Da ultimo, si veda *Ordine dei giornalisti, Consiglio di Disciplina Territoriale di Milano, Decisione 13 giugno 2017*, n. 322, in *www.olir.it, newsletter* n. 6 del 2017.

<sup>3</sup> Papa **FRANCESCO**, esortazione apostolica *Evangelii gaudium*, del 24 novembre 2013, nn. 61 e 62, rileva “una diffusa indifferenza relativista, connessa con la disillusione e la crisi delle ideologie verificatasi come reazione a tutto ciò che appare totalitario. Ciò non danneggia solo la Chiesa, ma la vita sociale in genere. Riconosciamo che una cultura, in



Invero, l'intensificarsi dei fenomeni migratori verso i Paesi occidentali ha comportato una convivenza forzata su uno stesso territorio di razze ed etnie diverse, mettendo in contatto identità, culture e religioni eterogenee, peraltro non sempre da sole in grado d'interagire pacificamente.

In tale contesto sociale complesso, larghi strati della popolazione reagiscono intensificando il richiamo ai propri specifici principi etici, aumentando così il grado di relativismo culturale della nostra società. Questo fenomeno, a volte, si traduce o in un individualismo esasperato, fonte di disimpegno personale nella sfera pubblica<sup>4</sup>, o nella costituzione di gruppi che esaltano la propria connotazione identitaria in chiave, anche loro, di chiusura e fonte di diffidente conflittualità<sup>5</sup>.

---

cui ciascuno vuole essere portatore di una propria verità soggettiva, rende difficile che i cittadini desiderino partecipare a un progetto comune che vada oltre gli interessi e i desideri personali. [...] In molti Paesi, la globalizzazione ha comportato un accelerato deterioramento delle radici culturali con l'invasione di tendenze appartenenti ad altre culture, economicamente sviluppate ma eticamente indebolite". In tal senso cfr. **A. RICCARDI**, in *www.unistrada.it*, secondo cui «spesso la religione - e l'islam in particolare - è oggi "deculturata", distaccata dalle mediazioni culturali e storiche, mentre i processi di globalizzazione tendono a veicolare caricature ideologiche semplificate. Anche il fondamentalismo è legato in qualche modo a questo processo di deculturazione delle religioni. I processi di radicalizzazione si legano allo spaesamento, causato dalla globalizzazione, che vive nelle periferie delle grandi città europee come in quelle del Sud del mondo». Su questi temi vedi, da ultimo, **AA. VV.**, *Libertà religiosa, diritti umani e globalizzazione*, coordinato da G. Amato, C. Cardia, Roma TrE-Press, Roma, 2017.

<sup>4</sup> **G. CRISTOFORETTI, R. FREGA**, *Smart democracy: una nuova etica delle comunità intelligenti*, Occasional Paper n. 31, Institut Marcel Mauss-CEMS, Paris, novembre 2015, p. 1 s., ricostruiscono il pensiero di sociologi e politologi come Ronald Inglehardt, Pippa Norris e Christian Wenzel, che «hanno cercato di mostrare come la fuga dai collettivi, la diffidenza verso le forme tradizionali della politica, la sfiducia verso partiti e sindacati non costituissero una mera forma di riflusso nel privato, ma la fine di una certa modalità, tipica della modernità industriale, di pensare il rapporto tra individui e collettività. Essi segnalavano come l'avvento di un cittadino più critico e consapevole, più disposto a protestare ma sempre meno disponibile a integrarsi in un collettivo tradizionale avrebbe messo definitivamente in crisi le forme usuali della politica. Questi e altri studi richiamavano dunque l'attenzione sulla necessità di ripensare le forme collettive della vita sociale a partire dall'idea di una società composta di individui sempre più atomizzati e, da un certo punto di vista, sempre più felici di esserlo, e dunque sempre meno disposti a "sottomettersi" ai riti onerosi della produzione di identità collettiva tipici del '900: l'affiliazione a partiti e sindacati, l'integrazione funzionale in una configurazione professionale stabile, la partecipazione a comunità territoriali garantita da una ridotta mobilità professionale, la famiglia, la comunità religiosa».

<sup>5</sup> **G. ANELLO**, *Deontologie religiose, cultura economica e rapporti contrattuali. Riflessioni a proposito dei processi di negoziazione*, in *Calumet - intercultural law and humanities review*, 2016, n. 3, p. 3, fa notare come tutti i filoni di ricerca che indagano sull'incidenza del fattore religioso nella dimensione del mercato "concordano su un postulato giuridico



Questi gruppi, non sentendosi più tutelati dallo Stato-nazione e spaventati dalla prospettiva che l'onda massificante della globalizzazione possa cancellare le impronte delle proprie radici culturali, nonché l'agiatezza e la sicurezza derivanti dalle rendite di posizione che si sono costruite nel tempo<sup>6</sup>, rivendicano con maggiore enfasi le loro identità e incrementano il carattere esclusivo del senso di appartenenza, esagerando la dose di orgoglio per i principi e le regole che caratterizzano l'essenza del loro stare insieme<sup>7</sup>.

---

(facilmente intuibile a priori, del resto), vale a dire che i contesti politici privi di conflitti religiosi - in cui quindi la libertà religiosa è garantita e tutelata - sono quelli in cui si produce maggiore ricchezza in termini di PIL. Un ambiente giuridico contrassegnato dalla libertà religiosa e dal pluralismo rappresenterebbe il contesto più adatto a una competizione economica, di modo che le stesse organizzazioni religiose andrebbero a favorire la crescita di ricchezza complessiva".

<sup>6</sup> V. ANGIOLINI, *Diritto costituzionale e società multiculturali*, in *www.rivistaaic*, n. 4 del 2015, p. 42, ritiene che «la difesa della nostra "unità" e omogeneità sociale e culturale somiglia sempre meno a un "patriottismo" di "interessi" e "valori" spirituali e sempre di più, invece, alla difesa di un "benessere" materiale che temiamo ci sia sottratto se non ci conformiamo alla forza o al potere sovrano di turno. Non è un caso che, per raffigurare le relazioni tra Stati, "popoli", "nazioni" o "comunità" utilizziamo oggi termini, come "concorrenza" o "competizione", che non appartengono tanto al lessico delle dottrine politiche quanto a quello delle dottrine dell'economia capitalista e di mercato. Su quello che può servirci, a "competere" e "concorrere" efficacemente, sul piano culturale, siamo viceversa assai più incerti ed esitanti». Si veda anche il volume di AA. VV., *Le libertà spaventate. Contributo al dibattito sulle libertà in tempi di crisi*, a cura di P. Consorti, F. Dal canto, S. Panizza, Pisa University Press, Pisa, 2016.

<sup>7</sup> In proposito, nella presentazione del volume curato dalla FONDAZIONE ISMU, *Ventiduesimo Rapporto sulle migrazioni 2016*, FrancoAngeli, Milano, 2017, si legge: "L'Europa è stata investita nel 2015 da un'ondata migratoria senza precedenti: oltre un milione di migranti, provenienti principalmente dall'Africa e dal Medio Oriente, ha attraversato il Mediterraneo per approdare nel vecchio continente. Di fronte a una crisi umanitaria di tale portata, l'Unione europea ha mostrato segni di fragilità: alcuni Stati membri hanno infatti messo in discussione il trattato di Schengen e il Regno Unito ha addirittura scelto di abbandonare l'Unione. In questo Ventiduesimo Rapporto la Fondazione Ismu mette in evidenza come i fenomeni migratori e le complesse sfide che essi portano con sé stiano costituendo un banco di prova, non solo per le politiche europee di immigrazione e asilo, ma anche per la tenuta stessa dell'Unione". In riferimento ai problemi di convivenza interculturale che le recenti massicce ondate migratorie stanno causando in Europa, si segnalano: Papa FRANCESCO, *Messaggio del Santo Padre Francesco per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2018* [14 gennaio 2018] dal tema "Accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e i rifugiati", del 15 agosto 2017; nonché il fascicolo monografico dei *Quad. dir. pol. eccl.*, 2016/1, dedicato al tema *Cittadinanza e libertà religiosa nell'area Euromediterranea*, p. 7, ove, tra l'altro, si afferma che, «dinnanzi alle cd. 'seconde generazioni' di immigrati, le consuete forme di integrazione vanno incontro ai maggiori problemi e che si pone, per la prima volta in termini attuali e urgenti, il problema del rapporto tra la religione come fattore di



In altri termini, alla crisi di rappresentanza che colpisce le tradizionali aggregazioni di mediazione sociale, come partiti e sindacati<sup>8</sup>, e alle recenti correlate politiche di accentramento statalista operate attraverso una sostanziale decostruzione degli enti intermedi<sup>9</sup>, si reagisce implementando il carattere identitario di altre organizzazioni sociali come confessioni religiose, ordini professionali, associazioni di utenti e di consumatori, o costituendo nuovi gruppi caratterizzati comunque sia da un forte senso di appartenenza dei membri e da una strenua difesa dei propri interessi di categoria.

---

tradizione/integrazione sociale e la cittadinanza, nazionale ed europea. Infatti, la 'seconda generazione' vive la religione soprattutto come elemento di 'tradizione' identitaria, più che come credo, e occorre pertanto elaborare modelli più efficaci di integrazione socio-politica, che tengano conto anche di questi fattori». Si vedano inoltre P. LILLO, *Il diritto all'identità religiosa negli ordinamenti statali*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2015/2, p. 359 ss., e AA. VV., *Identità nazionale e multiculturalismo*, a cura di L. Buscema, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016.

<sup>8</sup> Si veda il Dossier *Il L'informazione produce diritti? La realtà (non) rappresentata da media e politica*, in *Coscienza e libertà*, 2015, n. 51, p. 79 ss. Sulla crisi che attraversa il sindacato vedi, da ultimo, Papa FRANCESCO, *Discorso del Santo Padre Francesco ai delegati della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL)*, 28 giugno 2017: «Il sindacato nasce e rinasce tutte le volte che, come i profeti biblici, dà voce a chi non ce l'ha, denuncia il povero "venduto per un paio di sandali" (cfr *Amos 2,6*), smaschera i potenti che calpestano i diritti dei lavoratori più fragili, difende la causa dello straniero, degli ultimi, degli "scarti". [...] Ma nelle nostre società capitalistiche avanzate il sindacato rischia di smarrire questa sua natura profetica, e diventare troppo simile alle istituzioni e ai poteri che invece dovrebbe criticare. Il sindacato col passare del tempo ha finito per somigliare troppo alla politica, o meglio, ai partiti politici, al loro linguaggio, al loro stile. E invece, se manca questa tipica e diversa dimensione, anche l'azione dentro le imprese perde forza ed efficacia. [...] Il sindacato non svolge la sua funzione essenziale di innovazione sociale se vigila soltanto su coloro che sono dentro, se protegge solo i diritti di chi lavora già o è in pensione. Questo va fatto, ma è metà del vostro lavoro. La vostra vocazione è anche proteggere chi i diritti non li ha ancora, gli esclusi dal lavoro che sono esclusi anche dai diritti e dalla democrazia. Il capitalismo del nostro tempo non comprende il valore del sindacato, perché ha dimenticato la natura sociale dell'economia, dell'impresa. [...] Ma forse la nostra società non capisce il sindacato anche perché non lo vede abbastanza lottare nei luoghi dei "diritti del non ancora": nelle periferie esistenziali, tra gli scartati del lavoro. [...] Non lo vede lottare tra gli immigrati, i poveri, che sono sotto le mura della città [...]. Abitare le periferie può diventare una strategia di azione, una priorità del sindacato di oggi e di domani. Non c'è una buona società senza un buon sindacato, e non c'è un sindacato buono che non rinasca ogni giorno nelle periferie, che non trasformi le pietre scartate dell'economia in pietre angolari. Sindacato è una bella parola che proviene dal greco "dike", cioè giustizia, e "syn", insieme: *syn-dike*, "giustizia insieme". Non c'è giustizia insieme se non è insieme agli esclusi di oggi».

<sup>9</sup> Su questi temi si vedano G. DE RITA, A. GALDO, *Il popolo e gli dei. Così la Grande Crisi ha separato gli italiani*, Laterza, Roma-Bari, 2014, nonché *infra* nel testo.



Tale frammentazione etico-culturale della società occidentale, indotta dalla globalizzazione e dall'incremento dell'immigrazione<sup>10</sup>, è acuita dalla grave crisi economica e finanziaria, che, invece di condurre a un miglioramento dei sistemi di *welfare*, anche incrementando la rete di solidarietà tra Stati, ha prodotto una sorta di commissariamento delle democrazie nazionali più deboli<sup>11</sup>. Queste sono state chiamate ad

---

<sup>10</sup> La globalizzazione «riduce e contrae spazi e tempi in cui culture diverse possono trovarsi a contatto, interferendo tra loro. La rapidità e intensità delle comunicazioni e degli scambi, nonché dei movimenti e dei trasferimenti di persone e di beni, rendono il contatto tra identità e scelte culturali diverse, il loro propagarsi e il loro non raro intrecciarsi in guisa di “meticciato”, un fatto ordinario, rimpicciolendo tra l'altro quello che, in maniera non tanto tranquillizzante, era stato denominato lo “spazio vitale” di ciascuna “comunità” o anche “popolo” o “nazione”. [Pertanto] questa difesa del radicamento territoriale, è sempre meno convinta, o se si preferisce sempre più conservativa: perché lo stringersi delle persone in “comunità”, “nazioni” o “popoli” compatti per cultura, da depurare delle differenze e da cui tenere lontano il diverso, è rimesso incessantemente in discussione non foss'altro dalla rapidità con cui circolano informazioni e conoscenze, portatrici di consapevolezza sia pur critica di opinioni, di credenze o fedi anche religiose, di convincimenti, di costumi, di linguaggi e stili di vita che non sono solo differenti ma che ci appaiono non comparabili ai “nostri”, a cui non sono raffrontabili con precisione in quanto sorti altrove, su altre basi e con altre storie completamente distinte»: V. ANGIOLINI, *Diritto costituzionale e società multiculturali*, cit., p. 41 s.

<sup>11</sup> M. TIMO, *Cittadinanza amministrativa e democrazia partecipativa*, in *www.osservatorioaic.it*, n. 3 del 2016, p. 8, rileva che “l'affermarsi di una pluralità di attori sulla scena sociale, economica e politica ha generato una struttura di *governance* nella quale l'amministrazione si vede tanto costretta alla cessione di potere in favore di livelli superiori (determinando una sempre maggiore globalizzazione) quanto incapace di far fronte ai bisogni locali”. In proposito G. DE RITA, A. GALDO, *Il popolo e gli dei*, cit., p. 4, parlano di “sovranità che evapora”, e richiamano il termine di Max Weber “eterocefalia”, per indicare la situazione patologica in cui veniamo eterodiretti, cioè governati da soggetti che non ci rappresentano immediatamente, perché esterni lontani dal nostro gruppo, aumentando così il *gap* tra istituzioni e società. Gli AA. utilizzano il concetto soprattutto con riferimento alla sovranità sempre più tecnocrate esercitata dalle autorità europee, che appaiono distanti dai popoli dell'Europa mediterranea, non solo e non tanto da un punto di vista geografico quanto politico, per l'incapacità delle istituzioni centrali di staccarsi da ferree e fredde logiche di *austerity* - attente solo ai vincoli di bilancio - e di farsi interpreti anche delle articolate esigenze di ripresa economica e di sviluppo civile che si realizzano attraverso condivise politiche solidali e rinnovati programmi di *welfare*. Cfr. S. BENVENUTI, S. MARTINI, *La crisi del welfare pubblico e il “nuovo” Terzo settore: la via tracciata dalla legge delega n. 106/2016*, in *www.osservatorioaic.it*, n. 2 del 2017; G. GRASSO, *Crisi economico-finanziaria, globalizzazione, teoria dei cicli funzionali (in margine a “La separazione dei poteri” di Gaetano Silvestri)*, in AA. VV., *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, vol. II, Giappichelli, Torino, 2016, p. 1132 ss.; P. Taylor-Gooby, B. Leruth, H. Chung (eds.), *After Austerity. Welfare State Transformation in Europe after the Great Recession*, Oxford University Press, New York, 2017. Sulle problematiche nel contesto euromediterraneo si vedano: AA. VV., *I diritti umani nel mondo globale. Tradizioni religiose*,



“assicurare consenso per decisioni prese altrove, in alto (la BCE, il Fondo Monetario, la troika ecc.), in una sfera di potere opaca nella quale pubblico e privato si confondono, [e] la politica perde inevitabilmente possibilità di azione e credibilità”<sup>12</sup>.

È così che gli Stati sono ormai costretti a realizzare il “dogma” del mercato e la connessa “chimera” della piena libertà di concorrenza, perché viene veicolato subdolamente il messaggio “salvifico” che accoppia mercato e libertà, quasi a dire che il primo è necessario e inevitabile strumento per consentire la seconda.

“È evidente che fra mercato e libertà vi sono profonde connessioni ma vi è anche una profonda differenza perché il mercato è fatto dai mercanti mentre la libertà è un attributo della persona e della sua dignità, che non esiste se non insieme a quella degli altri”<sup>13</sup>.

---

*tradizioni costituzionali e Mare nostrum*, a cura di F. Alicino, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016; **S. BERLINGÒ**, *Per un'equa mondializzazione delle periferie nelle società plurali: un 'nuovo' Corso di laurea sull'interculturalità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 27 del 2016; **P.L. BERNARDINI**, *La libertà, per esempio. Questioni mediterranee e idee liberali*, Marcianum Press, Roma-Venezia, 2017; **F. FRENI**, *Flussi migratori, religione e diritto nella polis euro-mediterranea*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 35 del 2012; **AA. VV.**, *Fenomeni migratori, diritti umani e libertà religiosa*, a cura di A. Ingoglia, M. Ferrante, Libreriauniversitaria.it edizioni, Padova, 2017; **AA. VV.**, *Europa e migranti*, Sintesi dei lavori a cura di alcuni partecipanti alla Scuola estiva, Ventotene 5-9 giugno 2017, con *Introduzione* di **A.M. NICO**, in [www.osservatorioaic.it](http://www.osservatorioaic.it), n. 2 del 2017.

<sup>12</sup> **S. RODOTÀ**, *Presentazione alla sesta edizione del Festival del diritto*, (Piacenza, 26-29 settembre 2013) sul tema “*Le incertezze della democrazia*”, p. 5 della brochure. L'insigne giurista, recentemente scomparso, aggiungeva: “Se la volontà popolare viene commissariata in nome dello stato di necessità, a essere messa in discussione è la credenza stessa dei cittadini nel valore della democrazia, se si afferma un nuovo senso comune conformista, che nega i conflitti e le identità civili, si determina un'incertezza che non è apertura creativa all'innovazione, ma disorientamento, senso d'impotenza, perdita di fiducia nelle istituzioni. Il rischio è che un legittimo e proficuo desiderio di partecipazione in prima persona, se negletto, conduca al rifiuto generalizzato della delega, a un pericoloso vuoto di rappresentanza generale”.

<sup>13</sup> **G. ROSSI**, *La prospettiva della costruzione dello Stato europeo*, in [www.nuovi-lavori.it](http://www.nuovi-lavori.it), newsletter n. 150 del 31 marzo 2015. Sull'intersezione tra libertà religiosa e libertà di concorrenza, oggetto di una recente decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, si vedano **A. LICASTRO**, **A. RUGGERI**, *Diritto concordatario versus diritto eurounitario: a chi spetta la primauté? (a margine della pronunzia della Corte di Giustizia del 27 giugno 2017, C-74/16, in tema di agevolazioni fiscali per le “attività economiche” della Chiesa)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 26 del 2017, ove, tra l'altro, si rileva che «la Corte di Giustizia interviene nuovamente su un tema centrale del diritto ecclesiastico, e lo fa mantenendosi fedele all'orientamento teso all'“assorbimento del religioso in ambito di stretta competenza comunitaria” che aveva quasi costantemente seguito in passato, giudicando, ancora una volta, sulla questione controversa, unicamente alla luce dei



Si assiste, soprattutto in Europa, a una situazione paradossale: nonostante la crisi di sovranità, il singolo Stato, nell'obiettivo di riprendere le redini della politica nazionale, si confronta e, in alcuni casi, si scontra con le istituzioni comunitarie, che dal canto loro, pur continuando a favorire sostanzialmente posizioni di oltranzismo mercatista, si trovano costrette a promettere un rinnovato approccio alla socialità comunitaria. E in questa guerra di sovranismi tra Unione europea e Paesi membri, che logora gli stessi contendenti favorendo altri poteri finanziari e altre potenze economiche, si continua a "giocare" al rimpallo di competenze e responsabilità anziché attivare sinergie in favore dell'unica vera sovranità da riconoscere alla persona umana e ai suoi diritti inviolabili<sup>14</sup>. Quest'ultimo obiettivo sarebbe del resto pienamente coerente con l'autentica missione del Vecchio continente, che i nostri Padri nobili hanno ricavato dalla sintesi armonica delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e sulla quale hanno fondato l'identità culturale e politica della comunità europea. Oggi, invece, le istituzioni europee contribuiscono a mettere in tensione i delicati equilibri tra i singoli Paesi membri, adottando esasperate misure di austerità finanziaria<sup>15</sup>. Al di là

---

"principi strutturali del libero mercato comunitario"».

<sup>14</sup> "Non c'è dubbio che gli Stati hanno perso la sovranità sulla moneta e l'hanno sensibilmente diminuita sull'ampliamento della sfera pubblica e sugli aiuti alle imprese. Il problema nasce però dal fatto che questa quota di sovranità non si è trasferita dagli Stati all'Unione, nonostante gli importanti strumenti che cerca di utilizzare la Banca Centrale Europea; semplicemente si è persa, mentre continuano a disporre (o ne dispongono in misura maggiore) gli Stati extra U.E. Vi è, per i paesi europei e per l'U.E. nel suo complesso, un vuoto istituzionale, che è maggiore di quello che a tutti gli Stati, anche di grande dimensione, deriva dalla apertura al c.d. mercato globale. [...] L'attenzione delle istituzioni europee è volta essenzialmente a impedire agli Stati di utilizzare il pubblico potere per favorire le proprie imprese rispetto a quelle concorrenti degli altri paesi membri. È una Unione girata verso l'interno, su se stessa, anziché, come dovrebbe, verso l'esterno, per reggere il confronto con gli Stati di grandi dimensioni. È un profilo del quale si ha poca o nessuna consapevolezza e che contribuisce a spiegare il ristagno delle economie europee rispetto a quelle degli altri paesi": **G. ROSSI**, *La prospettiva della costruzione dello Stato europeo*, cit. Cfr. **F. DI DONATO**, *Crisi economica, sovranità statale e diritti sociali nell'era dell'austerità di bilancio e del neoliberismo europeo*, in *www.osservatorioaic.it*, n. 1 del 2017; **G. SCACCIA**, *Il territorio fra sovranità statale e globalizzazione dello spazio economico*, in *www.rivistaaic.it*, n. 3 del 2017; **L. ANTONINI**, *Alla ricerca del territorio perduto: anticorpi nel deserto che avanza*, in *www.rivistaaic.it*, n. 2 del 2017. Più in generale si veda **A. LICASTRO**, *Il diritto statale delle religioni nei paesi dell'unione europea*, 2ª ed., Giuffrè, Milano, 2017, p. 5 ss.

<sup>15</sup> In proposito Papa **FRANCESCO**, *Discorso del Santo Padre Francesco al conferimento del Premio Carlo Magno*, 6 maggio 2016, rileva «l'impressione generale di un'Europa stanca e invecchiata, non fertile e vitale, dove i grandi ideali che hanno ispirato l'Europa sembrano aver perso forza attrattiva; un'Europa decaduta che sembra abbia perso la sua





delle solenni dichiarazioni formali<sup>16</sup>, non si vuole riconoscere che la crisi europea non è solo economica ma è anche e soprattutto politica e sociale, e che se non si riprende appieno il processo costituente europeo, proprio rivalutando la strada dell'integrazione solidale<sup>17</sup> e plurale<sup>18</sup>, assisteremo a ulteriori fenomeni come la Brexit o il successo di populismi autoritari<sup>19</sup> o il

---

capacità generatrice e creatrice. Un'Europa tentata di voler assicurare e dominare spazi più che generare processi di inclusione e trasformazione; un'Europa che si va "trincerando" invece di privilegiare azioni che promuovano nuovi dinamismi nella società; dinamismi capaci di coinvolgere e mettere in movimento tutti gli attori sociali (gruppi e persone) nella ricerca di nuove soluzioni ai problemi attuali, che portino frutto in importanti avvenimenti storici; un'Europa che lungi dal proteggere spazi si renda madre generatrice di processi (cfr. Esort. ap. *Evangelii gaudium*, 223)».

<sup>16</sup> Si vedano, da ultimo, la "Dichiarazione dei leader dei 27 Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea", adottata a Roma il 25 marzo 2017, per il 60° anniversario dei Trattati di Roma, e il "Libro bianco sul futuro dell'Europa. Riflessioni e scenari per l'UE a 27 verso il 2025", pubblicato dalla Commissione europea il 1° marzo 2017, in cui vengono presentati cinque scenari che descrivono il potenziale stato dell'Unione fino al 2025 in relazione alle scelte che saranno compiute.

<sup>17</sup> "Ha senso un'unione solo economica e monetaria? Oppure ogni unione presuppone sempre che si voglia realizzare un destino comune, e quindi che si intenda valorizzare il bene comune, dato da ciò che accomuna: quanto fai per gli altri e non solo ciò che fai con gli altri? Non è un caso che tanto significativo sia stato nella costruzione dell'Unione il contributo dei cattolici, da Adenauer a De Gasperi e Schuman, da Delors a Kohl. Di qui la nostra definizione di economia sociale di mercato, che non si ritrova con le stesse basi culturali e politiche nel capitalismo anglosassone. Di qui l'importanza dei valori della solidarietà e della cooperazione. Sono questi i valori dell'Europa che ci era stata promessa e senza i quali il sogno [...] rischia di diventare un incubo": **G. VACIAGO**, *Un'Europa-senza-anima è inutile o pericolosa?*, in *www.nuovi-lavori.it*, newsletter n. 192 del 28 marzo 2017 (tratto da *Un'anima per l'Europa*, il Mulino, Bologna, 2014).

<sup>18</sup> "Il motto dell'Unione Europea è *Unità nella diversità*, ma l'unità non significa uniformità politica, economica, culturale, o di pensiero. In realtà ogni autentica unità vive della ricchezza delle diversità che la compongono: come una famiglia, che è tanto più unita quanto più ciascuno dei suoi componenti può essere fino in fondo sé stesso senza timore. In tal senso, ritengo che l'Europa sia una famiglia di popoli, i quali potranno sentire vicine le istituzioni dell'Unione se esse sapranno sapientemente coniugare l'ideale dell'unità cui si anela alla diversità propria di ciascuno, valorizzando le singole tradizioni; prendendo coscienza della sua storia e delle sue radici; liberandosi dalle tante manipolazioni e dalle tante fobie. Mettere al centro la persona umana significa anzitutto lasciare che essa esprima liberamente il proprio volto e la propria creatività, sia a livello di singolo che di popolo. D'altra parte, le peculiarità di ciascuno costituiscono un'autentica ricchezza nella misura in cui sono messe al servizio di tutti. Occorre ricordare sempre l'architettura propria dell'Unione Europea, basata sui principi di solidarietà e sussidiarietà, così che prevalga l'aiuto vicendevole e si possa camminare, animati da reciproca fiducia": Papa **FRANCESCO**, *Discorso del Santo Padre Francesco al Parlamento Europeo*, Strasburgo, 25 novembre 2014. Cfr. **J.R. GRANADOS**, *Governance, non discriminazione e minoranze religiose nell'UE*, in *Coscienza e libertà*, 2015, n. 51, p. 27 ss.

<sup>19</sup> L'Europa non deve far prevalere il populismo come avvenuto di recente negli USA,



caos incomponibile di eterogenee e conflittuali formazioni anarcoidi e autoreferenziali<sup>20</sup>. Insomma, l'eccessiva attenzione per i mercati sta "evaporando" la centralità dei tradizionali patrimoni culturali, che identificavano intere Nazioni, e che quindi vanno prontamente rivalutati. Ciò

"anche in vista della salvaguardia dei traguardi di democrazia e di libertà, che sembravano ormai consolidati nei nostri Paesi - così da poterne menare vanto dinanzi al mondo intero - e che rischiano

---

il cui presidente Trump intende rafforzare, con la costruzione di un muro, quello spartiacque naturale fra due mondi purtroppo già divaricati, che è il Rio Grande tra le due Americhe. Il nostro Vecchio continente "ha in sé le potenzialità per battere in breccia ogni barriera, per far sì che i muri periferici - come già è avvenuto a Berlino - si trasformino in confini aperti e vitali, dotati di enormi prospettive di rilancio, di crescita e di sviluppo": **S. BERLINGÒ**, *Per un'equa mondializzazione delle periferie nelle società plurali*, cit., p. 13 s. Sul populismo "trumpiano" si segnalano **P. ANNICCHINO**, *Trumping Religious Freedom. La libertà religiosa nell'era Trump*, in *Coscienza e libertà*, 2016, n. 53, p. 13 ss., e **M. PANARARI**, *Populismi mediatici: il "caso" Donald Trump*, in *Coscienza e libertà*, 2016, n. 53, p. 33 ss., pubblicato nel Dossier *Atti del convegno: "Le democrazie occidentali alla prova dei radicalismi identitari e dei populismi. L'Europa saprà ripartire da libertà, solidarietà e futuro?"*, ivi, p. 19 ss.; cui adde **G. FERRAIUOLO**, *Rappresentanza e populismo*, in *www.rivistaaic.it*, n. 3 del 2017.

<sup>20</sup> In proposito, **M. DI SISTO** - che insegna Modelli di sviluppo economico alla Pontificia Università Gregoriana di Roma ed è vicepresidente dell'Associazione Fairwatch, che si occupa di commercio internazionale e di clima da oltre dieci anni - intervistata da **P. MELE**, *La Globalizzazione nell'era di Trump. Intervista a M. Di Sisto*, in *www.nuovi-lavori.it*, newsletter n. 189 del 14 febbraio 2017, ha affermato: «Il sovranismo è la risposta a mio avviso più caotica alla mancanza di una governance intelligente di un fenomeno che è parte del genere umano: conoscere e incontrarsi, riconoscersi e definire lo spazio intorno a partire da sé. La globalizzazione è quello che è: da Marco Polo a Colombo fino a internet, è sempre stata cultura, economia, pensiero, passione, competenze. Oggi è la "contemporaneità" la vera sfida, l'eterna presenza, l'accelerazione. Rileggere le nostre identità nella velocità è faticoso, e quando i contorni si fanno più labili, è molto umano che c'è chi si voglia fermare, chi ridisegnare i propri confini, chi, invece, fondersi. Sono impatti materiali che vanno governati. Al momento chi è riuscito a farlo sono solo alcune identità forti, pervasive: dagli archi d'oro del panino, ai bit della digital-economy, alle filiere del "vedo, compro, ricevo" e così via, offrono identità portabili, comprese nel prezzo. Ciascuna le offre modellate sui propri interessi. Ma questi vettori che attraversano il mondo lo stringono in maglie sempre più strette: le identità che disegnano per noi riducono lo spazio vitale di ciascuno perché lo costringono nei pochi vuoti rimasti tra i loro intrecci. [...] Questo spazio, invece, si [può] riallargare sulla base di un nuovo patto sociale da ridisegnare non pensando a roccaforti, fossati e confini, ma a partire da una comunità politica, cioè abitante le città, pensante e senziente, che parte da un sé globale ma non indistinto, e rimette l'economia al posto che le compete. Al servizio di un progetto umano condiviso e biodiverso, che potrebbe essere decisivo per riportare pace e benessere a questa nostra martoriata comunità umana».



invece di essere travolti dalle conflittualità proprie delle società plurali<sup>21</sup>.

Infatti, soprattutto in queste ultime, alcuni gruppi identitari, anziché tentare d'instaurare una pacifica convivenza, accogliendo i diversi e interagendo con essi, spesso entrano in conflitto sia con le altre collettività assiologicamente qualificate, sia con le istituzioni civili, che appaiono incapaci di gestire questi problemi d'integrazione sociale.

“Siamo di fronte a una democrazia impoverita e messa alla prova. Le disuguaglianze crescenti, la svalutazione degli obblighi di solidarietà, l'emergere di fratture generazionali, la precarizzazione delle vite e la perdita di qualsiasi fiducia nel futuro svuotano la rappresentanza perché determinano una sorta di secessione etica e sociale”<sup>22</sup>.

Accade così che diverse formazioni sociali tra organizzazioni sindacali, partiti politici, associazioni civili, gruppi editoriali, circoli filosofico-letterari e persino movimenti religiosi<sup>23</sup>, fomentano una campagna di paura verso l'altro, il diverso, l'immigrato, accusato di invadere i nostri territori, di aggredire la nostra civiltà, identità, cultura, religione, di sottrarre il lavoro ai nostri cittadini, di approfittare del nostro

---

<sup>21</sup> S. BERLINGÒ, *Per un'equa mondializzazione delle periferie nelle società plurali*, cit., p. 22. Si veda anche A. ARENA, *Brevi considerazioni sulla discrezionalità del legislatore e sulla legge del mercato (a partire dalla lettura della sent. n. 26 del 2017)*, in *www.osservatorioaic.it*, n. 2 del 2017, p. 10 s.

<sup>22</sup> S. RODOTÀ, *Le incertezze della democrazia*, cit., p. 6, ove aggiungeva: “La democrazia è vitale solo se non nega i problemi e le aspettative dei cittadini, se non si chiude in un bunker, ma accetta il conflitto delle idee e degli interessi (ovviamente non violento né distruttivo), riconoscendolo come un decisivo fattore vivificante, che può e deve essere portato a sintesi politica solo se viene preso sul serio. La democrazia è l'opposto della passivizzazione. Se il bisogno di essere ascoltati, attivi, partecipi non trova degli alvei adeguati, che il diritto può contribuire a costruire, le forme democratiche soffrono e rischiano di non tenere più”. Si veda altresì P. CONSORTI, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, Pisa University Press, Pisa, 2013, p. 9 ss. In tale contesto, condivisibili appaiono, infine, le amare considerazioni di A. MASTRODONATO, *Una società per single?*, in *Boll. Sal.*, febbraio 2015, p. 36 s.: “Ritmi di vita sempre più frenetici e convulsi, impegni lavorativi che assorbono ogni istante della giornata, una strutturale precarietà che impone di investire energie e tempo crescenti nel tentativo di realizzare i propri progetti e aspirazioni professionali. La società del terzo millennio è una società per single. Una società che lascia sempre meno spazio alla vita affettiva, alla socialità, alla tessitura di una trama di relazioni al di fuori dell'ambiente di lavoro”.

<sup>23</sup> Si veda, per esempio, la vicenda italiana di un sacerdote-giornalista di Radio Maria, che ha stigmatizzato con eccessiva *verve* l'iniziativa legislativa sulle unioni civili (d.d.l. Cirinnà). Della questione si è occupato l'Ordine dei giornalisti, tanto col Consiglio di disciplina Territoriale di Milano (Decisione 8 giugno 2017, n. 467), quanto con quello Nazionale (Delibera 19 gennaio 2017, n. 51), in *www.olir.it*, *newsletter* n. 6 del 2017.



welfare<sup>24</sup>, e si rinserrano nel proprio baluardo identitario da cui diffondono i germi della xenofobia, dell'intolleranza e della chiusura<sup>25</sup>. Insomma,

“le politiche neoliberiste degli anni '80 e '90 del secolo scorso hanno ingenerato diseguaglianze sociali acuitesi a seguito della crisi finanziaria ed economica [e], unitamente all'estinzione delle ideologie del XX secolo e all'affermazione di un nuovo corporativismo, celato dietro all'immagine del pluralismo, inducono a ritenere che la

---

<sup>24</sup> In merito a queste sollecitazioni, **V. MARTONE**, *Open Migration ci dice che l'invasione musulmana non c'è*, in *www.nuovi-lavori.it*, newsletter n. 165 del 12 gennaio 2016, riflette su alcuni dati statistici che possono contrastare “preoccupanti posizioni reazionarie, non scevre di tendenze xenofobe. Nella radicalizzazione delle posizioni si amplifica la circolazione di informazioni e dati troppo spesso parziali, imprecisi se non addirittura del tutto contraffatti. Tali notizie false e tendenziose [...] finiscono spesso per essere condivise in maniera irriflessa, ingenerando inutili allarmi e chiusure verso un'ipotetica invasione straniera. Una pratica che non esclude gli stessi leader politici [...]. Anche per fare ordine in questo marasma, nasce Open migration, un progetto che mira a fornire dati, competenze e conoscenze col fine di informare e sensibilizzare sulla questione migrazioni. L'idea viene dalla *Coalizione Italiana Libertà e Diritti* (CILD). Informare bene è una prima forma di integrazione: dalla familiarità con il tema e dalla conoscenza dei fatti reali come deterrente ai pregiudizi e alle conseguenti derive xenofobe delle popolazioni autoctone nei riguardi di coloro che, senza diritto di scelta, si trovano a dover fuggire dalla propria terra”.

<sup>25</sup> In proposito **S. BERLINGÒ**, *Per un'equa mondializzazione delle periferie nelle società plurali*, cit., p. 5, si rammarica del fatto che «i fenomeni connessi alla globalizzazione hanno una ripercussione tale da tradursi inevitabilmente in forme di localismo reattivo; per cui, a fronte dell'affluenza di sempre più numerose schiere di immigrati, sovente si intrecciano e si alternano, da una parte e dall'altra, nelle relazioni tra autoctoni ed extracomunitari, comportamenti ora di certezza-sicurezza (oggi diremmo: 'identitari'), ora di incertezza-timore (oggi diremmo: 'securitari'): l'insicurezza dell'immigrato e la sicurezza dell'indigeno o, viceversa, e, sempre più di frequente, la sicurezza del primo e l'insicurezza del secondo, portato a dubitare e ad avere paura». È probabilmente mossa da questo sentimento Cass. pen., sez. I, 15 maggio 2017, n. 24084, laddove, *sic et simpliciter*, ritiene “essenziale l'obbligo per l'immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale, in cui ha liberamente scelto di inserirsi”; per un commento “a caldo” vedi le preoccupate notazioni al riguardo esposte in un comunicato dell'Associazione dei docenti universitari della disciplina giuridica del fenomeno religioso (ADEC) del 17 maggio 2017, nonché **A. LICASTRO**, *La questione del kirpan tra esigenze di sicurezza e suggestioni “assimilazionistiche”*, in *MessinOrdine, Habeas corpus*, 23 maggio 2017; **A.M. NICO**, *Ordine pubblico e libertà di religione in una società multiculturale (Osservazioni a margine di una recente sentenza della Cassazione sul kirpan)*, in *www.osservatorioaic.it*, n. 2 del 2017; **A. RUGGERI**, *La questione del kirpan quale banco di prova del possibile incontro (e non dell'inevitabile scontro) tra le culture, nella cornice del pluralismo costituzionale (a margine di Cass., I sez. pen., n. 24084 del 2017)*, in *Consulta on line*, fasc. 2, 29 maggio 2017. Più in generale si vedano il Dossier *I Disabilita il pregiudizio: Islamofobia in Italia?*, in *Coscienza e libertà*, 2015, n. 51, p. 39 ss.; e **G. DE RITA**, *La battaglia identitaria e il bisogno di territorio*, in **AA. VV.**, *Comunicare l'identità. Una strategia di valorizzazione delle minoranze linguistiche*, a cura di L. Maccani, M. Viola, FrancoAngeli, Milano, 2008.



democrazia rappresentativa, proprio nel momento della sua massima diffusione, si dimostri incapace di fornire soluzioni realmente democratiche ai problemi che attanagliano l'Occidente"<sup>26</sup>.

In tale contesto, un ruolo incisivo è stato svolto anche dalla brusca accelerazione tecnologica, che ha indotto una trasformazione sociale per certi versi paradossale. Da un lato essa ha spinto gli individui a un'atomizzazione solipsistica<sup>27</sup> e consumistica, poggiante sulla maggiore capacità tecnica di autogestire "da casa", mediante *computer, tablet o smartphone* sempre più "intelligenti" e costosi<sup>28</sup>, tutta una serie di informazioni e di attività (come acquistare *on line*, giocare con *console* interattive, firmare petizioni, postare commenti, twittare, partecipare a forme di *flash-mob*, e perfino pregare<sup>29</sup>) che prima passavano attraverso

---

<sup>26</sup> M. TIMO, *Cittadinanza amministrativa e democrazia partecipativa*, cit., p. 3.

<sup>27</sup> Secondo A. MASTRODONATO, *Una società per single?*, cit., p. 36 s., viviamo in «una società in cui la solitudine è una condizione esistenziale sempre più diffusa e radicata. Il dilatarsi dell'orario lavorativo ben oltre le tradizionali otto ore giornaliere, la necessità di fare più lavori districandosi tra impegni e scadenze che spesso si rincorrono e si sovrappongono, il venir meno persino della confortante distinzione tra tempo feriale e tempo festivo, per cui ogni giorno, ogni istante, ogni periodo dell'anno è tristemente consacrato al dio lavoro e agli impegni professionali, impediscono di ritagliarsi il tempo necessario per coltivare le amicizie, far germogliare l'amore, vivere con spensieratezza e senza sensi di colpa i tempi lenti della socialità e della condivisione. A farne le spese sono soprattutto i giovani adulti, dolorosamente combattuti tra il desiderio di realizzazione professionale e l'instinguibile bisogno di rapporti umani, tra la faticosa conquista dell'indipendenza economica e il funambolico tentativo di conciliare amore e carriera. [...] È] la regola di una società atomizzata e individualista che specula sulla solitudine, ne esalta il valore liberante ed emancipatorio, la eleva a stile di vita dominante, discriminando chi ancora "si ostina" a investire tempo ed energie nelle amicizie, nella vita affettiva, nella famiglia, sottraendoli al lavoro e alla ricerca del successo. E anche i giovani finiscono, loro malgrado, per adattarsi, facendo della libertà da ogni vincolo affettivo il loro motto di vita, un'esigenza talvolta condivisa, talaltra subita con sofferenza e rassegnazione, dimenticando che i traguardi professionali hanno un gusto più dolce se li si condivide con le persone amate, che sono i rapporti umani a dare sapore e significato alla vita, altrimenti insipida e alienante, che è soltanto negli occhi degli "altri" che troviamo veramente noi stessi e attraverso il loro sguardo d'amore impariamo a guardarci con benevolenza e simpatia».

<sup>28</sup> In proposito Papa FRANCESCO, enciclica *Laudato si'*, 24 maggio 2015, nn. 107-108, stigmatizza il condizionamento subdolo che i prodotti della tecnica esercitano sugli stili di vita, orientando "le possibilità sociali nella direzione degli interessi di determinati gruppi di potere". "È diventato contro-culturale scegliere uno stile di vita con obiettivi che almeno in parte possano essere indipendenti dalla tecnica, dai suoi costi e dal suo potere globalizzante e massificante".

<sup>29</sup> Sulla "tutela della *privacy* nei *social-media* e nel mondo delle app religiose" si vedano A. FUCCILLO, R. SANTORO, *Diritto, Religioni, Culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 192 ss., che si occupano, p. 165 ss., pure dell'*hate speech* nell'ambito del più generale dibattito sulla libertà di pensiero in internet e nei



molteplici contesti sociali animati da relazioni intersoggettive reali<sup>30</sup>. Dall'altro lato l'innovazione tecnologica ha creato nuove forme di socializzazione virtuale, sfruttando proprio la facilità dei collegamenti multimediali, che ha permesso di riallacciare contatti umani nuovi, sulla scorta di una comunione d'intenti o di senso, riscoperta proprio attraverso *app*, *social*, *blog* e gli altri strumenti che la rete di continuo mette a disposizione<sup>31</sup>. In questo secondo aspetto, la tecnologia ha accelerato il rinnovamento di (virtuali ma non sempre virtuose) forme e modalità di aggregazione umana, creando inedite comunità, impennate su (nuovi?) valori sociali e sulle correlate norme di comportamento.

Si assiste in definitiva a una "effervescente" forma di vigenza nella *polis* di principi e regole particolari e personali, promananti da appartenenze sociali disparate, le più rilevanti delle quali sono di matrice etico-religiosa e deontologico-culturale, in quanto "scalda[no] il cuore e motiva[no] all'azione ben più delle fredde leggi del mercato" o di quelle, avvertite ormai come lontane, degli Stati<sup>32</sup>.

Da questo quadro di frammentazione etico-sociale non emergono, però, solo situazioni negative, perché, se è vero che la massificazione

---

social network, segnalando che "non esistono specifiche forme di regolamentazione, salvo il Codice di condotta elaborato dall'Unione europea nel mese di giugno 2016. [...] Le grandi aziende dell'information technology hanno adottato a loro volta dei Codici di autoregolamentazione".

<sup>30</sup> "Reso impaziente dai ritmi accelerati del mondo virtuale e spesso insofferente dei riti lunghi della deliberazione e delle logiche di compromesso tipiche del confronto politico, il cyber-cittadino tende ad allontanarsi dalla politica con la stessa velocità con cui vi si era avvicinato, in quanto il suo legame alla politica non è più mediato dalle forme sociali dell'appartenenza collettiva che in passato legavano in modo permanente gli individui a un gruppo, un'idea, un progetto di lungo periodo": **G. CRISTOFORETTI, R. FREGA**, *Smart democracy*, cit., p. 6.

<sup>31</sup> Con riferimento alle nuove e diverse forme di democrazia digitale (e-democrazia), rese possibili grazie alle nuove potenzialità di internet, si segnala il partito dei Pirati in Germania, rappresentato dallo «slogan "non abbiamo un programma ma un sistema operativo", mentre il Movimento 5stelle ha cercato a suo modo di ricreare una nuova sfera pubblica composta da utenti digitali invitati di volta in volta a esprimere la propria opinione in merito alle politiche da promuovere e ai rappresentanti da eleggere. Neologismi come "quirinarie" o "parlamentarie" esprimono bene questa tendenza a trasferire nello spazio virtuale le forme di una partecipazione politica le cui manifestazioni nel mondo reale appaiono ai più svuotate di senso»: **G. CRISTOFORETTI, R. FREGA**, *Smart democracy*, cit., p. 6. Con riferimento ai mutamenti indotti dalle nuove tecnologie digitali nel modo di fare giornalismo, si veda **G. ZANCHINI**, *I limiti dell'informazione*, in *Coscienza e libertà*, 2015, n. 51, p. 85 ss.

<sup>32</sup> Cfr. **S. FERRARI**, *Religioni, Diritto e Conflitti sociali*, in *An. der. ecl. Est.*, 2007, p. 45. Su questi temi si veda, da ultimo, **D. ROMANO**, *Credi e credenze*, in *Coscienza e libertà*, 2016, n. 53, p. 11 s.



alienante indotta dalla globalizzazione ipertecnologica si fronteggia garantendo un pluralismo di identità forti e chiare, e non annacquate e dissimulate, ciò non implica necessariamente che la forza delle idee si manifesti al solo fine di far prevalere le proprie rivendicazioni identitarie. Capita così che alcune organizzazioni collettive siano disposte a dialogare con gli altri protagonisti del pluralismo culturale e, in linea col principio di sussidiarietà, vogliano mettere questa loro vitalità etico-culturale al servizio del progresso materiale e spirituale della società.

Sarebbe allora sbagliato sedare il fervore delle identità, specie di quelle nuove e diverse, solo riconoscendo da parte della maggioranza una limitata capacità autorganizzativa ed esclusiva alle eterogenee minoranze. Si tratterebbe di una mera e insoddisfacente assegnazione di statuti giuridici diversificati (multiculturalismo), che negherebbe di fatto un comune coinvolgimento nelle sorti della *polis* proprio ai contributi particolarmente altri<sup>33</sup>.

Del resto, la democraticità di un ordinamento si misura in termini di valorizzazione delle persone e delle formazioni sociali cui si rivolge<sup>34</sup>, per cui la plurale vitalità identitaria deve essere saggiamente gestita con politiche dialogiche e inclusive affinché sviluppi anche iniziative di valore comune. Occorre quindi consentire che le varie associazioni e comunità, nel valorizzare le identità da cui promanano, riescano a interagire tra loro (almeno quelle che sono disposte al democratico confronto interculturale) e a collaborare con le istituzioni civili, tentando di porre in essere una

---

<sup>33</sup> Cfr. V. ANGIOLINI, *Diritto costituzionale e società multiculturali*, cit., p. 21, e D. MELIDORO, *La (presunta) fine del multiculturalismo e il liberalismo muscolare*, in *Coscienza e libertà*, 2015, n. 51, p. 34 ss.

<sup>34</sup> In proposito V. ANGIOLINI, *Diritto costituzionale e società multiculturali*, cit., p. 26, citando J.S. Mill, sostiene che «l'adesione alla "verità", o alla "fede", non può pertanto essere riportata a un fatto "meccanico". "A lungo termine" - conclude Mill - "il valore di uno Stato è il valore degli individui che lo compongono"; e "uno Stato che rimpicciolisce i suoi uomini perché possano essere strumenti più docili nelle sue mani, anche se a fini benefici, scoprirà che con dei piccoli uomini non si possono compiere cose veramente grandi; e che la perfezione meccanica cui ha tutto sacrificato alla fine non gli servirà a nulla, perché mancherà la forza vitale che, per far funzionare meglio la macchina, ha preferito bandire". È notevole che nel quadro dell'intensificarsi dei movimenti e delle migrazioni, della comunicazione e degli scambi "globali" tra le persone tornino a farsi udire, sommessamente, gli echi di una tale dottrina così vitalista della società, in cui la "libertà" delle "inclinazioni" culturali sia da promuovere, anche a costo di differenze e conflitti, per non "rimpicciolire gli uomini" e aspirare a "cose veramente grandi". Ciò potrebbe denotare che c'è un'alternativa al restare fermi, o sulla difensiva, anche nell'internazionalizzazione o "globalizzazione", con cui si rende pressoché inevitabile il raffronto tra le differenze culturali, costringendo le persone a metterle in conto e non ignorarle».



complementare azione di perseguimento del bene comune (interculturalità)<sup>35</sup>. Così, a una (potenziale o effettiva) conflittualità ideologica si contrapporrebbe non una partigiana apologia dei propri diritti di categoria, ma il loro concreto manifestarsi come strumenti di azione sociale di soggetti collettivi che - proponendosi di scardinare gli assetti di interessi gestiti da *élites* finanziarie e da altre potenti *lobbies* economiche - potrebbero concorrere a restituire alla democrazia una legittimazione, oggi fortemente decaduta<sup>36</sup>.

A ben guardare, questa collaborazione interculturale per il bene comune tra gruppi autonomi e istituzioni è, per certi versi, analoga a quella prevista, e in parte sviluppata, nei rapporti tra Stato e confessioni religiose negli ordinamenti laici, pluralisti e democratici come quello

---

<sup>35</sup> **M. TIMO**, *Cittadinanza amministrativa e democrazia partecipativa*, cit., p. 8, sottolinea che “la *governance* e l’incapacità dei pubblici poteri di assorbire la conflittualità sociale richiedono il superamento della partecipazione ristretta ai soli soggetti incisi in modo immediato dall’esercizio del potere amministrativo, per giungere all’inclusione - in un contesto dialogico o deliberativo - di tutti coloro a qualunque titolo interessati all’agire dell’amministrazione: la formazione, pertanto, di un sistema *bottom-up*, nel quale il nuovo rapporto di cittadinanza amministrativa impone un inserimento della società nell’attività di *decision-making* che spetta all’organo istituzionale”.

<sup>36</sup> A questo intervento di (ri-)democratizzazione dovrebbe partecipare, a suo modo, anche l’Unione europea, in quanto “l’adesione al Consiglio d’Europa inserisce gli Stati in un processo di ridiscussione della loro stessa struttura e li sottopone a sollecitazioni finalizzate alla loro disarticolazione programmata mediante la redistribuzione dei poteri a livello locale in modo che progressivamente si creino dal basso quelle condizioni indispensabili di compatibilità a livello territoriale, disegnando una nuova e più solida convergenza di interessi sul territorio. Strumento principale di questa strategia sono gli organismi di potere locale, prime tra tutti le città, le quali sono chiamate a gestire la ricomposizione degli interessi sul territorio, superando barriere etniche, linguistiche, religiose e recuperando aspettative e tradizioni locali in un quadro di compatibilità e riequilibrio dei rapporti tra interessi a volte divergenti. [...] Strumento principale di questa strategia è l’interculturalità intesa come capacità di coesistenza sullo stesso spazio territoriale di comunità diverse per lingua, tradizioni, usi, costumi, religione, cultura pur nel rispetto dell’identità di ognuno”: **G. CIMBALO**, *I poteri locali e il ruolo delle città nella costruzione dell’unità europea (per una migliore ed effettiva fruizione dei diritti e lo sviluppo della persona umana)*, in **AA. VV.**, *Diversidad religiosa y gobierno local. Marco jurídico y modelos de intervención en España y en Italia*, diretto da A. Castro Jover, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013, p. 50. Si vedano altresì i contributi presenti in questo stesso volume di: **P. FLORIS**, *La tutela delle esigenze religiose in ambito locale tra regole giuridiche e buone pratiche. Il contesto italiano*, p. 175 ss.; **D. MILANI**, *Partecipazione e religione: strumenti e percorsi per una governance condivisa*, p. 207 ss.; **A.G. CHIZZONITI, A. GIANFREDA**, *La tutela delle esigenze religiose in ambito locale. Una ricerca sul campo: le province di Cremona, Lodi, Piacenza*, p. 239 ss. Più di recente **AA. VV.**, *Asistencia social, participación y reconocimiento de la diversidad. Un estudio comparado entre Alemania, España, Francia e Italia*, a cura di A. Castro Jover, Ed. Libellula, Tricase (LE), 2015; **M.C. GIORDA**, *I luoghi religiosi a Torino. Le religioni nei contesti urbani contemporanei*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2015/2, p. 339 ss.





italiano. Invero, il regime di libertà religiosa ideato dal nostro Costituente garantisce ai gruppi religiosi di dotarsi di propri statuti, nei quali sono contenute norme autonome nell'ordine delle coscienze (art. 7, primo comma, Cost.) e che servono a organizzare identitariamente il complesso di relazioni tra i fedeli (art. 8, secondo comma, Cost.). Inoltre, il nostro Stato consente, anzi favorisce, i rapporti con le confessioni che scelgono di non chiudersi gelosamente all'interno delle loro sfere di autonomia spirituale, ma al contrario cercano il dialogo interreligioso e interculturale con gli altri gruppi diversamente credenti e non credenti<sup>37</sup>. Così le confessioni religiose, pur diffondendo il proprio peculiare e tipico messaggio di fede di ordine spirituale, che rimanda il più delle volte al trascendente (distinzione), si relazionano con le istituzioni dell'ordine temporale, prestando il loro contributo nel migliorare le sorti della comunità politica (complementarità)<sup>38</sup>.

Questa analogia tra associazioni etico-culturali e confessioni religiose deriva dal fatto che la libertà religiosa, consistente nel diritto di

---

<sup>37</sup> Si segnala la Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2016 sul "Ruolo del dialogo interculturale, della diversità culturale e dell'istruzione al fine di promuovere i valori fondamentali dell'UE" (2015/2139(INI)), della quale si occupa **R. GRECO**, *The 2139/2015 Ue Resolution in the Prospect of the Religious Minorities in Muslim Countries*, in **AA. VV.**, *The Marrakech Declaration. A bridge to Religious Freedom in Muslim Countries?*, a cura di A. Fuccillo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, p. 167 ss.; cui *adde* **G. MARINO**, *Le minoranze religiose nel mondo islamico. Nuove prospettive alla luce della recente dichiarazione di Marrakesh*, in **AA. VV.**, *Fenomeni migratori, diritti umani e libertà religiosa*, cit., p. 211 ss. **M. VENTURA**, *La libertà di religione o di credo nella cornice dei diritti di cittadinanza dell'Unione europea*, in *Coscienza e libertà*, n. 53, 2016, p. 52, è del parere che "bisogna evitare che il dialogo interreligioso sia la foglia di fico dietro la quale si cela la costruzione governativa di una super religione moderata sincretistica. Se un'iniziativa governativa in proposito è benvenuta, essa deve limitarsi al dialogo del governo con le comunità, in un quadro rigoroso di rispetto della incompetenza teologica dello Stato e della sua imparzialità e neutralità, e tramutarsi in una iniziativa governativa per il dialogo tra attori religiosi solo con estremo rispetto e cautela".

<sup>38</sup> In proposito **G. ANELLO**, *Deontologie religiose, cultura economica e rapporti contrattuali*, cit., p. 4, sottolinea che «le religioni contribuiscono a creare un clima economico favorevole: è noto quanto il fattore della "fiducia" sia importante per la crescita e lo sviluppo economici, e le religioni sarebbero moltiplicatori formidabili di tale fattore. Ciò per motivi sia "endo-confessionali", sia "esoconfessionali": da un lato, la morale religiosa andrebbe a fare da puntello e sostegno alle attività economiche svolte all'interno di certi circuiti sociali, culturali e religiosi; in tal senso, tale collante morale potrebbe anche porre un limite alla corruzione. Dall'altro lato, un ambiente pluralista in cui la libertà di religione fosse garantita costituirebbe un contesto favorevole alle dinamiche lavorative e alla produttività economica (in termini di minori costi per gestire i conflitti interni all'organizzazione del lavoro, maggiore coesione tra i lavoratori sul luogo di lavoro, maggiore appetibilità per investitori esterni, pubblicità positiva nei confronti dei consumatori)».



elaborare e praticare principi etici, è sempre più spesso accostata alla libertà di coscienza, di pensiero, di credo e di convinzione, in un'ottica plurale che non ammette discriminazioni o privilegi fra le diversità, siano esse culturali, religiose o etniche. Pronunciamenti in tal senso provengono, già da tempo, non solo da attenta dottrina (in particolare) ecclesiasticistica italiana, ma anche dagli organismi sovranazionali, che invocano la corretta applicazione statale della normativa internazionale<sup>39</sup>. Emerge così la non esclusività delle confessioni religiose nell'essere comunità portatrici di una propria e originale concezione del mondo e della vita, essendo tale notazione posseduta anche da altri gruppi non credenti ("umanesimi non religiosi") e diversamente credenti ("organizzazioni filosofiche e non confessionali"). Del resto, pure i principi identitari laici ("escatologie mondane") vengono codificati autonomamente in statuti morali o codici etico-deontologici per disciplinare la vita del gruppo, il rapporto tra

---

<sup>39</sup> «Infatti, già a partire dalla *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* si riconosce a ogni persona un diritto unitariamente considerato "alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione" [art. 9]. Il ricorso ai termini "religione", "credo" e "convinzione" accolti come equivalenti, lascia chiaramente intendere come si sia voluto estendere la tutela a esperienze dello spirito non perfettamente inquadrabili nei contesti culturali delle religioni tradizionali del continente europeo: ciò, appunto, al fine d'eliminare ogni forma d'intolleranza e di discriminazione in ragione del credo professato e di favorire la "piena ed effettiva attuazione della libertà di ... religione o convinzione": **G. CASUSCELLI**, *Ancora sulla nozione di "confessione religiosa": il caso di Scientology*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1998/3, p. 824 s. L'A., *ibidem*, in nota 32, cita altre fonti internazionali e sovranazionali che utilizzano in maniera equivalente i termini religione, convinzione, pensiero, coscienza, credo. Più di recente vedi **G. CASUSCELLI**, "A chiare lettere" - Transizioni, *Libertà di religione e libertà d'opinione a confronto: bilanciamento e obbligazioni positive degli Stati membri dell'UE*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 23 del 2015. **S. RODOTÀ**, *Libertà religiosa e cittadinanza, aspetti giuridici e reciproche connessioni*, in *Coscienza e libertà*, 2013, p. 80, ha fatto notare che la *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, oltre ad avere riprodotto all'art. 10, primo comma, l'art. 9 CEDU, «poi, nell'articolo 21, ma in realtà nell'articolo 22, ha usato questa formula [...]: "L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica". [...] Quindi, la diversità religiosa, e il fenomeno religioso in quanto tale, non trova nella carta un riconoscimento superiore a quello di altre forme di diversità che qui sono elencate e indicate come diversità culturali e linguistiche». Da ultimo, cfr. **S. DOMIANELLO**, *La regolamentazione giuridica degli interessi religiosi a livello europeo*, in **AA. VV.**, *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, cit., vol. I, p. 897 ss.; **A. LICASTRO**, *Il diritto statale delle religioni nei paesi dell'unione europea*, cit., p. 228 ss.; **M. VENTURA**, *La libertà di religione o di credo nella cornice dei diritti di cittadinanza dell'Unione europea*, cit., p. 48 ss.; nonché il volume di **AA. VV.**, *Democrazie e religioni. Libertà religiosa, diversità e convivenza nell'Europa del XXI secolo*. Atti del Convegno Nazionale ADEC Trento, 22-23 ottobre 2015, a cura di E. Camassa, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016.



questo e le altre formazioni sociali e la condotta che il singolo membro deve tenere nella più ampia comunità politica<sup>40</sup>.

In base, allora, a questo fondamento comune, qual è la libertà di coscienza, si può, quindi, pensare di studiare insieme le forme e le modalità operative che alcuni gruppi spiritualmente orientati sono soliti usare a garanzia della loro identità, e ricavarne spunti e soluzioni per: migliorare la varietà del pluralismo culturale della *polis*, incentivare l'apertura delle sue formazioni sociali alla democratica cooperazione interculturale finalizzata al bene comune, agevolare la diffusione di valori spirituali che sono frutto tanto di concezioni di matrice morale e religiosa, quanto di altrettante visioni e giudizi di carattere etico-deontologico.

In definitiva si tratterebbe di individuare nella deontologia, come nella religione,

“uno stile di vita [...] coerente, rigoroso, e quindi volto a imprimere una connotazione di servizio a ogni espressione di autorità, [che] potrebbe, in vero, offrire [...] un fecondo alimento e un robusto sostegno all'umano convivere”<sup>41</sup>.

Si conferma anche per questa via la caratteristica della libertà religiosa e di coscienza di fungere da apripista, ovvero di sperimentare prima su di sé nuovi ambiti di progresso civile, e fornire poi sostegno ad altri settori e categorie, affinché anche per essi si possano raggiungere più alti livelli di esplicazione della personalità umana.

In effetti, soprattutto in alcuni settori delle complesse società occidentali (lavoro, *welfare*, ambiente, economia, volontariato, finanza, ecc.) non si riescono a tutelare in maniera ottimale le istanze di sviluppo integrale dell'uomo applicando esclusivamente norme giuridiche, in quanto i comportamenti relativi a tali ambiti sono (o almeno dovrebbero essere) fortemente connotati anche da profili etici. Le regole che meglio si adattano a questi settori, al fine di indicare corretti criteri di condotta, sono per lo più extragiuridiche o metagiuridiche, o comunque sia dotate di una giuridicità *sui generis*, in quanto basata su tipi di valori in parte diversi da quelli fondanti il diritto generale della *polis*; sono inoltre frutto di autonomia e caratterizzate da un alto tasso di condivisione all'interno della categoria di riferimento<sup>42</sup>.

---

<sup>40</sup> Sulla specificità degli ordinamenti giuridici delle confessioni religiose rispetto agli analoghi ordinamenti giuridici dei gruppi culturali si vedano **P. CONSORTI**, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, cit., p. 209 s., e **F. FRENI**, *La libertà religiosa tra solidarietà e pluralismo. Analisi e proposte sul modello di laicità "all'italiana"*, Jovene, Napoli, 2013, *passim*.

<sup>41</sup> **S. BERLINGO**, *Per un'equa mondializzazione delle periferie nelle società plurali*, cit., p. 20.

<sup>42</sup> “Una delle ragioni fondamentali, infatti, che pare segnare la nascita di questo tipo di



E questo fenomeno di produzione normativa domestica è destinato vieppiù ad ampliarsi anche perché risponde all'esigenza di ovviare alla crescente insoddisfazione suscitata dalle norme giuridiche di produzione politica attraverso regole spontanee più vive e dinamiche, più elastiche e adattive, che possano in qualche modo migliorare la cogenza del quadro disciplinare generale<sup>43</sup>.

Pare opportuno concentrarsi solo su alcuni settori che appaiono di più immediata rilevanza nell'attuale congiuntura economica e sociale e che richiedono, pertanto, urgentemente interventi giuridici ed etici coordinati sul piano politico e prima ancora culturale.

Così, per esempio, nell'ambito lavoristico numerosi sono gli ordini professionali dotati di un proprio codice deontologico e, più recentemente, questo fenomeno di codificazione etica si è esteso anche ai pubblici dipendenti e alle varie amministrazioni e imprese. Inoltre, nel settore economico, pure il mercato mostra sempre più di gradire imprenditori che operano alla luce di regole etiche chiaramente esemplificate in codici aziendali di pubblico dominio, così come si registrano sempre più forme alternative e autonome di creazione di lavoro socialmente utile, grazie alle nuove tecnologie multimediali che facilitano a tal uopo la costituzione di comunità eticamente regolamentate in modo da contemperare le esigenze di guadagno con quelle di sviluppo sostenibile. Infine, anche nel complesso mondo della finanza si è costituito un ormai ampio settore c.d. etico, che riscuote successo grazie soprattutto alla diffusione di numerosi prodotti finanziari rivolti a iniziative solidali chiaramente pubblicizzate per mezzo di statuti particolareggiati, dai quali emerge il diverso grado e tipo di eticità che anima ogni specifica forma di raccolta e investimento alternativo del risparmio.

Tale articolato quadro di normazione domestica, che si iscrive nel frastagliato ed eterogeneo contesto di effervescente pluralismo etico-religioso, prima delineato, sembra porre in primo luogo un interrogativo sulla opportunità di salvaguardare giuridicamente (giuridicizzandola?)

---

regole, può individuarsi [...] nell'avvertita insufficienza delle norme giuridiche a regolare la nostra società. Da questa insoddisfazione, via via crescente, [nasce] il tentativo, senza pretese e senza illusioni, ma certo di buona volontà, di percorrere la strada di regole non cogenti, che indichino i valori di fondo dell'ordinamento, spogliandoli dalle strutture giuridiche e rendendoli evidenti. Un presidio, quindi, degli stessi imperativi giuridici, attraverso la scoperta e la richiesta di adesione ai valori che essi sottendono, da parte di norme non giuridiche": **G. BARBAGALLO**, *I codici etici delle magistrature*, in *Foro it.*, 1996, III, p. 37.

<sup>43</sup> Sulla peculiare giuridicità che connota alcune normative autonome si può vedere **F. FRENI**, *Soft law e sistema delle fonti del diritto ecclesiastico italiano*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., settembre 2009.



questa autonoma produzione di norme etico-deontologiche, assicurandone in qualche modo una più congrua e calibrata estensione sociale, attesa l'insufficienza di un quadro normativo esclusivamente basato sul tradizionale sistema autoritario di fonti del diritto, caratterizzato dalla territorialità e dall'eguaglianza formale. Nello stesso tempo, però, nel verificare l'opportunità di riservare maggiori ambiti di rilevanza a fonti di diritto "personale", occorre prestare attenzione al rischio di costruire un ordinamento giuridico frammentato in rigidi corporativismi, esclusivi e discriminanti, ed è quindi necessario non perdere mai di vista l'obiettivo di assicurare unità e coordinamento al diritto della *polis*, secondo gli indirizzi di sussidiarietà e solidarietà sanciti nelle Carte fondamentali delle moderne società democratiche.

## 2 - I codici di autoregolamentazione nel settore del lavoro

Per quanto riguarda l'ambito lavoristico, occorre preliminarmente avvertire che, sebbene «il termine "deontologia" [sia] stato coniato da Jeremy Bentham nel quadro di una prospettiva filosofica utilitaristica»<sup>44</sup>, la divisione in categorie o classi sociali del lavoro, "tende a unificare i singoli membri in un tessuto di interrelazioni la cui resistenza va ben al di là della portata utilitaristica di scambi e servizi"<sup>45</sup>, per arrivare a manifestare un'esigenza di coesione spirituale doverosamente rivolta oltre che all'interesse della categoria anche al bene comune<sup>46</sup>.

Pur sorgendo storicamente nel contesto del lavoro autonomo, tale esigenza ha di recente contagiato il settore pubblico, confermando un vero e proprio *exploit* della codificazione etica in questo settore. Così, con riferimento alla estensione della prassi di stipulare codici etici anche a professioni di carattere pubblico, come esercito, istruzione, magistratura, amministrazione, ecc., si segnala il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ("Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"). Ai sensi di questo articolo era stato pubblicato un precedente Codice nel 2001, che poi è stato abrogato dall'art. 17, terzo comma del Regolamento, e sostituito con questo nuovo Codice. Va precisato che, *ex art.* 1, secondo comma,

---

<sup>44</sup> V. **OLGIATI**, *L'etica dell'avvocato come ordinamento*, in *Sociol. dir.*, 1985/3, p. 39 in nota 15.

<sup>45</sup> **A. FEBBRAJO**, *L'etica dell'avvocato come progetto professionale*, in *Sociol. dir.*, 1985/3, p. 16.

<sup>46</sup> Sembra opportuno segnalare in questa sede che etimologicamente il termine deontologia significa teoria del dovere.



dell'attuale Regolamento, "le previsioni del presente Codice [Nazionale: aggiunta dell'A.] sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, quinto comma, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001".

"Con l'emanazione in forma di d.p.r., il codice di comportamento assume la forma di regolamento con conseguente natura normativa (e, quindi, immediatamente precettiva) delle prescrizioni ivi contenute. Assistiamo alla giuridicizzazione di regole in origine di natura etica"<sup>47</sup>.

Questo dato si iscrive nel contesto di una pluralizzazione delle fonti interne delle singole amministrazioni e di una eterogeneità delle loro forme di coerenza, che fa nascere un'esigenza di coordinamento. Così, per esempio, nel settore universitario si registra per ogni ateneo la vigenza contemporanea di un Codice di comportamento, di un Codice etico e di un Codice disciplinare<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup> G. PASCUZZI, R. CUBELLI, S. ZAMBELLI, *Giurare? Mai! Ma dimmi, per favore, come devo comportarmi*, in *www.roars.it*, 24 marzo 2014. Su questi temi si segnalano anche: E. CARLONI, *Ruolo e natura dei c.d. "codici etici" delle amministrazioni pubbliche*, in *Diritto pubblico*, 2002, n. 1, p. 319 ss.; M. MONTALTI, *Per un codice etico di ateneo: il caso bolognese*, in *Amministrare*, a. XXXVI, n. 3, dicembre 2006, p. 451 ss.; V. NOBILI, *La costruzione di un Codice Etico partecipato e integrato nella Governance. L'esperienza della Fondazione ENI Enrico Mattei*, in *Equilibri*, 3/2007, p. 421 ss.; S. SCARPONI, *La privatizzazione delle norme internazionali di tutela del lavoro: codici etici di responsabilità sociale, accordi sindacali internazionali*, in *Lavoro e diritto*, 2009, p. 403 ss.

<sup>48</sup> In proposito, G. PASCUZZI, *Nuove etiche per le nuove università*, in *La Gazzetta del Mezzogiorno*, 6 maggio 2011, p. 33, segnala che la riforma Gelmini ha imposto «alle Università l'obbligo di adottare un codice etico che determini i valori fondamentali della comunità universitaria, promuova il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detti le regole di condotta nell'ambito della comunità universitaria. Le norme del codice di condotta, inoltre, devono essere volte a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale. Molte Università hanno già adottato un codice etico [per] ridefinire le regole di comportamento nella comunità accademica alla luce della ridefinizione dei valori dell'Università generata dal nuovo quadro di riferimento (sistema + concorrenza). Abbiamo bisogno di riflettere sulle "nuove etiche" perché non si può rimanere ancorati alle regole di comportamento di un modello che non esiste più. Lo si deve fare sapendo che interrogarsi sui valori perseguiti è il modo migliore per definire la propria identità e renderla riconoscibile agli altri. Che in un sistema concorrenziale è la migliore garanzia di sopravvivenza». Sembra opportuno segnalare in questa sede che la Commissione per l'Etica della Ricerca e la Bioetica del CNR, ha approvato, il 25 novembre 2015, il "Codice di etica e deontologia per i ricercatori che operano nel campo dei beni e delle attività culturali".



“Ma è opportuno ricordare che gli strumenti elencati sono diversi tra loro per finalità e ambito di applicazione. Ad esempio, il codice etico non può essere appiattito sul codice di comportamento perché non attiene solo ai profili comportamentali in contrasto con la normativa anticorruzione. Il codice disciplinare ha finalità repressiva, impone obblighi e azioni specifiche; poiché si basa sulla previsione formale di comportamenti attesi e autorizzati, non lascia margini di discrezionalità e possibilità di scelta. Il codice etico, invece, descrive diritti, doveri e responsabilità dei singoli individui e degli organi collegiali e di governo; si propone di orientare le decisioni nelle situazioni concrete e, senza predeterminare scelte obbligate, mira a innescare comportamenti virtuosi e responsabili”<sup>49</sup>.

Va, per completezza, rilevato che in molte sedi universitarie sono stati adottati pure “Codici di condotta per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti”.

Al di là di questo più recente tentativo di estendere, giuridicizzandola in parte, l’adozione di codici di condotta nel settore pubblico, va ricordato che il fenomeno dell’autoregolamentazione ha origine con professioni non direttamente collegate all’apparato dello Stato, come quelle svolte dai lavoratori autonomi, i quali pertanto rivendicano le specifiche peculiarità del loro *status* in ordine all’applicazione della disciplina sul pubblico impiego<sup>50</sup>. È infatti proprio il lavoro autonomo

---

<sup>49</sup> G. PASCUZZI, R. CUBELLI, S. ZAMBELLI, *Giurare? Mai! Ma dimmi, per favore, come devo comportarmi*, cit. Gli stessi AA., con riferimento all’applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici anche ai docenti universitari, stigmatizzano il fatto che a questi non sia stata concessa la possibilità di autoregolamentarsi, alla stessa stregua dei magistrati e degli avvocati dello Stato: “La giuridicizzazione contenutistica dei comportamenti ovvero la previsione normativa (ancorché come principi) dei singoli obblighi dei docenti coincide con un progressivo sfarinamento del ruolo del professore universitario che accetta senza colpo ferire di essere assimilato a chi opera alle dipendenze di un datore di lavoro che persegue i propri interessi e di vedersi imposti dal legislatore gli standard di comportamento. Quando è stato introdotto il codice di comportamento per i dipendenti pubblici nulla si è detto per invocare la non applicazione dello stesso ai professori universitari. O per ottenere, quanto meno, un trattamento identico a quello dei magistrati. L’imposizione di un codice di comportamento può essere interpretato come ulteriore passaggio che sta determinando quella che è stata definita *svolta autoritaria* e che consiste nell’aziendalizzazione dell’Università e nell’affermarsi di un pensiero unico che induce il conformismo”. Sembra opportuno segnalare in argomento V. BERLINGÒ, *La nuova disciplina amministrativa, finanziaria e contabile degli atenei e i suoi riflessi sull’autonomia universitaria*, in AA. VV., *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, cit., vol. I, p. 252 ss.

<sup>50</sup> In proposito, si veda l’art. 2, comma 2 bis, del D.L. n. 101 del 2013, nel testo coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125: “Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri



l'“ambiente” in cui tradizionalmente si sono sviluppati i codici deontologici, perché molte categorie di professionisti, in tempi diversi, si sono avvalsi del generale potere di autorganizzazione loro riconosciuto dallo Stato: avvocati, notai, medici, architetti, ingegneri, dottori commercialisti, ecc.<sup>51</sup>.

Questa generale capacità di autogestione risulta articolata in tre ambiti specificamente identificati: autonomia, autarchia, autodichia<sup>52</sup>, nei quali le classi professionali possono, per esempio, tenere un albo degli

---

regolamenti, si adeguano, *tenendo conto delle relative peculiarità*, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, a eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica” (corsivo dell'A.).

<sup>51</sup> Va peraltro segnalato come di recente la L. 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” - detta anche “Jobs act del lavoro autonomo” -, interviene sul piano dei diritti e delle tutele avvicinando il lavoro autonomo all'area del lavoro subordinato. In proposito si segnalano alcune novità relative all'accostamento tra i due rapporti. Si aiuta l'occupazione, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, mediante la creazione, presso i Centri per l'impiego e gli Organismi autorizzati alla intermediazione aperti al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo. È prevista la stipulazione di convenzioni non onerose con ordini e collegi professionali, nonché con le Associazioni dei non iscritti. Si rafforza la posizione contrattuale del lavoratore autonomo, avvicinandola a quella propria del prestatore subordinato, tradizionalmente ritenuta parte debole del rapporto: il riferimento è al divieto delle clausole e delle condotte del committente cc.dd. abusive e, come tali, prive di effetto. Sono, inoltre, significativi e piuttosto ampi i diritti e le tutele di tipo assicurativo-previdenziale mutuati dall'area della subordinazione, alcuni statuiti, altri rimessi alla normativa delegata. Trattasi di una caratterizzazione che, senza incidere sulla natura giuridica del lavoro autonomo, sembra voler avviare un processo di equiparazione delle garanzie consolidate nel lavoro dipendente. In estrema sintesi, tra tali garanzie risalta il riconoscimento dei diritti su maternità e malattia, attraverso l'estensione dei congedi parentali, la sospensione dei versamenti contributivi in caso di malattia grave e l'abolizione dell'obbligo di interrompere l'attività per accedere ad alcune di queste tutele. Diventa strutturale l'indennità di disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL) e viene estesa a dottorandi e assegnisti di ricerca.

<sup>52</sup> “Al potere di formare norme giuridiche valide ed efficaci rispetto a un ordinamento, riconosciuto a un soggetto distinto dalla istituzione sovrana e che pertanto non può considerarsi esplicazione di sovranità, si è dato, dalla dottrina più accreditata, il nome di *autonomia*. Al potere di amministrare, svolto anche nell'interesse della collettività politica da organi di soggetti distinti dallo Stato, quello di *autarchia*. Se si ritiene di ammettere, accanto a queste due figure di legislazione e di amministrazione indiretta, anche una terza, corrispondente alla terza funzione statale, di giurisdizione indiretta, si potrebbe adottare per designarla il nome, formato secondo le stesse regole semantiche, di *autocrinia* (o, se meglio piacesse, di *autodicastia* [o di *autodichia*]”: N. JAEGER, *La ripartizione dei poteri giurisdizionali in uno Stato federale ed il concetto di giurisdizione indiretta (autocrinia)*, in *Studi in onore di E. Redenti*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1951, p. 559.





iscritti, imporre loro contributi economici, e, soprattutto, fissare delle regole di disciplina comuni a tutta la categoria.

È attraverso quest'ultima funzione che si estrinseca maggiormente l'autonomia riconosciuta ai collegi e agli ordini professionali. I singoli professionisti, infatti, nella loro vita di relazione, forgianno giorno dopo giorno precetti deontologici, che vengono poi sistematicamente "proclamati" con la loro applicazione in occasione delle pronunzie emesse dagli organi di autodichia. Così, attraverso il formarsi della casistica, i precetti stessi vengono consacrati in un *corpus* deontologico di matrice giurisprudenziale. Si individuano, pertanto, degli ordinamenti dei gruppi professionali distinti dal più generale ordinamento statale. È stato infatti, già da tempo, autorevolmente sostenuto che lo Stato

"si rimette alla sensibilità della classe e dei suoi organi per la selezione, la conservazione e l'osservanza delle regole di correttezza e di decoro professionale, astenendosi [...] per queste da ogni ingerenza, convinto che il più geloso custode del prestigio della classe abbia a essere la classe stessa"<sup>53</sup>.

---

<sup>53</sup> **A.M. SANDULLI**, *Regole di deontologia professionale e sindacato della Corte di cassazione*, in *Giust. civ.*, 1961, I, p. 616 e p. 618. «Più di recente, in uno dei suoi ultimi scritti, Francesco Galgano ha valorizzato l'elaborazione deontologica in collegamento con la migliore tradizione giuridica italiana in tema di comunità intermedie e pluralità degli ordinamenti giuridici, da preservare rispetto a una "visione statalistica del diritto, che è un portato del positivismo giuridico, la quale non concepisce altro diritto che non sia il diritto dello Stato, e non sa immaginare altra comunità organizzata che non sia lo Stato-comunità". [...] Anche un altro illustre giurista contemporaneo, Pietro Rescigno, ha inteso di recente "...insistere sulla rivalutazione di un diritto non statale che nasce dalle categorie professionali [...]. Ci muoviamo sul piano e nell'ambito dell'esercizio dell'autonomia collettiva propria dei gruppi sociali, riaffermando il principio antico della pluralità e del concorso degli ordinamenti". Tale fenomenologia giuridica è il frutto di una tradizione giuridica italiana "antica e prestigiosa", ma anche una vera e propria tradizione costituzionale comune europea, radicata in tutti i Paesi, e soprattutto in quelli di tradizione continentale, per cui sono le comunità professionali, nel rispetto della legge, a elaborare i codici di condotta, perché sono loro - e non lo Stato, o una sua autorità indipendente - a essere depositarie dell'identità culturale e professionale delle categorie. L'autonomia deontologica è a ben vedere espressione di un principio di autogoverno delle comunità professionali. Se fosse lo Stato a dettare le regole deontologiche risulterebbe pregiudicata la libertà professionale, che ha una dimensione individuale, riferibile al singolo iscritto nell'albo, e una collettiva, riferibile a quella comunità ordinata secondo diritto che è appunto l'ordine professionale»: **G. COLAVITTI**, *Concorrenza, statalismo e crisi dell'autonomia deontologica*, in *www.rivistaaic.it*, n. 4 del 2016, p. 39 s., che cita **F. GALGANO**, *Deontologia forense e pluralità degli ordinamenti giuridici*, in *Contratto e impresa*, n. 2/2011, p. 287 ss., e **P. RESCIGNO**, *Etica delle professioni, deontologia, codici di categorie*, in **AA. VV.**, *Scritti in memoria di Vittorio SgROI*, a cura di G. Giacobbe, Giuffrè, Milano, 2008, p. 493 s.



Quindi, da un lato il diritto statale riserva ai poteri di autonomia e autocrinia<sup>54</sup> della categoria, rispettivamente, l'elaborazione e l'applicazione delle norme deontologiche, dall'altro non fa, di solito, assurgere queste ultime a norme autoritative dell'ordinamento generale. Si parla in questi casi di *soft law* per distinguerli dai tradizionali ambiti applicativi e dalle consuete modalità operative del diritto generale della *polis* (*hard law*). Trova cioè applicazione al riguardo il principio secondo cui le fonti normative autonome non diventano, di regola, fonti dell'ordinamento generale, ma quest'ultimo può, comunque sia, essere integrato facendo rinvio alle norme di ordinamenti particolari, le quali quindi potranno esplicare una forma di rilevanza, indiretta o mediata, nell'ordinamento generale della *polis*<sup>55</sup>.

Con riferimento, quindi, alla natura giuridica di queste norme, solo in passato

---

<sup>54</sup> Con riferimento all'autodichia delle Camere del Parlamento italiano vedi, di recente, **T.F. GIUPPONI**, *La nuova disciplina dei gruppi parlamentari, tra autonomia contabile e autodichia*, in **AA. VV.**, *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, cit., vol. II, p. 1114 ss.; **A. RUGGERI**, *Novità in tema di (in)sindacabilità dei Regolamenti parlamentari, in una pronunziante della Consulta (a margine di Corte Cost. n. 120 del 2014)*, in *Consulta Online*, 10 maggio 2014; **M. MANETTI**, *La Corte Costituzionale ridefinisce l'autonomia delle Camere (ben oltre i Regolamenti parlamentari e l'autodichia)*, in *www.osservatorioaic.it*, ottobre 2014; **M. TEDDE**, *Autodichia: è l'ora di una svolta? (Nota a Corte Cass., SS. UU. Civ., ord. 19 dicembre 2014, n. 26934)*, in *www.osservatorioaic.it*, maggio 2015. Infine, quanto alle comunità confessionalmente ispirate, si veda **A. LICASTRO**, *Contributo allo studio della giustizia interna alle confessioni religiose*, Giuffrè, Milano, 1995 e, più di recente, il volume di **AA. VV.**, *Il costituzionalismo di fronte all'Islam. Giurisdizioni alternative nelle società multiculturali*, a cura di F. Alicino, Bordeaux edizioni, Roma, 2016. Più in generale cfr. **D. BILOTTI**, *Diritto e potere nei rapporti tra le giurisdizioni civili e le autonomie confessionali*, Pellegrini, Cosenza, 2015.

<sup>55</sup> V. più ampiamente, *infra*, paragrafo 6, nonché **E. EHRLICH**, *I fondamenti della sociologia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1976, p. 53 ss., e **A. FEBBRAJO**, *L'etica dell'avvocato come progetto professionale*, cit., p. 14, che, con particolare riferimento all'Ordine forense, propone di esaminarne la deontologia «come una specie di "diritto vivente" fondamentalmente indipendente dalla struttura statale di produzione normativa e riconducibile invece alle esigenze organizzative di un certo gruppo che persegue un'ottica autonoma, non necessariamente né totalmente coincidente con quella dello Stato, anche se strettamente connesso a un momento, il processo appunto, cruciale nell'ambito dell'attività statale». **G. COLAVITTI**, *Concorrenza, statalismo e crisi dell'autonomia deontologica*, cit., p. 32, segnala che il testo del vigente Codice deontologico forense è stato modificato dalla delibera del Consiglio Nazionale Forense del 31 gennaio 2014 per adeguarlo alle previsioni del nuovo ordinamento forense, la legge n. 247 del 2012, il cui art. 3, e in particolare il comma 3, prevede "l'attribuzione in capo al Consiglio nazionale del dovere di adottare il codice deontologico, a seguito di un procedimento tipizzato dal legislatore e scandito dalla consultazione necessaria degli ordini forensi circondariali, cioè delle comunità professionali locali".



«dottrina e giurisprudenza hanno indugiato nelle ricostruzioni del fenomeno deontologico di tipo contrattualistico, ritenendo i codici deontologici fonti pattizie, con le conseguenze che ne derivavano (nullità delle norme deontologiche in caso di contrasto con norme imperative, ex art. 1418, co. 1, cc.; applicabilità dei canoni ermeneutici propri dell'interpretazione dei contratti, ex art. 1362 e ss. cc., e non dei canoni propri dell'interpretazione delle leggi, ex art. 12 preleggi), ma, a partire almeno da una decisiva pronunzia del 2007, il dibattito ha avuto ormai un suo esito consolidato nel senso del riconoscimento delle norme del codice deontologico come "fonti normative integrative del precetto legislativo che attribuisce al Consiglio nazionale forense il potere disciplinare con funzione di giurisdizione speciale appartenente all'ordinamento generale dello Stato". Con la conseguenza che trattasi di norme giuridiche interpretabili secondo i canoni propri dell'interpretazione della legge, e che la Corte di cassazione non deve arrestarsi di fronte alla loro errata applicazione, come *res facti*» (Cass. 20 dicembre 2007, n. 26810)<sup>56</sup>.

Pertanto tra l'ordine deontologico e l'ordine giuridico generale sussiste una relazione tra due sistemi normativi che - se opportunamente attivata - esalta, anziché ridurre, il potenziale di interazione, di mutamento e di implementazione di entrambi gli ordinamenti<sup>57</sup>.

---

<sup>56</sup> G. COLAVITTI, *Concorrenza, statalismo e crisi dell'autonomia deontologica*, cit., p. 34, ove precisa: «Tale soluzione, raggiunta dal Giudice della nomofilachia nella vigenza del precedente ordinamento forense, non può che essere oggi ancor più avvalorata dalla espressa integrazione del codice deontologico tra le fonti dell'ordinamento operata dalla legge 247 del 2012, il cui art. 3 prevede appunto che l'avvocato eserciti la professione "uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. d) e 65, comma 5". Se dunque da tempo è possibile cogliere nella deontologia professionale un fenomeno propriamente normativo, la novità [...] della indicata tipizzazione legale del codice deontologico come fonte che il CNF non solo può ma deve doverosamente adottare, porta a ritenere la tesi della natura negoziale sempre più insoddisfacente. E conferma di essere la ripetizione acritica di un modello ricostruttivo risalente, che dovrà prima o poi essere rivisto anche dalla Corte di giustizia, considerato che ormai numerosi sono i richiami ai codici deontologici presenti nelle fonti europee».

<sup>57</sup> L'autodichia professionale presenta qualche assonanza con il sistema - in voga soprattutto nelle società multiculturali anglosassoni - di «collaborazione fra Stato e confessioni, che non esclude un'amministrazione congiunta della giurisdizione. Lo testimoniano quelle forme di risoluzione delle controversie che, in modo alternativo rispetto alla giurisdizione statale di tipo oppositivo o *adversarial*, giungono a conferire rilevanza civile alle decisioni emesse da 'arbitri privati', compresi quelli religiosi - da cui il nome di *Alternative Dispute Resolutions* (ADR)»: N. COLAIANNI, *Prefazione* al volume di AA. VV., *Il costituzionalismo di fronte all'Islam. Giurisdizioni alternative nelle società multiculturali*, cit., p. 12 s., che non manca di evidenziare "i rischi di incompatibilità fra l'attività dei tribunali confessionali e la tutela dei diritti fondamentali, soprattutto quelli



Basti pensare alla evidente analogia tra gli standard tipici del modello deontologico<sup>58</sup> e alcuni elementi dinamici sui quali si regge tutta l'impalcatura dell'ordinamento giuridico generale della *polis*<sup>59</sup>.

Ma, la benefica complementarità fra il sistema normativo-laburistico autonomico e quello giuridico-politico generale si spinge oltre a questi aspetti formali e procedurali, per arrivare a toccare le fondamenta sostanziali della convivenza sociale, l'essenza stessa del *consortium* civile: non a caso i nostri lungimiranti Padri costituzionali hanno posto il lavoro a fondamento della democrazia repubblicana (art. 1 Cost.), impegnandola altresì a promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro riconosciuto a tutti i cittadini (art. 4 Cost.)<sup>60</sup>.

---

riguardanti le componenti sociali e i soggetti più deboli della società". Cfr. **R. SANTORO**, *Tribunali rabbinici e Alternative Dispute Resolutions*, in **AA. VV.**, *Per una disciplina democratica delle libertà di pensiero e di religione: metodi e contenuti*, a cura di M. Parisi, Arti Grafiche La Regione, Campobasso, 2014, p. 197 ss.

<sup>58</sup> La coesione spirituale degli ordinamenti deontologici si evince, fra l'altro, dagli "standards normativi escogitati dalle singole professioni sul piano strutturale, funzionale e performativo, a livello di accesso e di formazione (qualità intellettuale ed estrazione di classe), a livello di status (autorità, prestigio, reddito), a livello pratico e discorsivo (competenza, abilità tecnica), a livello ideologico (adesione agli ideali di servizio e ai valori condivisi dal gruppo) e così via": **V. OLGATI**, *L'etica dell'avvocato come ordinamento*, cit., p. 40.

<sup>59</sup> Invero, anche in quest'ultimo sistema normativo «è dato riscontrare, accanto a esplicite forme *statiche* di coercizione e di regolamentazione, tutta una serie di direttive *dinamiche* denominate "standards normativi", quali, ad esempio, il "buon padre di famiglia", la "buona fede" contrattuale, il "comune senso del pudore", la "sovranità popolare", il "libero convincimento" del giudice, e così via. [...] La flessibilità di questi concetti (*Typenbegriffe*, *Ventilbegriffe*) può farsi risalire alla circostanza che essi a) contengono un "nocciolo" di caratteristiche fisse e una "fascia" di caratteristiche solo eventualmente presenti; b) consentono di graduare l'intensità con la quale le due caratteristiche sopra indicate si presentano di fatto; c) assumono significati e valori ideologici diversi a seconda del contesto culturale di riferimento; d) e, pertanto, possono essere conservati (nonostante i mutamenti delle variabili interpretative) e trasmessi ad altri contesti storici e culturali»: **V. OLGATI**, *L'etica dell'avvocato come ordinamento*, cit., p. 53. L'A. aggiunge che "le caratteristiche normative ora indicate spiegano [...] la prevalente uniformità dei sistemi deontologici in culture e in ordinamenti profondamente diversi". Ma, sulle diverse accezioni e sfumature culturali dell'espressione "buon padre di famiglia", vedi le considerazioni di **P. CONSORTI**, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, cit., p. 231.

<sup>60</sup> Anche in ambito sovranazionale può rilevarsi questa benefica complementarità, come fa notare **G. COLAVITTI**, *Concorrenza, statalismo e crisi dell'autonomia deontologica*, cit., p. 36 s., ove osserva che «la Carta europea dei diritti fondamentali, ormai parte integrante dei Trattati, colloca la libertà professionale, cioè la libertà di scegliere ed esercitare liberamente una professione, accanto al diritto al lavoro, nell'art. 15, in una norma diversa e assistita da ben più profondo grado di tutela di quanto non faccia per la libertà di impresa, protetta all'art. 16, che reca invece un (preoccupante e forse



In particolare, le specifiche comunità in parola - come gli ordini professionali - attribuiscono una grande rilevanza alla capacità dei loro ordinamenti di rispondere immediatamente ai bisogni sociali, laddove tale nota dell'effettiva vigenza tra i consociati non sempre caratterizza il diritto dello Stato. Anzi, l'autorità su cui si fonda quest'ultimo ordinamento appare a volte scollegata da un evidente e diffuso senso di giustizia, che rende difficile applicare le sue norme e accettarne le correlate sanzioni.

“Con le norme deontologiche si attua [invece] un superamento della concezione del diritto quale strumento repressivo dei comportamenti socialmente dannosi o pregiudizievoli, per fargli assumere ruolo propulsivo per il compimento del bene comune; può perciò affermarsi un primato etico delle norme deontologiche: diritto e morale in esse infatti si incontrano e si confondono”<sup>61</sup>.

È possibile riscontrare, quindi, un'analogia con l'ordinamento della Chiesa cattolica ove, sia pur lungi dal conseguirsi una piena e perfetta coincidenza tra morale e diritto (che avverrà solo alla fine dei tempi), è

---

sottovalutato) richiamo alle prassi nazionali. La direttiva servizi, e cioè la fonte secondaria europea di riferimento per la liberalizzazione dei servizi non manca di richiamare più volte l'autonomia deontologica delle categorie professionali e dispone espressamente che “*Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni commerciali che emanano dalle professioni regolamentate ottemperino alle regole professionali, in conformità del diritto comunitario, riguardanti, in particolare, l'indipendenza, la dignità e l'integrità della professione nonché il segreto professionale, nel rispetto della specificità di ciascuna professione*” (art. 24, comma 2, Dir. 2006/123/CE). Anche la direttiva sul commercio elettronico configura i rapporti tra autorità comunitarie e gruppi professionali in termini di cooperazione, impegnando la Commissione a rinunziare a iniziative unilaterali, e piuttosto a valorizzare i codici di condotta (art. 8, comma 3, Dir. 2000/31/CE)». L'A. segnala pure la risoluzione del Parlamento europeo sulle professioni legali e l'interesse generale nel funzionamento dei sistemi giuridici del 23 marzo 2006.

<sup>61</sup> **A. FIANDACA**, *La deontologia del notaio*, in **AA. VV.**, *Deontologia delle professioni giuridiche*, a cura della Sezione di Bari dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani, Cacucci, Bari, 1989, p. 53. Che questo ideale contemperamento tra morale e diritto non avvenga nell'ordinamento giuridico generale, ne è convinto **F. RIMOLI**, *L'interpretazione “morale” della costituzione: brevi considerazioni critiche*, in *www.rivistaaic.it*, n. 3 del 2015, p. 4 ss., ove stigmatizza la “pur suggestiva concezione habermasiana”: **J. HABERMAS**, *Diritto e morale (Tanner Lectures, 1988)*, trad. italiana in **ID.**, *Morale Diritto Politica* (raccolta di saggi 1988-91), Einaudi, Torino, 1992, p. 70 ss., e ribadisce invece la propria contrarietà a unire diritto e morale: “pur nella consapevolezza dei pericoli che una tale scissione comporta (peraltro non certo più gravi di quelli che una confusione delle due dimensioni ha provato storicamente di implicare), è evidente che, tanto più in società complesse ed eterogenee, una de-differenziazione del sottosistema giuridico rispetto a quello morale (e magari a quello costituito dalle religioni) potrebbe indurre, oltre che a una regressione funzionale di incalcolabile impatto sistemico, a una concreta apertura all'arbitrio, soprattutto in sede applicativa, dei più vari soggettivismi etici”.



presente, comunque sia, una maggiorazione etica del diritto canonico<sup>62</sup>, che rende pure criterio deontologico la *ratio* del sistema giuridico ecclesiale, finalizzandolo al perseguimento di una altamente solidale forma di giustizia<sup>63</sup>.

---

<sup>62</sup> S. BERLINGÒ, *Diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 1995, p. 76 ss. Le varie categorie professionali, poi, si trovano a volte a operare in settori o su materie che richiedono una particolare sensibilità etica, e i codici deontologici prescrivono a tal uopo una maggiore responsabilità. È il caso dell'avvocato che opera in materia di diritto di famiglia, sul quale il nuovo Codice deontologico forense del 2014 ha colmato le lacune che caratterizzavano il precedente del 1997. In proposito M. CANONICO, *La deontologia dell'avvocato matrimonialista*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 13 del 2015, si occupa dell'avvocato rotale che, nell'articolato sistema di regole deontologiche adottato dall'ordinamento canonico, deve, fra l'altro, prestare particolare attenzione alle specifiche esigenze del minore. Sembra opportuno segnalare in questa sede A. ROMEO, "Juristen, böse Christen (?)". *Religione e deontologia forense nella teoria del diritto*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 9 del 2017, che si sofferma sui rapporti tra la religione professata dall'avvocato e la deontologia professionale forense, anche ai fini di un eventuale esercizio dell'obiezione di coscienza alle regole deontologiche. L'A. ricostruisce il pensiero di una parte della dottrina deontologico-giusfilosofica che profila l'idea di una possibile modificazione dei precetti deontologici in senso più vicino ai valori religiosi nella misura in cui, attraverso una logica razionale-pubblica, si riescano a "tradurre gli argomenti religiosi in buoni argomenti deontologici". Habermas, «Griffin, Shaffer, Pearce e molti altri autori della *religious lawyering* criticano l'aprioristica idiosincrasia delle norme (deontologiche) nei confronti del *logos* di fede, invocando un recupero del dialogo anche a livello della critica forense [...]. Il paradigma morale professionale, fondato sul modello della sanzione, sconta la mancanza di ragioni morali "forti" in grado di fare sentire gli avvocati davvero *engaged*; e tali ragioni morali "forti", secondo una certa lettura, potrebbero provenire dalla dimensione soteriologica e ontoteologica di molte strutture deontiche religiose».

<sup>63</sup> Proprio con riferimento al Codice di diritto canonico, M. TIGANO, *Brevi riflessioni sul principio di legalità in un ordinamento "a misura d'uomo"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 19 del 2016, p. 27, ritiene che "il criterio deontologico circa il modo e il senso di applicazione degli strumenti di garanzia predisposti dal Codice per rendere la funzione amministrativa maggiormente conforme ai fini dell'ordinamento" ecclesiale sia "la *ratio* del sistema", ovvero «il senso profondo dell'"*administratio*"» nella Chiesa che, in definitiva, "non consiste nel porsi al di sopra della norma, ma nell'impegno a farne propria e a metterne a frutto l'essenza, in modo da garantire sempre in concreto l'attuazione di una superiore forma di giustizia": S. BERLINGÒ, *Privilegi e dispense: dibattito aperto*, in *Eph. Iur. Can.*, 1979, p. 96. Ciò è possibile anche grazie "all'elasticità intrinseca dell'ordinamento canonico o - come è stato affermato - in forza di un'attuazione più flessibile che esprime l'esigenza di perseguire concretamente i fini dell'istituzione salvifica, tesa a promuovere, nei contenuti oggettivi e nelle modalità operative, rapporti inter-personali di autentica solidarietà e rispetto tra gerarchia e fedeli": M. TIGANO, *Brevi riflessioni*, cit., p. 27, che richiama il pensiero di I. ZUANAZZI, *Praesis ut prosis. La funzione amministrativa nella diakonia della Chiesa*, Jovene, Napoli, 2005, p. 700. Infine, S. BERLINGÒ, *Una breve nota a margine*, in *Dir. eccl.*, 2015/1-4 (ma 2017), p. 54 s., sostiene come il diritto sia un'arte e che l'interprete debba rendersi



“Se si riconosce una *valenza morale* all’agire deontologico significa che si riconosce nell’agire professionale un ampio spazio all’*autonomia*: non agisce conformemente a doveri se non chi ha la libertà, agendo, di disattenderli. [...] Solo comprendendo questo intreccio tra libertà e dovere si comprende il senso più profondo della *responsabilità*: la responsabilità è il dovere di rendere conto del proprio operato in quanto espressione della propria decisione autonoma, autonoma in quanto determinata dalla legge morale. Responsabile può essere solo chi è autonomo, ovvero solo colui che agisce coscientemente, che sa di dover agire secondo una norma che è la sua coscienza morale. Agire deontologicamente significa dunque agire responsabilmente, avvertire la *doverosità morale* di atti o azioni”<sup>64</sup>.

Proprio per garantire questa preziosa connotazione degli ordinamenti etico-deontologici, occorre evitare che l’intervento del diritto positivo sui sistemi sociali autoregolati causi la distruzione delle strutture comunicative e delle condizioni di autoriproduzione di tali comunità attraverso una legislazione volta alla loro “colonizzazione” (eccesso di giuridicizzazione).

Sembra, peraltro che ciò stia avvenendo, almeno in parte, con l’applicazione della riforma delle professioni, avviata con il D.L. n. 138 del 2011 (art. 3, quinto comma) e completata tramite il ricorso all’istituto della delegificazione con il D.P.R. n. 137 del 2012. Anche se adottata in un contesto di grave crisi economica, che ha spinto l’Italia a varare a volte norme utili solo a tentare di persuadere opinione pubblica e/o mercati,

---

«disponibile ad atteggiarsi intrinsecamente in guisa tale da favorire e promuovere un “disinteressato trascendimento di ogni egoismo, individuale o di gruppo”. Già questo atteggiamento può propiziare, di per sé solo - sulla scorta di quanto asseverato da una grande tradizione di pensiero - il *dis-locarsi* (“*Ent-ortung*”) dell’Io nel Tu, presupposto imprescindibile per una nuova e più comprensiva visione della quintessenza del diritto, che è la giustizia, da intendere come ‘cura’ dell’altro, in primo luogo del più povero e del più indifeso».

<sup>64</sup> **R. SALA**, *Codici etici e moralità pubblica*, in *Impresa&Stato*, 89/autunno 2010, p. 20, ove ricorda il significato di deontologia professionale: “l’insieme dei doveri del professionista, degli obblighi che è tenuto a rispettare nel suo agire professionale”, e aggiunge che “alla base di questi doveri (al plurale) si pone il dovere (al singolare), ovvero l’*obbligatorietà morale*: il professionista non agisce per eseguire un ordine esterno o per evitare, disattendendo quell’ordine, una sanzione; agisce piuttosto riconoscendo in sé il dovere (un dovere morale, appunto) di agire conformemente a un modello di condotta o a un insieme di regole con cui tale condotta viene regolamentata. Si può dire allora che il professionista agisce *liberamente* secondo una norma dettata dalla professione e che tuttavia riconosce come norma propria nel suo agire da professionista, da quel particolare professionista che appartiene a quella particolare professione”.



non si giustifica la diminuzione della libertà e dell'autonomia degli ordini professionali che ne è sostanzialmente derivata<sup>65</sup>.

“Gran parte della disciplina di molte professioni, talune senz'altro collegate con interessi costituzionalmente rilevanti, è oggi, per effetto della riforma, oggetto di una fonte secondaria, rimessa alla potestà normativa del Governo, e non più coperta dalla legge. Con la sola eccezione della professione medica, e di quella notarile, fin dall'inizio escluse dalla riforma, e della professione forense, che è stata sottratta alla delegificazione solo in virtù di una delle pochissime leggi di iniziativa parlamentare approvate negli ultimi anni [...]. Fatto sta che anche questa vicenda può essere inserita in un più ampio contesto che vede certamente un momento di crisi dell'autonomia ordinistica, probabilmente da inquadrarsi in un più ampio movimento correlato alla crisi economica, che inevitabilmente ricolloca al centro competenze e poteri, deprimendo le periferie istituzionali, e comprimendo le autonomie sociali e i corpi intermedi”<sup>66</sup>.

Onde fugare in futuro gli esiti perniciosi conseguenti a un reiterato processo di accentramento statalista e di neutralizzazione del pluralismo sociale, è stato proposto, per esempio di sollevare *in parte* il diritto statale

“dal suo compito di regolatore dei diversi settori sociali per assumere invece quello di controllore attivo dei processi autoregolativi. [...] In breve: invece di regolare direttamente il comportamento sociale attraverso norme, il diritto si limiterebbe a regolare organizzazioni e procedure e a ridistribuire diritti di regolazione”<sup>67</sup>.

Questa potrebbe essere una via per armonizzare la generale funzione di controllo svolta nell'interesse comune dal diritto statale con l'autonomia etico-culturale delle varie istanze sociali autoregolate, innescando così quella benefica interazione tra i due sistemi normativi prima auspicata.

In questa direzione, per esempio, il diritto della *polis* dovrebbe agevolare il dialogo tra gli ordini, nonché incentivare la collaborazione di questi con le istituzioni civili<sup>68</sup> e con le libere organizzazioni di cittadini, al

---

<sup>65</sup> Si veda **G. COLAVITTI**, *Concorrenza, statalismo e crisi dell'autonomia deontologica*, cit., p. 13. Sembra opportuno segnalare in questa sede **A. ASTONE**, *Il processo di europeizzazione della professione forense: un difficile equilibrio tra armonizzazione delle regole e rispetto dell'identità nazionale*, in **AA. VV.**, *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, cit., vol. I, p. 39 ss., e **G. PITRUZZELLA**, *Mutamenti costituzionali e ruolo dell'Antitrust*, ivi, vol. III, p. 1803 ss. Da ultimo vedi la L. 4 agosto 2017, n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”.

<sup>66</sup> **G. COLAVITTI**, *Concorrenza, statalismo e crisi dell'autonomia deontologica*, cit., p. 16 s.

<sup>67</sup> **G. TEUBNER**, *Aspetti, limiti, alternative alla legificazione*, in *Sociol. dir.*, 1985, p. 26 e p. 28.

<sup>68</sup> In tal senso sembra procedere la recente L. n. 81 del 2017, cit., sul lavoro autonomo,





fine di osteggiare un corporativismo professionale che non voglia interagire col *consortium* civile. In linea col processo in atto di integrazione pubblicistica degli ordini professionali, occorrerebbe che questi s'inserissero nel più ampio dialogo interculturale, in modo da partecipare democraticamente all'individuazione e all'attuazione di itinerari condivisi di progresso materiale e spirituale dell'intera società, *ex art. 4*, secondo comma, Cost.<sup>69</sup> Del resto, questa singolare e per certi versi ambivalente condizione soggettiva delle associazioni laburistiche autonome è ora normativamente espressa con la definizione di "enti pubblici a carattere associativo"<sup>70</sup>, e in dottrina pure sono state adoperate qualificazioni che

---

che prevede di «attribuire alle professioni organizzate in ordini e collegi nuove competenze e un ruolo di supplenza della pubblica amministrazione tutto da scoprire e valutare. L'articolo 5 delega in tal senso il Governo che, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge 81 dovrà adottare uno o più decreti legislativi che deleghino a dette professioni atti pubblici, con il fine precipuo di "semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurre i tempi di produzione". Con tale decretazione il Governo dovrà: a) individuare gli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in considerazione della terzietà di dette professioni; b) stabilire misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi; c) evitare condizioni di conflitto di interessi nell'esercizio delle funzioni rimesse ai suddetti professionisti. La delega di funzioni non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; è pertanto di tutta evidenza che alla delega è sottesa la gratuità nei confronti della P.A. Purtroppo, è innegabile che in un momento di grande incertezza sul futuro e sul ruolo delle professioni ordinarie è importante che se ne accentuino le competenze»: **M.R. GHEIDO**, *Il lavoro professionale ha più dignità*, in *www.nuovi-lavori.it*, newsletter n. 197 del 20 giugno 2017. Con la stessa legge viene, inoltre, istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, composto da rappresentanti designati dal Ministero del lavoro, dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo.

<sup>69</sup> "Il collegamento tra le dinamiche partecipative cui contribuiscono gli ordini professionali e il principio democratico sono confermate dalle vicende della normalizzazione fascista. Lungi dalla vulgata corrente che spesso evoca il corporativismo fascista a proposito degli ordini professionali, la storia insegna che gli ordini nascono come istituzione moderna nell'Italia liberale, secondo logiche chiarissime di contropotere proprie della formula politica liberale, e sono mal visti dal regime fascista che arriverà financo a sopprimerli e a conferire la tenuta dell'albo ai sindacati nazionali fascisti di categoria. Gli ordini professionali sono ricostituiti solo all'indomani della caduta del regime, con la piena elettività degli organi direttivi locali e nazionali, proprio con la stessa normativa statale che ne prevede la generale funzione consultiva nei confronti del legislatore (il [...] decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 1944)": **G. COLAVITTI**, *Concorrenza, statalismo e crisi dell'autonomia deontologica*, cit., p. 10.

<sup>70</sup> «Così il vigente ordinamento forense, all'art. 24, e l'ordinamento delle professioni di



coniugano lo *status* pubblico con la componente associativa: si è infatti parlato, nell'ordine, di associazioni pubbliche, di enti rilevanti e di enti pubblici associativi<sup>71</sup>.

Ma, caricare gli ordini di questo ulteriore impegno pubblico implica maggiore attenzione proprio in ordine alla capacità delle categorie professionali di elaborare patrimoni assiologici condivisi, idonei a identificarle e a legittimarle pienamente nella interlocuzione pubblica con altri soggetti collettivi istituzionali e sociali. Va notato, infatti, che

«mentre la "classe" si formerebbe attorno a un interesse economico in funzione della posizione assunta tra i fattori della produzione, è immanente all'idea di ceto professionale quello che Joseph Kaiser chiama "lo specifico cetistico dell'onore", cioè la condivisione di un patrimonio valoriale, fondato sul sapere specifico dell'attività professionale condotta e sull'aderenza a un quadro di riferimento etico-comportamentale che modernamente assume la dimensione propriamente giuridica di un codice deontologico. Una comunità professionale sufficientemente consolidata è insomma particolarmente idonea a generare processi di acquisizione di identità culturali collettive che generano dinamiche rappresentative; tali identità si rivelano particolarmente idonee a formare oggetto di

---

dottore commercialista ed esperto contabile (art. 6, d. lgs. n. 139/2005). Definizione sintetica ma efficace, in grado di richiamare con immediatezza i due concorrenti profili: per un verso, la istituzione (*rectius*, il riconoscimento, come già risalente dottrina segnalava) a opera della legge, con il contestuale affidamento di funzioni pubbliche a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione; per altro verso, la natura di enti associativi, cioè di associazioni di soggetti esercenti la medesima professione, ad appartenenza obbligatoria, con il conseguente necessario rilievo della base personalistica nella vita dell'ente (basti pensare ai suoi organi: il consiglio direttivo, l'assemblea degli iscritti, etc.). Nel caso dell'ordine professionale, infatti, la indubitabile qualificazione pubblicistica, l'esercizio di pubbliche funzioni, anche di carattere autoritativo, la riferibilità all'ente di un certo interesse pubblico convivono con la cura dell'interesse collettivo, cioè dell'interesse della categoria rappresentata. La frequenza con la quale gli ordinamenti giuridici, e in particolare quelli di tradizione cd. "continentale", elevano a ente pubblico gli organismi esponenziali dei gruppi sociali conduce a ritenere che, lungi dall'integrare un fenomeno episodico, esista un vero e proprio modello di regolazione e protezione degli interessi superindividuali che sfrutta le potenzialità organizzatorie del principio rappresentativo, e la capacità di mediazione tra interessi pubblici e interessi di gruppo che tale principio, opportunamente declinato, presenta»: G. COLAVITTI, *Concorrenza, statalismo e crisi dell'autonomia deontologica*, cit., p. 5.

<sup>71</sup> Si vedano: M.S. GIANNINI, *Diritto amministrativo*, vol. I, 2<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 1988, p. 201; V. OTTAVIANO, *Considerazioni sugli enti pubblici strumentali*, Cedam, Padova 1959, p. 124; A.M. SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, 15<sup>a</sup> ed., Jovene, Napoli, 1989, p. 546 ss.; nonché G. ROSSI, *Enti pubblici associativi. Aspetti del rapporto tra gruppi sociali e pubblico potere*, Jovene, Napoli, 1979, p. 72 ss.



*Repräsentation* (G. Leibholz), cioè a dar vita a soggetti esponenziali capaci di interpretarne il patrimonio valoriale e di esprimerlo e rappresentarlo nei confronti di altri interlocutori (altri gruppi sociali, o istituzioni statali)»<sup>72</sup>.

Ben venga, dunque, tutta questa effervescenza che interessa il settore deontologico, anche perché essa dipende pure dal fatto che, dopo un lungo periodo in cui la nostra società è stata pervasa da una propaganda materialistica, negli ultimi tempi, in reazione alla pressione alienante della globalizzazione, si assiste a una intensa ondata di riflusso verso i valori etici, forse per la vigenza di “quella legge di compensazione costante della storia umana, in base alla quale, quanto più basso è il livello etico tanto più si sente il bisogno della smarrita legge morale”<sup>73</sup>.

E così, col rifiorire delle coscienze che si ribellano al nichilismo e alla massificazione, si rinnova la sensibilità di categorie che incidono profondamente sulla realtà sociale: giudici, medici, notai, avvocati, giornalisti, pubblici funzionari sentono infatti, più che in passato, il bisogno di imprimere un senso etico alle loro attività professionali e, grazie anche alle recenti innovazioni legislative sopra delineate, codificano, con maggiore attenzione e vivacità, in carte di autodeterminazione i principi che devono deontologicamente ispirare e regolare le loro azioni.

“Può, poi, formularsi l’idea che questa fioritura di codici di condotta nel nostro paese possa essere il sintomo di una modifica sostanziale dell’ordinamento, che si muoverebbe verso una attenuazione dei conflitti ideologici da parte di tutte le componenti. Tale indicazione è connessa alla finalità dei codici etici [...] della ricerca di consenso sul ruolo di una categoria, ricerca di consenso che appare appunto

---

<sup>72</sup> G. COLAVITTI, *Concorrenza, statalismo e crisi dell’autonomia deontologica*, cit., p. 6 s., che cita J.H. KAISER, *La rappresentanza degli interessi organizzati*, Giuffrè, Milano, 1993 (tit. or.: *Die Repräsentation organisierter Interessen*, Duncker und Humblot, Berlin, 1956).

<sup>73</sup> G. FERORELLI, *Presentazione*, in AA. VV., *Deontologia delle professioni giuridiche*, cit., p. 6. In tale contesto di maggiore attenzione verso le implicazioni etiche del proprio operare nella sfera pubblica e della avvertita esigenza di garantire sotto questo profilo la propria attività attraverso l’elaborazione di codici deontologici, A. RONCAGLIA, *L’etica dell’economista*, in *Moneta e Credito*, marzo 2016, p. 16, segnala che negli Stati Uniti, nel settore dell’informazione scientifica, “si è adottato un codice etico che prevede di dichiarare, nella nota di apertura di ogni articolo, l’eventuale esistenza di conflitti d’interesse (fonti di finanziamento, contratti di consulenza, e simili). In Italia, codici simili sono stati approvati dalla Società Italiana degli Economisti e da varie riviste, tra le quali *Moneta e Credito* e la *PSL Quarterly Review*. Tra i maggiori organi d’informazione, invece, queste pratiche brillano per la loro assenza”.



presupporre una tendenza della società verso generali valori essenziali”<sup>74</sup>.

Per conseguire appieno la rivalutazione del ruolo sociale o pubblico delle varie categorie professionali, evidenziando maggiormente le specifiche etiche dei diversi “mestieri”, è importante curare attentamente sia la produzione interna della normativa deontologica, sia i rapporti esterni con gli utenti e i cittadini in generale.

Sotto il primo profilo è necessario che le regole presenti nei codici di autodisciplina nascano da una accurata e fedele opera di positivizzazione dei valori culturali e professionali vissuti e ampiamente condivisi all’interno di ogni singola categoria.

Invero, l’Ordine o, comunque sia, il collegio che rappresenta gli interessi della specifica classe professionale, nell’attendere all’elaborazione del proprio codice, non dovrebbe esercitare una funzione creativa, bensì per così dire maieutica. Occorrerebbe, cioè, operare una estrazione dalla cultura e dall’esperienza concreta della categoria,

“di quei valori essenziali e di quei precetti fondamentali di condotta che costituiscono principi e regole già avvertiti come cogenti e meritevoli di essere generalmente e costantemente rispettati[, in quanto] valori non transeunti o particolaristici ma durevoli e universali”<sup>75</sup>.

In tale contesto, però, è necessario tenere presente che anche all’interno di una stessa categoria professionale esistono realtà culturalmente variegata. Si pone perciò l’esigenza di coinvolgere tutti gli interessati, non potendosi ritenere soddisfacente il consenso di una maggioranza “risicata”, sintomatica di profonde fratture all’interno della categoria. Per contro, la presenza di minoranze dissenzienti su singole parti del testo non può inficiare il valore rappresentativo delle disposizioni contestate, né privare l’intero codice della sua cogenza.

Proprio con riferimento al pluralismo interno al gruppo, va comunque sia garantita una legittima via di “escardinazione” ai soggetti che non si riconoscono più nello statuto collettivo. Invero, le norme etiche “trovano un limite nel loro stesso fondamento: il rispetto per la libertà di coscienza. Questa non può non prevalere sul vincolo di appartenenza, e si concreta nell’incoercibile possibilità di ricorso al *diritto di recesso*”<sup>76</sup>. Del resto, è stato giustamente evidenziato come

---

<sup>74</sup> G. BARBAGALLO, *I codici etici delle magistrature*, cit., p. 36.

<sup>75</sup> A. ROSSI, *Prime riflessioni sul codice etico della magistratura*, in *Questione giustizia*, 1993, p. 806.

<sup>76</sup> S. BERLINGÒ, *Ordine etico e legge civile: complementarità e distinzione*, in *Iustitia*, 1996,



«nelle società funzionalmente differenziate non è più il ceto di appartenenza che conferisce stabilità alla personalità individuale del professionista, ma è semmai il *ruolo* individuale. La stessa “professionalità”, come sintesi dell’essere se stessi e dell’essere al servizio degli altri, può così, addirittura, presupporre e richiedere non solo l’autonomia *del* gruppo, ma anche l’autonomia *dal* gruppo, giacché la personalità individuale - oggi più che in passato - trova fondamento in una molteplicità di riferimenti tecnologici, culturali e comunicativi che vanno oltre lo specialismo tecnico e lo “status” professionale»<sup>77</sup>.

Quanto al secondo profilo, quello relativo all’attenzione verso gli aspetti esterni all’Ordine e quindi verso i rapporti con la società civile, va considerato, tra l’altro, che l’inosservanza delle norme deontologiche da parte di un lavoratore, non comporta di solito

«“una sanzione sociale e morale” estremamente incisiva all’interno dell’ambiente in cui egli agisce [ma] può giustificare [piuttosto] una denuncia pubblica del suo operato; si designano in tal modo i confini di effettività delle norme del codice etico e i relativi profili sanzionatori»<sup>78</sup>.

Occorre pertanto divulgare il codice tra i cittadini, e segnatamente tra gli utenti del servizio così eticamente disciplinato, in modo da diffondere la possibilità di misurare il grado di correttezza dei lavoratori *uti singuli* e di rimarcarne a un tempo le cadute di stile, di professionalità e di operosità, anche in relazione al perseguimento del bene comune.

A tal uopo, *ogni* categoria professionale dovrebbe dotarsi di un codice deontologico idoneo a precisare, in maniera certa e chiara, la

---

p. 234. Sul diritto al dissenso all’interno di comunità culturali o religiose, compreso il diritto di abbandonare il gruppo o, al contrario, di non esserne escluso ingiustamente, di recente, si vedano: **P. CONSORTI**, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, cit., p. 194 s.; **N. FIORITA**, *L’espulsione del fedele e il sindacato del giudice italiano: brevi considerazioni a partire da una recente sentenza del Tribunale di Trieste*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2015/3, p. 743 ss.; **A. LICASTRO**, *Garanzie per la persona nelle formazioni sociali a carattere religioso: adesione, flessibilità, recesso*, in **AA. VV.**, *Proposta di riflessione per l’emanazione di una legge generale sulle libertà religiose*, a cura di V. Tozzi, G. Macrì, M. Parisi, Giappichelli, Torino, 2010, p. 151 ss.; **I. SPADARO**, *La tutela dei singoli all’interno delle formazioni sociali di stampo confessionale: spunti per un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 9 CEDU*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 28 luglio 2015.

<sup>77</sup> **V. OLGIATI**, *L’etica dell’avvocato come ordinamento*, cit., p. 60.

<sup>78</sup> **B. GIANGIACOMO**, *“Codice etico” e dirigenti degli uffici di procura*, in *Questione di giustizia*, 1994, p. 302. L’A. aggiunge che “questa funzione di controllo da parte della collettività attinge all’esperienza comunemente diffusa nei paesi di cultura anglosassone, dove l’esigenza di porre regole di etica professionale è molto forte e sentita e altrettanto rigorosa e decisa è la reazione della collettività professionale alla loro inosservanza”.



propria tavola assiologica fondamentale e le correlate norme di comportamento. Per far ciò è necessario che l'associazionismo caratteristico del mondo del lavoro espliciti un nuovo ruolo, "meno sindacale e più di orientamento ideale"<sup>79</sup>. Occorre cioè che ogni settore lavoristico comprenda quanto sia oggi necessario rivalutare la propria identità, predisponendo significativi spazi di discussione per enucleare e salvaguardare i propri valori deontologici, in un'ottica di crescente condivisione dell'etica professionale.

In questa direzione, per garantire ulteriormente anche all'esterno la correttezza della vita professionale, si potrebbe istituire un'*authority* o un giurì o, comunque lo si voglia definire, un organismo indipendente (meglio se collegiale) garante del delicato equilibrio che occorre mantenere tra i molteplici interessi in gioco nel settore delle professioni. Tale autorità garante dell'autonomia e della trasparenza dell'attività professionale potrebbe operare presso il CUP (Comitato Unitario Professioni), che è l'organizzazione di raccordo e collegamento tra i Consigli nazionali professionali di molte professioni italiane<sup>80</sup>. In tal modo, concluso in maniera insoddisfacente il procedimento interno alla specifica categoria, affidato agli organi di autodichia, si potrebbe ottenere un'ulteriore pronuncia di *soft law* sperando di evitare così i lunghi e, a volte anche stigmatizzanti, contenziosi davanti all'a.g.o., cui, in materia deontologica, spetta l'ultima parola<sup>81</sup>.

---

<sup>79</sup> A. ROSSI, *Prime riflessioni sul codice etico della magistratura*, cit., p. 810.

<sup>80</sup> Probabilmente, l'istituzione di un tale organismo di controllo interno al settore delle professioni potrebbe concorrere a dirimere parte dei conflitti - di cui si sta occupando la giurisprudenza amministrativa - insorti tra ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) e ordini professionali circa l'applicazione integrale a questi ultimi delle normative cc.dd. "anticorruzione" e "trasparenza": L. 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; D.lgs. n. 33 del 2013 rubricato "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni": su questo punto vedi G. COLAVITTI, *Concorrenza, statalismo e crisi dell'autonomia deontologica*, cit., p. 4 s. Si segnala la Delibera ANAC n. 75 del 24 ottobre 2013 "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)".

<sup>81</sup> Del resto, più in generale, A. FUCCILLO, *Potestà punitiva della Chiesa Cattolica e illeciti finanziari: la pena canonica in ausilio agli ordinamenti civili*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 24 del 2015, p. 14, fa notare come la crisi che ha investito la giurisdizione statale schiuda «la strada a procedure alternative nelle forme di *soft law* volte a favorire l'adozione di idonei percorsi di orientamento e/o ravvedimento. Nella scia dei nuovi modelli di giustizia, sono state delineate modalità alternative di gestione del reato che muovono nel solco della *restorative justice*, la cui manifestazione più compiuta è costituita dalla *mediazione penale*, avente il fine di "realizzare una convergenza, tra i soggetti coinvolti, nel giudizio sul reato, ristabilire un reciproco



Appare, infine, auspicabile che ai dibattiti sulla eticità dei lavoratori partecipino, in una certa misura, anche i cittadini (pur attraverso le varie associazioni di consumatori o di utenti), in quanto “fruitori” dei servizi “erogati” dalle varie categorie.

In definitiva, solo un codice deontologico che nasca in tale democratico contesto di rispetto anche verso le minoranze interne e di apertura verso la società civile può offrire la duplice garanzia di essere “sentito” come necessario dai lavoratori interessati e di essere ritenuto dagli utenti un “credibile” strumento per controllare l’operato dei primi.

A conclusione di questo paragrafo sulle positive dinamiche che interessano le varie forme di aggregazione etico-deontologica nel mondo del lavoro, spingendole a una maggiore sensibilità verso la sfera pubblica, sembra opportuno fare un ultimo breve riferimento ai *clubs service*: Rotary, Lions, Kiwanis, ecc. Questi *clubs*, grazie all’estrazione dei soci dalle varie categorie professionali, contribuiscono alla moralizzazione del lavoro e degli affari, in quanto, propugnando un’azione professionale praticata secondo i canoni previsti nei singoli statuti, intendono diffondere regole etiche nelle relazioni umane. Invero, improntando l’attività professionale al concetto di *servizio*, si moralizza l’“ambiente” di lavoro e si contribuisce fattivamente al bene della società. Per meglio realizzare tale spirito di servizio, che costituisce l’identità dei *clubs*, questi si ispirano ai principi di lealtà, rettitudine, solidarietà, amicizia. Si delinea così il codice etico dei soci, che prescinde dalle loro particolari ed eterogenee convinzioni religiose o politiche. Ognuno di essi, cioè, è libero di radicare tali principi in un fondamento assoluto di ordine morale (quale potrebbe essere, ad esempio, la fede cristiana) che assicuri intima coerenza tra l’impegno sociale e la propria concezione globale del mondo e della vita; ma tutto ciò resta al di fuori dell’azione dei *clubs*, che evitano di operare interferenze tra la sfera etico-sociale e quella morale-intima. In sintesi, i vari *clubs service*, si pongono, secondo specifici itinerari etici, formalizzati nei propri statuti, al servizio dell’uomo in quanto tale o, almeno, dei *conciives* in genere, prescindendo, quindi, pure dall’appartenenza politico-morale dei destinatari del loro servizio<sup>82</sup>.

---

riconoscimento tra gli stessi nella loro dignità personale, aprire una proposta riparativa (consistente in un impegno personale e non in una mera riparazione risarcitoria) formulata dallo stesso imputato”».

<sup>82</sup> Su queste esperienze si veda, per tutti, *Il pensiero di Federico Weber*, a cura del **ROTARY INTERNATIONAL**, Distretto 2100, Club di Caserta Terra di lavoro, Caserta, rist. 2010; si tratta di una raccolta di scritti dovuti a un padre gesuita, molto attivo nel movimento rotariano.



### 3 - Il mercato tra codificazione etica ed eteroregolamentazione

Nel solco della auspicata osmosi (della democrazia con la cooperazione interculturale) tra le varie comunità presenti nel mondo del lavoro, insieme alle istituzioni e a gli altri settori della società, va segnalata l'esistenza di un punto di contatto tra il settore delle professioni e quello imprenditoriale, proprio con riferimento all'adozione di codici etici. Di recente, si riscontra infatti una più stretta integrazione tra codificazione autonoma e legislazione sulle imprese: il capitalismo più maturo ha compreso che può trarre un beneficio maggiore se l'autoregolamentazione non risulta radicalmente alternativa all'eteroregolamentazione. Tale esperienza di complementarità normativa, seppur sorta negli USA e presto attecchita in tutto il mondo anglosassone, sta "filtrando" anche nei Paesi di *civil law* dove, sia pur in maniera meno evidente, se ne apprezza la capacità di rendere più comprensibili e specifiche le astratte e generali norme di legge. Si tratta, sostanzialmente, della diffusione tra le varie categorie di lavoratori, della c.d. etica degli affari, caratterizzata dall'autoimposizione da parte degli imprenditori di codici etici, nei quali trasfondono gli obiettivi di qualità ed efficienza raccomandati dalle leggi<sup>83</sup>. Questa codificazione etica, attenta non solo agli interessi professionali di categoria, ma anche a recepire i valori legali di correttezza nei rapporti interpersonali e di rispetto per l'ambiente, accomuna in definitiva imprenditori, liberi professionisti e dipendenti, i quali si trovano tutti insieme a non vivere più il potere come arrogante somma di privilegi, bensì come servizio reso all'utenza. Così, assieme all'etica degli affari si sviluppa l'etica del servizio, che assegna un ruolo centrale alle esigenze del cliente/utente, rendendole parametro non solo di qualità ma anche di deontologia. In altri termini, i doveri imposti dalle leggi si trasformano,

---

<sup>83</sup> Per un approfondimento si possono vedere **P. STEFANINI, W. DOND**, *Etica, responsabilità e nuove regole come condizioni per uscire dalla crisi*, in *Governance e responsabilità sociale. Analisi sull'applicazione dei Codici Etici d'impresa in Italia* (con una rilevante bibliografia finale), I Quaderni di Unipolis 01, in [www.fondazioneunipolis.org/wp-content/uploads/2011/07/Ricerca-Codici-Etici.pdf](http://www.fondazioneunipolis.org/wp-content/uploads/2011/07/Ricerca-Codici-Etici.pdf). In questo stesso testo si trovano gli interessanti contributi finali di: **P. MORARA, F. VELLA**, *I Codici Etici: dalla teoria all'esperienza concreta*; **M. PARMIGIANI**, *Il rapporto tra Codice Etico e Responsabilità Sociale d'Impresa*; **L. SACCONI**, *Il Codice Etico per una governance multi-stakeholder della Responsabilità Sociale d'Impresa*; **M. VIVIANI**, *I Codici Etici nel sistema normativo delle imprese*; **G. RICCONI**, *Perché investire su etica e responsabilità sociale*. Con particolare riferimento all'ambiente borsistico italiano, si segnala che nel 2006 il Comitato per la Corporate Governance ha approvato il "Codice di autodisciplina" delle società quotate in Borsa, apportando poi alcune significative modifiche nel 2010, 2011, 2014, 2015.





attraverso i codici etico-deontologici, da astratti paradigmi burocratici in precisi canoni di condotta rispettosa dei bisogni del cittadino.

Seguendo tale via, i codici etici potrebbero, per esempio, concorrere a sfatare il mito, peraltro confutato ancora una volta dall'attuale crisi economica e finanziaria, che in economia bisogna badare solo a incentivare i consumi e a massimizzare i profitti, senza preoccuparsi di valori diversi da quelli del "dio" denaro (idolo)<sup>84</sup>.

Si rammenta, infatti, che tale pesante crisi ha avuto origine dai gravi scandali finanziari negli USA, imputabili per lo più all'egoismo e alla illiceità della gestione venale di *manager* e amministratori di "colossi" della finanza sovranazionale<sup>85</sup>. Ecco allora che, là dove il diritto da solo ha

---

<sup>84</sup> In proposito, Papa **FRANCESCO**, *Evangelii gaudium*, cit., n. 55 (ma vedi anche nn. 202-208), afferma: "La crisi finanziaria che attraversiamo ci fa dimenticare che alla sua origine vi è una profonda crisi antropologica: la negazione del primato dell'essere umano! Abbiamo creato nuovi idoli. L'adorazione dell'antico vitello d'oro (cfr *Es* 32,1-35) ha trovato una nuova e spietata versione nel feticismo del denaro e nella dittatura di una economia senza volto e senza uno scopo veramente umano. La crisi mondiale che investe la finanza e l'economia manifesta i propri squilibri e, soprattutto, la grave mancanza di un orientamento antropologico che riduce l'essere umano a uno solo dei suoi bisogni: il consumo". Da ultimo Papa **FRANCESCO**, *Visita pastorale del Santo Padre Francesco all'Arcidiocesi di Genova* (27 maggio 2017) - *Incontro con il mondo del lavoro allo Stabilimento Ilova*, ha affermato: «Una malattia dell'economia è la progressiva trasformazione degli imprenditori in *speculatori*. L'imprenditore non va assolutamente confuso con lo speculatore: sono due tipi diversi. L'imprenditore non deve confondersi con lo speculatore: lo speculatore è una figura simile a quella che Gesù nel Vangelo chiama "mercenario", per contrapporlo al Buon Pastore. Lo speculatore non ama la sua azienda, non ama i lavoratori, ma vede azienda e lavoratori solo come mezzi per fare profitto. Usa, usa azienda e lavoratori per fare profitto. Licenziare, chiudere, spostare l'azienda non gli crea alcun problema, perché lo speculatore usa, strumentalizza, "mangia" persone e mezzi per i suoi obiettivi di profitto. Quando l'economia è abitata invece da buoni imprenditori, le imprese sono amiche della gente e anche dei poveri. Quando passa nelle mani degli speculatori, tutto si rovina. Con lo speculatore, l'economia perde volto e perde i volti. È un'economia senza volti. Un'economia astratta. Dietro le decisioni dello speculatore non ci sono persone e quindi non si vedono le persone da licenziare e da tagliare».

<sup>85</sup> Su questi punti può essere interessante leggere **G. DI GASPARE**, *Teoria e critica della globalizzazione finanziaria. Dinamiche del potere finanziario e crisi sistemiche*, Cedam, Padova, 2012. Si vedano altresì **P. STEFANINI, W. DOND**, *Etica, responsabilità e nuove regole come condizioni per uscire dalla crisi*, cit., p. 9, secondo i quali «non c'è dubbio che tra le conseguenze che il prevalere del modello iperliberista di crescita finanziaria e speculativa ha prodotto, c'è stata anche la diffusione di (dis)valori, fondati sull'egoismo individualistico, un consumismo fine a se stesso, l'indifferenza verso gli altri e il bene collettivo. Si tratta certamente di fenomeni culturali e sociali complessi. Accanto a processi positivi, come l'affermarsi di maggiore libertà, diritti e autodeterminazione individuale, si sono prodotti anche guasti profondi che hanno a che fare con il diffondersi di un certo egoismo di massa, l'indifferenza per il bene altrui e quello collettivo,



fallito, per non aver saputo regolamentare e sanzionare certe prassi finanziarie, si tenta di coinvolgere la sensibilità deontologica, intercettando gli orizzonti di senso che dovrebbero orientare le scelte gestionali<sup>86</sup>.

“Se il mercato è inteso non meramente come luogo di scambio di beni e servizi, bensì come fattore di umanizzazione in quanto istituzione che consente a una pluralità di soggetti di sopravvivere ed esprimersi secondo il principio della libertà di impresa, allora la fiducia, elemento fondamentale per il corretto funzionamento del mercato così inteso, va alimentata attraverso la promozione di relazioni tra singoli ma ancor più tra istituzioni (economiche e non) al fine di rinsaldare quel legame tra società civile, società politica e società commerciale in grado di produrre valore per la società ai diversi livelli”<sup>87</sup>.

---

all'inseguimento della libertà di “fare ciò che si vuole”». Da ultimo si segnala **M. MOZZILLO**, *Schizofrenia finanziaria. Dall'esaltazione della speculazione alla negazione del valore dell'essere umano. Banche e risparmiatori a confronto*, Aracne, Roma, 2017, che spiega la crisi bancaria in chiave psicologico-comportamentale, attribuendola, in parte, alla dipendenza dal denaro e alla mancanza di “amore sociale”.

<sup>86</sup> **G. COLAVITTI**, *Concorrenza, statalismo e crisi dell'autonomia deontologica*, cit., p. 37, segnala il «dibattito ormai da tempo fiorente sulla necessità di una maggiore sensibilizzazione etica degli operatori di mercato, e sulla opportunità di valorizzare e dare copertura giuridica agli sforzi di creazione di una deontologia delle imprese, anche in relazione alla tematica della responsabilità sociale delle stesse. In molti settori, e soprattutto in quelli dei mercati finanziari, la crisi cominciata nel biennio 2007 e 2008 ha dato conferma delle difficoltà - se non della vera e propria insufficienza - delle regole di *hard law* nel conformare i comportamenti degli operatori verso parametri comportamentali adeguati ai rischi sistemici prodotti dalle patologie proprie delle dinamiche mercatiste più accentuate, e ha dato vigore al dibattito in tema di *code of ethics* delle imprese. Il legislatore italiano non ha mancato di rinviare a tali forme di elaborazione “quasi deontologica” anche in recenti interventi normativi» (vedi *infra*, in questo stesso paragrafo, i riferimenti al D.Lgs. n. 231 del 2001).

<sup>87</sup> **P. VENTURI, S. RAGO**, *Introduzione*, nel volume collettaneo da loro curato, *L'Economia della Coesione nell'era della vulnerabilità*, AICCON, Forlì, 2016, p. 5 s. Cfr. Papa **FRANCESCO**, *Discorso del Santo Padre Francesco agli imprenditori riuniti in Confindustria*, del 27 febbraio 2016, in *www.olir.it*, febbraio 2016, secondo cui occorre essere «costruttori del bene comune e artefici di un nuovo “umanesimo del lavoro”. [...] Proprio il bene comune sia la bussola che orienta l'attività produttiva, perché cresca un'economia di tutti e per tutti, che non sia insensibile allo sguardo dei bisognosi. Essa è davvero possibile, a patto che la semplice proclamazione della libertà economica non prevalga sulla concreta libertà dell'uomo e sui suoi diritti, che il mercato non sia un assoluto, ma onori le esigenze della giustizia e, in ultima analisi, della dignità della persona. Perché non c'è libertà senza giustizia e non c'è giustizia senza il rispetto della dignità di ciascuno». Su queste esortazioni a collegare economia ed etica “non ideologizzata” è di grande ausilio la “ponderosa” eredità lasciataci, a cavallo dei secoli XIX e XX, da Giuseppe Toniolo, proclamato beato il 29 aprile 2012. Il docente universitario di economia, laico cristiano,



Si perviene quindi ad attribuire maggiore rilevanza alle norme deontologiche, confidando sulla loro peculiare capacità di sensibilizzare gli operatori del settore anche verso esigenze diverse da quelle rappresentate da soci e azionisti (*shareholders*), ma comunque sia manifestate da soggetti interessati alle decisioni dell'impresa: consumatori, fornitori, dipendenti, pubbliche autorità di riferimento, risparmiatori e la stessa comunità locale in cui insiste l'azienda (*stakeholders*). Attribuendo rilevanza all'interno dei codici etici anche a queste esigenze, si cerca di coniugare profitto e responsabilità sociale, garantendo uno sviluppo sostenibile dell'impresa<sup>88</sup> non solo per mero rispetto della legge, che può essere avvertita come imposizione esterna, ma anche in forza dell'osservanza di norme etiche autonomamente prodotte.

Invero, i codici etici, autoregolamentando le condotte di soci, dipendenti, sponsor, secondo valutazioni di carattere etico, appaiono più idonei a indurre comportamenti responsabili, in quanto, pur non assumendo il carattere di vere e proprie fonti del diritto e non generando, quindi, immediatamente una responsabilità giuridica della società verso i terzi, risultano comunque sia supportati da "convincenti" sanzioni morali, come censure, ammonimenti e varie altre stigmatizzazioni emanate all'interno del gruppo con cui *quotidianamente* si frequenta l'ambiente di lavoro.

Naturalmente tale obiettivo può essere conseguito in maniera migliore adottando congrue modalità organizzative che consentano di elaborare, codificare, applicare e diffondere anche gli orientamenti ideali

---

"profetizzò" invero, già in quel tempo, un'antropologia economica, in cui i valori del mercato e della concorrenza devono interagire con quelli della solidarietà e della giustizia distributiva, attraverso moduli di mutuo coordinamento e collaborazione fra le parti sociali e un intervento di controllo/direzione e sussidiario da parte delle istituzioni pubbliche: si veda **F. FRENI**, *La libertà religiosa tra solidarietà e pluralismo*, cit., p. 20 ss., con ulteriori referenze.

<sup>88</sup> In proposito si segnala la L. 28 dicembre 2015, n. 221, contenente "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (c.d. "Collegato ambientale"), che fornisce gli elementi giuridici per dare un forte impulso agli appalti verdi (articoli 16-19) mirati a premiare molto più incisivamente la qualità, specie quella ambientale, e i benefici in termini di risparmio di risorse finanziarie pubbliche e private che tale qualità ambientale determina. Col D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016, inoltre, è entrato in vigore anche il nuovo Codice degli appalti, portando con sé ulteriori importanti novità che dirigono il Codice verso un innovativo tracciato, nel quale gli elementi di sostenibilità introdotti nelle passate formulazioni trovano rinnovato vigore nella versione oggi vigente.



nella gestione di una impresa, come pure di una amministrazione, di un ente, di una istituzione o di una qualunque iniziativa sociale<sup>89</sup>.

Infatti, oltre all'aspetto "domestico", va pure considerato che, rappresentando il codice etico un "marchio di qualità" per l'impresa che lo adotta, quest'ultima accredita la propria immagine sul mercato, creandosi una buona reputazione, che verrà apprezzata dagli investitori e più in generale da tutti gli *stakeholders*: in definitiva l'adozione del codice etico "paga", cioè viene premiata anche dal mercato<sup>90</sup>.

---

<sup>89</sup> Con riferimento all'amministrazione universitaria, sembra opportuno segnalare in questa sede che la seconda Valutazione della Qualità e della Ricerca (VQR) in Italia, quella relativa al triennio 2011-2014, ha avuto a oggetto tutte le attività degli Atenei e degli enti di ricerca, ma una parte dell'analisi ha riguardato la cosiddetta Terza Missione. «In Europa si è iniziato a parlare della "Terza Missione" dell'Università nel 2000, grazie a un testo della Commissione Europea nel quale si proponeva di promuovere l'innovazione in un'economia fondata sulla conoscenza. Il documento stabiliva che oltre al ruolo da loro svolto tradizionalmente nei campi dell'istruzione e della ricerca, le due "Missioni" principali, le Università avrebbero dovuto svolgere anche una Terza: promuovere la diffusione della conoscenza e delle tecnologie. Un ruolo quindi non solo formativo ma anche sociale dell'università: collegamenti tra il mondo dell'Università e della scuola e il mondo del lavoro oltre al rafforzamento del rapporto con il territorio. Grazie a questo approccio la Valutazione non si è basata solo sui risultati teorici ma sul vero e tangibile impatto che le Università hanno sulla società. Una delle novità rispetto alla precedente Valutazione è il peso attribuito alla cosiddetta Terza Missione delle Università che rivolge lo sguardo non solo ai loro risultati economici ma anche a quelli di natura sociale, vale a dire la produzione di beni pubblici a servizio della società, per un totale di 88 indicatori elaborati a questo scopo»: **M. ULIANO**, *La Terza Missione dell'Università, quella sociale*, in *www.nuovi-lavori.it*, newsletter n. 191 del 14 marzo 2017.

<sup>90</sup> Secondo **G. COLAVITTI**, *Concorrenza, statalismo e crisi dell'autonomia deontologica*, cit., p. 38, si sta rinnovando una forma antica di produzione del diritto dal basso, una forma di elaborazione valoriale delle categorie che non è mai stata insensibile ai contesti socioeconomici di riferimento. "Meglio del diritto statale, i codici hanno saputo accompagnare gli sviluppi dei rapporti economici e la realtà di una società e di un'economia soggette a dinamiche di trasformazione sempre più rapide e difficili da prevedere". Le elaborazioni deontologiche «hanno da tempo indicato il nesso funzionale [...] che collega la reputazione di una categoria professionale alla questione del mantenimento di un certo livello di qualità dei servizi resi, come misura di garanzia di un accesso libero del cittadino a quei servizi: "il consumatore che si rivolge a un professionista fa affidamento che la sua condotta sia improntata a quelle regole e valori contenuti nei codici deontologici", e pertanto vi si può rivolgere con fiducia. Se così non fosse, se la categoria non si sforzasse di elevare la propria reputazione mediante l'indicazione di soglie comportamentali eticamente alte, e se non esistessero sistemi legali di vigilanza e sanzione di eventuali atti deontologicamente scorretti, chi avesse bisogno di una prestazione professionale dovrebbe affidarsi a un mercato estremamente più insidioso e foriero di pericoli. [...] In sintesi, le regole deontologiche contribuiscono a preservare un bene giuridico essenziale alle dinamiche di mercato, e cioè la fiducia».



Non risulta, peraltro, tutto così semplice, quasi automatico, perché affidarsi solo alla sensibilità etica all'interno di un mercato ancora fortemente basato sul gioco tra domanda e offerta, presuppone che gli acquirenti non solo riconoscano valore al fatto che un'impresa sia eticamente orientata, preferendola a quelle che non presentano tale orientamento assiologico, ma occorre che ci sia affinità tra le priorità morali individuate nel codice etico e le scale di valori accolte dagli acquirenti.

“Sono condizioni, purtroppo, che difficilmente si realizzano, con il rischio che la domanda non premi la strategia perseguita dall'impresa etica, anche in considerazione del fatto che è probabile che l'impresa, nel tentativo di differenziare il proprio prodotto dal punto di vista etico, sostenga oneri aggiuntivi rispetto agli altri operatori: una società che acquista nuovi filtri per l'abbattimento delle immissioni inquinanti, o che decide di alimentarsi con energia da fonti rinnovabili, ovvero investe nella sicurezza dei propri lavoratori, è costretta a sopportare costi superiori a imprese analoghe che non adottano tali condotte. In assenza di una corretta informazione, ovvero di una attribuzione di valore da parte del mercato alle scelte effettuate dall'impresa, l'offerta non etica è privilegiata rispetto a quella etica”<sup>91</sup>.

Ecco allora che ritorna evidente l'esigenza di coordinare interventi regolativi sia a livello etico-deontologico o autodisciplinare sia a livello giuridico-politico o eteronormativo<sup>92</sup>. Il legislatore potrebbe, per esempio,

---

<sup>91</sup> Da *I codici etici come strumento di autoregolamentazione*, in [www.professionisti24.ilsole24ore.com/](http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/) (s.d. ma 2004?). Su questi punti cfr. **G. MORELLI, L. MELEO**, *Regolazione ambientale e competitività d'impresa. Solo vincoli o qualche opportunità?*, in *Economia dei Servizi*, 3/2013, p. 269 ss. Si veda inoltre **M.E. DI GIANDOMENICO**, *Gli aspetti ambientali nella strategia e nella rendicontazione sociale delle imprese*, in **AA. VV.**, *Economia, ambiente e sviluppo sostenibile*, a cura di M. Ciani Scarnicci e altri, in [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it), Milano, 2014, p. 197 ss.

<sup>92</sup> «L'esperienza di questi anni ha messo chiaramente in evidenza che non c'è alcuna “mano invisibile” in grado di mettere ordine nel mercato e nelle sue contraddizioni. Il “sistema” non ce la fa ad “autoregolarsi”, a impedire il prodursi di sperequazioni e disuguaglianze inaccettabili dal punto di vista sociale etico o anche semplicemente umano e che, alla fine come si è ben visto, si traducono in crisi catastrofiche. Allo stesso tempo, appare altrettanto rilevante e anzi essenziale, che il necessario intervento pubblico - sia nei singoli stati che nella dimensione sovranazionale - non si trasformi in nuove forme di “statalismo burocratico” che sarebbero sicuramente nefaste. Servono regole chiare, trasparenti, efficaci, in grado di evitare i comportamenti speculativi, ma che allo stesso tempo diano spazio a una sana competizione nel mercato, fra una pluralità di soggetti e di forme imprenditoriali, in grado di rispondere agli obiettivi di sviluppo economico, sociale e civile. Ed è proprio a partire dalla necessità di evitare di restare prigionieri di una falsa contrapposizione tra queste sue illusorie alternative -



predisporre sgravi fiscali in favore dei clienti/utenti che preferiscono acquistare prodotti o servizi di imprese o amministrazioni dotate di codici etici; o ancora, a queste ultime potrebbero essere concesse agevolazioni fiscali per le loro attività *effettivamente* svolte con criteri sostenibili. In tal modo verrebbero aiutate le imprese ad affrontare il difficile cimento di rendere coerenti le enunciazioni valoriali e di principio con i concreti comportamenti gestionali<sup>93</sup>, rendendo giusto e coerente che il diritto generale preveda, accanto all'obbligo di adozione *tout court* di codici etici da parte delle imprese, anche efficaci meccanismi di valutazione/sanzione giuridica di tali carte di autoregolamentazione<sup>94</sup>.

---

autoregolamentazione e controllo burocratico - che a un sistema di regole è indispensabile affiancare una azione profonda e diffusa volta a far crescere una cultura dell'etica e della responsabilità che faccia perno sugli individui, sulle imprese, sulle organizzazioni, sulla politica e le istituzioni a tutti i livelli»: **P. STEFANINI, W. DOND**, *Etica, responsabilità e nuove regole come condizioni per uscire dalla crisi*, cit., p. 8.

<sup>93</sup> Cfr. il Rapporto di **OXFAM** (una confederazione internazionale di organizzazioni non profit che si dedicano alla riduzione della povertà globale, attraverso aiuti umanitari e progetti di sviluppo), *An economy for the 99%*, pubblicato il 16 gennaio 2017 (reperibile anche in *www.nuovi-lavori*, newsletter n. 190 del 28 febbraio 2017), che presenta nuovi dati sulla disuguaglianza economica che si va acuendo e che contraddistingue sempre più un sistema economico, di cui beneficia un'esigua minoranza di super-ricchi, a discapito del resto del mondo, soprattutto delle fasce più povere della popolazione. Partendo da un'analisi volta a sfatare i falsi miti alla base del neoliberismo, Oxfam propone una visione economica alternativa fondata su principi che salvaguardano il bene comune: l'Economia Umana. Il modello di Economia Umana proposto da Oxfam parte dal presupposto che il mercato da solo non è in grado di rispondere in maniera adeguata ed equa ai bisogni di tutti i cittadini e di rispettare l'ambiente. Pertanto è necessario l'intervento dei Governi per tutelare i diritti di tutti e per salvaguardare il bene comune. L'Economia Umana può realizzarsi attraverso: Governi che si adoperano per arginare l'estrema concentrazione di ricchezza, così da porre fine alla povertà; Governi che cooperano, invece di competere in una corsa al ribasso sulle politiche fiscali e sui diritti dei lavoratori; Governi che sostengono modelli di business non orientati alla sola massimizzazione dei profitti, ma attenti al benessere dei propri lavoratori e al contributo che l'azienda porta al bene comune della società. Esistono già modelli imprenditoriali orientati in questa direzione che hanno dimostrato di funzionare. È perciò fondamentale che a queste imprese si dia il giusto sostegno per far in modo che il loro modello diventi *mainstream* e non sia confinato a mere sperimentazioni di economia sociale.

<sup>94</sup> Sulla necessità di un parallelo operare di etica e diritto, **P. DEL DEBBIO**, *Più etica nel mercato? L'inganno di un luogo comune e le responsabilità della politica*, Marsilio, Venezia, 2016, ritiene imprescindibile per orientare il mercato verso il bene comune una forte assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni politiche, altrimenti il richiamo all'etica da solo non basta, rivelandosi anzi un alibi per coprire le inefficienze pubbliche. L'A., partendo dalle origini della questione etica in economia, analizza alcuni tra i più recenti modelli proposti per affrontarla (Stiglitz, Bergoglio, Latouche, Piketty, Deaton), e si interroga sulla possibilità di stabilire un'etica dei diritti, orientata alla solidarietà e alla responsabilità.



Non è, infatti, risultata sufficiente a scongiurare gravi illeciti finanziari la mera adozione di codici etici, in quanto a volte tali strumenti normativi si sono rivelati «“vuoti” nella sostanza, inutilmente ripetitivi di regole già codificate dal legislatore, o comunque deducibili dai principi generali dell’ordinamento»<sup>95</sup>. Tale vacuità e inefficacia deriva dal fatto che questi codici non sono stati elaborati attraverso un paziente e autentico processo di riflessione e analisi etica tra tutte le varie categorie dei soggetti interessati, compresi gli *stakeholders*. A ben guardare, tali codici “di facciata” risultano anzi dannosi per il mercato, perché, rappresentando un’identità societaria “truccata”, “drogano” i protagonisti degli ordinari meccanismi di domanda e offerta, cioè alterano la concorrenza, attraverso un sostanziale incremento (*gap*) delle asimmetrie informative: appare insomma più difficilmente credibile che un’impresa dotata “addirittura” di un codice etico, realizzi condotte moralmente oltre che giuridicamente riprovevoli<sup>96</sup>!

Per ovviare a tale deformazione, gli organi giurisdizionali, aditi per valutare la sussistenza di eventuali illeciti, dovrebbero sanzionare quelle imprese che si dotano di un codice etico di mera apparenza, perché

“assume una portata intrinsecamente fraudolenta, posto che lo stesso è adottato con l’unico scopo di rendere più onerosa la prova della negligenza per la parte avversa, e dunque di rafforzare la propria posizione processuale. [...] È addirittura ipotizzabile che l’organo giudicante non si limiti, in ipotesi simili, alla dichiarazione di inefficacia del codice stesso, ma assuma l’adozione dello stesso come sintomo di comportamento fraudolento dell’impresa stessa. L’adozione del codice dimostrerebbe infatti che i pericoli di reato erano ben noti all’impresa e che si è deciso di correrli, mascherandosi dietro una menzognera campagna pubblicitaria”<sup>97</sup>.

Uno strumento giuridico che consente di prestare maggiore attenzione alle condotte di dirigenti e dipendenti all’interno di un ente (impresa, amministrazione, ecc.) è il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Esso prevede una responsabilità amministrativa dell’ente stesso per la non oculata organizzazione che ha consentito la commissione di un reato a vantaggio o nell’interesse dell’ente.

---

<sup>95</sup> *I codici etici come strumento di autoregolamentazione*, cit. Si veda anche **L. SACCONI**, *L’impresa socialmente responsabile e il suo governo multi-stakeholder. Un modello di impresa per il sindacato e la politica democratica*, in *Quad. Rass. Sind.*, 2013/3, p. 93 ss.

<sup>96</sup> Si veda **A. LAINO**, *Ambiente ed economia - I fallimenti del mercato*, in **AA. VV.**, *Economia, ambiente e sviluppo sostenibile*, cit., p. 65 ss.

<sup>97</sup> *I codici etici come strumento di autoregolamentazione*, cit.



“L’estensione della responsabilità agli enti, avendo come effetto quello di incidere direttamente sul patrimonio degli enti e quindi sugli stessi interessi economici dei soci, ha stimolato molte imprese a esercitare un maggior controllo sulla correttezza dell’operato dei dipendenti, attraverso strumenti di diversa natura: istituzioni di organismi di controllo, aggiornamento delle procedure interne di controllo, adozione di nuovi modelli di organizzazione, ecc. Le associazioni di categoria, nel delineare le Linee Guida per la redazione di questi modelli organizzativi, hanno invitato le imprese a impiantare il proprio sistema di controlli preventivi sulla base di codici etici. Per questa via, e ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, le modalità di attuazione e l’eventuale violazione dei modelli organizzativi contenuti nei codici potrebbero assumere rilevanza giuridica”<sup>98</sup>.

Pertanto, oggi il semplice richiamo all’etica non è più sufficiente e occorre di conseguenza incrementare il controllo attraverso tutti gli strumenti di democrazia giuridica, autonomici, legislativi, giurisdizionali, fiscali, ecc., affinché le scelte morali non si rivelino un mero *maquillage* di imprenditori, professionisti, amministratori, impiegati, operatori sociali, ONG, associazioni di utenti e consumatori<sup>99</sup>, ma sottendano una concreta

---

<sup>98</sup> *I codici etici come strumento di autoregolamentazione*, cit., ove si aggiunge: “Del resto, [...] la giurisprudenza sembra orientarsi nella direzione di un controllo sostanziale, e non meramente formale, dei modelli organizzativi. Così il Tribunale di Roma [ord. 4 aprile 2003, in *Foro It.*, 2004, II, p. 318] ha [...] negato che il modello organizzativo, adottato dalla società imputata, fosse idoneo a giustificare la revoca delle misure cautelari, in base ad argomentazioni basate proprio sulla comparazione delle misure attuate dalla società con i criteri indicati dalle linee guida [della] Confindustria e dell’Ance (la società indagata operava nel settore edile). L’organo giudicante ha dichiarato pertanto inefficace il modello e sanzionato l’ente per illecito amministrativo dipendente da reato”. Sul tema si vedano da ultimo: **AA. VV.**, *La responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001*, a cura di A.R. Carnà, I.A. Savini, Editrice Le Fonti, Milano, 2015; **M. ARENA**, *La responsabilità amministrativa delle imprese: il D.Lgs n. 231/2001. Normativa, modelli organizzativi, temi d’attualità*, Nuova Giuridica, Matelica (MC), 2015; **P. BARAZZETTA, B. CARBONE, V. LAROCCA, P. ORZALESI**, *D.lgs n. 231/2001 (II)*, Egea, Milano, 2014. È opportuno segnalare in questa sede pure l’art. 5-ter del D.L. n. 1 del 2012, come modificato dal D.L. n. 29 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 62 del 2012, sul c.d. rating di legalità, che favorisce l’accesso al credito delle imprese; cui *adde*, da ultimo, la L.R. Emilia-Romagna, 24 ottobre 2016, n. 18, che ha approvato il *Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili*, il cui art. 13 amplia l’ambito di utilizzo del suddetto rating e prevede la diffusione della Carta dei principi della responsabilità delle imprese e degli operatori economici a tutte le categorie.

<sup>99</sup> Di recente (aprile 2017) si sono accesi dei dibattiti sulla eticità di alcune ONG e associazioni di tutela dei malati. Quanto alle prime sono state denunciate presunte connivenze anche finanziarie tra la malavita organizzata e le ONG che salvano tante vite





ed effettiva sensibilità delle singole categorie verso le esigenze di tutte le persone più o meno coinvolte nelle varie attività lavorative<sup>100</sup>.

---

di immigrati nel Mediterraneo; quanto alle seconde sono stati resi noti alcuni finanziamenti che le associazioni ricevono da aziende farmaceutiche, paventandosi in proposito possibili conflitti d'interesse. Per evitare ogni ombra dal punto di vista morale delle importanti attività svolte dai soggetti eticamente impegnati per il bene comune, è opportuno che le organizzazioni di operatori sociali, oltre a dotarsi di codici etici, pubblicizzino chiaramente e dettagliatamente le fonti di finanziamento, considerato anche la sempre più esigua contribuzione pubblica. Si vedano, per esempio, Le "Linee guida del rapporto tra Cittadinanzattiva e le imprese", in *www.cittadinanzattiva.it*, 21 gennaio 2010, nelle quali tra l'altro si legge: "Cittadinanzattiva è indipendente dal punto di vista politico, economico e sindacale, si finanzia grazie alle donazioni dei cittadini, alle quote dei suoi aderenti e a finanziamenti a sostegno di progetti e campagne di pubblica utilità da parte di enti pubblici e privati. Per quanto riguarda le imprese private, Cittadinanzattiva esclude finanziamenti da parte di quelle che operano nel mercato dei prodotti dannosi per la salute, delle aziende farmaceutiche che non rispettano la dichiarazione di Helsinki sui principi etici per la ricerca medica che coinvolge gli esseri umani, della pornografia, delle scommesse, delle armi nonché di quelle che risultano in maniera comprovata essere state coinvolte in episodi di corruzione con la pubblica amministrazione negli ultimi cinque anni o riconosciute colpevoli di reati con sentenza passata in giudicato". Quanto alle ONG, su mandato del Vertice informale dei ministri dell'Interno dell'U.E. di Tallin, del 6 luglio 2017, l'Italia ha redatto un Codice di comportamento, ispirato al Codice di regolamentazione elaborato dalla Guardia costiera italiana, relativamente alle navi delle ONG che svolgono attività umanitaria nel Mediterraneo, anche se qualcuna di queste organizzazioni non lo ha "condiviso". Si veda **R. MORESE**, *Sindacato e ONG nel mirino di posizioni non condivisibili*, in *www.nuovi-lavori.it*, newsletter n. 194 del 9 maggio 2017.

<sup>100</sup> "Nei codici etici si incarna l'idea di fissare norme che regolamentino le prassi dall'interno, quasi che possano, dal loro interno appunto, superare il test di moralità. Se considero lodevole lo sforzo proprio di ogni forma di organizzazione/istituzione di adottare la trasparenza nei propri rapporti con i singoli cittadini, destinatari delle decisioni prese all'interno di ciascuna, considero insufficiente tale sforzo quando alla codificazione non subentrino forme di controllo di moralità indipendenti, esercitate dall'esterno, ad assicurare imparzialità. Il rischio è che il dotarsi di un codice etico si limiti a un'operazione cosmetica o poco più. Mi spiego. Nutro nei confronti dei codici etici la stessa perplessità che nutro nei confronti dei codici deontologici delle professioni per come a volte questi vengono interpretati. Intendo dire che, se il codice deontologico è un dettato normativo o una raccolta di indicazioni per l'agire del professionista, non è attenendosi agli articoli del codice che si garantisce la moralità del comportamento professionale. Oltre al codice occorre molto di più, per esempio la condivisione generale degli ideali morali della professione cui il codice medesimo si ispira. [...] Ora, alla stessa stregua, penso che pubblicare codici etici non significhi superare un controllo di qualità; significa invece sottoporre ogni decisione a quel test di etica pubblica in cui ciascuno ha insieme il diritto di chiedere conto delle decisioni i cui effetti ricadono su di lui e il dovere di rendere a sua volta conto delle decisioni da costui prese con ricadute su altri": **R. SALA**, *Codici etici e moralità pubblica*, cit., p. 19 s. Cfr. **A. ROMANI**, *Introduzione*, in **AA. VV.**, *Economia, ambiente e sviluppo sostenibile*, cit., p. 11, secondo cui «il principio della sostenibilità dello sviluppo non è affatto una semplice "moda" (eco-chic) conciliabile con



In questo senso, un aiuto può pervenire dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in quanto esse, dotate di autonomia funzionale,

“svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali”<sup>101</sup>.

Purtroppo, le recenti vicende politico-normative che hanno interessato questi enti pubblici associativi sono state ispirate da “un *disfavor* evidente, che a più riprese li ha coinvolti in interventi normativi volti a ridurre il numero e la forza, incidendo direttamente sulla loro potestà impositiva”<sup>102</sup>.

In conclusione, emerge un quadro di complementarità normativa tra autodisciplina ed eteroregolamentazione che spinge imprese, enti e amministrazioni a operare secondo parametri etici di giustizia sociale e di sviluppo sostenibile, e che sembra delineare di conseguenza un ampliamento del concetto di deontologia: essa non andrebbe più intesa solo come etica della condotta all’interno della categoria, ma pure come etica del servizio prestato, e quindi come insieme di norme e principi che rendono doveroso e responsabile operare sul mercato avendo riguardo anche per lo sviluppo materiale e spirituale della società<sup>103</sup>. Insomma, per il mondo imprenditoriale non è più sufficiente “sbandierare” in un codice etico la propria identità in chiave di narcisistica autoreferenzialità (il vecchio corporativismo professionale), ma bisogna consentire agli *omnes* di apprezzare ogni singola impresa proprio per il suo specifico ed effettivo contributo etico, recato *concretamente* al perseguimento del bene comune (cooperazione democratica)<sup>104</sup>.

---

il modello di crescita capitalistico, ma è piuttosto una rivoluzione a tutto campo, non solo culturale, ma economica e tecnologica».

<sup>101</sup> Art. 1, primo comma, della L. 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23.

<sup>102</sup> Si veda **G. COLAVITTI**, *Concorrenza, statalismo e crisi dell’autonomia deontologica*, cit., p. 18 anche in nota 55.

<sup>103</sup> “Scopo dell’impresa, infatti, non è semplicemente la produzione del profitto, bensì l’esistenza stessa dell’impresa come *comunità di uomini* che, in diverso modo, perseguono il soddisfacimento dei loro fondamentali bisogni e costituiscono un particolare gruppo al servizio dell’intera società”: **GIOVANNI PAOLO II**, enciclica *Centesimus annus*, del 1° maggio 1991, n. 35.

<sup>104</sup> «In tal senso, il valore aggiunto è la risultante dell’interazione di una pluralità di soggetti imprenditoriali caratterizzati [...] dalla maggiore propensione a incorporare valore sociale nei prodotti e servizi offerti e [...] protagonisti attraverso l’innovazione tecnologica di nuovi meccanismi coesivi che coinvolgono la comunità all’interno di quelli



Si tratta in definitiva di una questione etico-culturale sulla quale il diritto può dare il suo contributo con interventi, saggiamente equilibrati tra auto- ed etero-regolamentazione, che mirino a

«ridare “senso”, “significato” all’idea stessa di sviluppo, fondata su una concezione più ricca e allo stesso tempo più sobria e articolata di benessere, che abbia meno a che fare con una dimensione quantitativa e più qualitativa dei beni di cui ricercare la disponibilità e il possesso. I codici etici, per le imprese e le organizzazioni, costituiscono uno strumento molto importante proprio nella sfida rappresentata dalla costruzione di una nuova cultura delle responsabilità. Perché perseguono principalmente l’obiettivo di far crescere la conoscenza e la consapevolezza delle regole e dei comportamenti virtuosi, un nuovo “senso civico”, rispetto ai diversi ambiti nei quali le persone sono chiamate a operare»<sup>105</sup>.

In tale direzione, positivi effetti dovrebbe produrre sul mercato la recente disciplina delle *società benefit* contenuta nella legge di stabilità 2016 (art. 1, commi 376-384). Con essa si introduce nell’ordinamento giuridico italiano una nuova forma societaria: finora, infatti, l’art. 2247 cod. civ., stabiliva che “con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”; questo scopo era l’unico contemplato dalla legge per le società di cui al libro V, titoli V e VI del Codice Civile (S.r.l., S.p.A., ecc.). Con le *società benefit*, invece, si crea una nuova tipologia di società che mantiene la finalità lucrativa, ma affianca alla stessa uno o più scopi sociali o di pubblica utilità. A differenza delle organizzazioni *non profit*, come ONLUS, APS, Imprese Sociali ecc., le *società benefit* perseguono lo scopo di lucro, ma a questo aggiungono uno o più scopi sociali. Pertanto ora abbiamo oltre agli enti *non profit* e le società a scopo di lucro, anche le *società benefit*, che mirano a realizzare effetti positivi (perseguibili anche riducendo gli effetti negativi<sup>106</sup>) su persone, comunità, territori, ambiente,

---

che molti chiamano la “IV rivoluzione industriale”»: P. VENTURI, S. RAGO, *Introduzione*, cit., p. 7.

<sup>105</sup> P. STEFANINI, W. DOND, *Etica, responsabilità e nuove regole come condizioni per uscire dalla crisi*, cit., p. 9. Nell’auspicato equilibrio tra auto- ed etero-regolamentazione volto a far acquisire maggiore consapevolezza, e quindi anche maggiore responsabilità, ai professionisti nello svolgimento del loro lavoro in favore della collettività, sembra inserirsi la recente L. 8 marzo 2017, n. 24, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

<sup>106</sup> Pertanto, una *società benefit* non deve necessariamente produrre impatti positivi nei confronti degli *stakeholders*, ma è anche solo sufficiente che essa limiti le externalità negative della sua attività principale, che resta quella economica.



beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni, ecc. Questi scopi di beneficio comune sono perseguiti dalle *società benefit* in modo responsabile, sostenibile e trasparente. A tal fine devono nominare una persona del *management* che sia responsabile dell'impatto sociale dell'azienda e si impegnano a riportare in maniera trasparente e completa le proprie attività attraverso una relazione annuale di impatto, che descriva sia le azioni svolte che i piani e gli impegni per il futuro. L'impatto sociale è performante anche perché la dinamica gestionale delle *società benefit* richiede ai *manager* di prendere decisioni operando il bilanciamento tra l'interesse dei soci (*shareholders*) e l'interesse della collettività. Questo dà loro la flessibilità necessaria per creare valore per tutti gli *stakeholders* nel lungo periodo, anche a fronte di *exit* o acquisti, assunzioni di nuovi *manager* o acquisizioni di capitali, passaggi generazionali o quotazioni in borsa. Insomma, attraverso tutte queste garanzie - che caratterizzano le *società benefit* rispetto ad altre forme societarie per il loro operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente -, la nuova legislazione aiuta istituzioni, investitori e consumatori a distinguere tra buoni e cattivi attori e diminuisce le probabilità di *greenwashing*. A tal fine la legge prescrive che le *società benefit* debbano pure indicare nell'oggetto sociale, inserendole *ex novo* nell'atto costitutivo o nello statuto, le finalità specifiche di "beneficio comune" che intendono perseguire. Va inoltre sottolineato che nel caso in cui la società

"non persegua le finalità di beneficio comune è sottoposta alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e del codice di consumo (d.lgs. 145/2007 e d.lgs. 206/2005) ed è soggetta alla vigilanza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust)"<sup>107</sup>.

Va infine segnalato che, al momento attuale, le *imprese benefit* non godono di incentivi di tipo economico o fiscale, per cui oltre a rappresentare un valore per la società, non causano aggravii per i contribuenti. Esse inoltre non ricorrono a raccolta di fondi o donazioni esterne per realizzare i propri scopi sociali perché questi sono inclusi nell'attività d'impresa che

---

<sup>107</sup> G. SCAFATI, "Società Benefit": il beneficio oltre al lucro, in *www.diritto24.ilsole24ore.com*, 4 febbraio 2016: tale nuova forma societaria, quindi, si presenta come un ibrido, che «cercando di coniugare alcuni aspetti delle società commerciali con il "mondo non-profit", si pone come obiettivo quello di facilitare e incrementare le ricadute sociali positive da parte delle società commerciali. Un'innovazione [...] che si pone in perfetta sintonia con la linea di tendenza [...] nella quale si inserisce pure la c.d. CSR (Corporate Social Responsibility - Responsabilità Sociale d'Impresa), di cui negli ultimi anni si è tornato a discutere molto, in ambito istituzionale italiano ed europeo».



esse svolgono<sup>108</sup>. La normativa italiana sulle *Benefit Corporation* è stata sviluppata da un gruppo internazionale di giuristi, imprenditori e altri *stakeholders* in armonia con la disciplina delle *Benefit Corporation* esistente negli USA e attualmente in fase di introduzione in numerosi altri Paesi del mondo.

«Ben vengano dunque gli approcci emergenti del for profit che rispondono alla necessità di tenere insieme la dimensione economica con quella sociale al fine di generare valore [...]. Essi infatti contribuiscono al pluralismo delle forme di impresa, fattore sempre positivo in un'economia e in una società in continua evoluzione e con bisogni sempre più complessi cui trovare risposte. Ma non confondiamo questi soggetti con l'impresa sociale, che incorpora nel proprio DNA una funzione pubblica (interesse generale) perseguita attraverso meccanismi di partecipazione e vincoli non "for profit". In questo senso pensiamo che le *imprese benefit* in futuro non costituiscano una minaccia capace di generare un "effetto di spiazzamento" nei confronti delle imprese sociali, a patto che queste si giochino la sfida dell'innovazione sociale attraverso un rinnovato spirito imprenditoriale, capace di alimentare processi produttivi inclusivi in cui la comunità diventa un *asset holder* strategico e imprescindibile per ri-generare lo sviluppo socio-economico dei territori e dilatare lo spazio della giustizia sociale»<sup>109</sup>.

---

<sup>108</sup> Cfr. [www.societabenefit.it](http://www.societabenefit.it).

<sup>109</sup> P. VENTURI, S. RAGO, *Benefit corporation e impresa sociale: convergenza e distinzione*, in *Impresa sociale* 2016/7, reperibile in [www.rivistaimpresasociale.it/archivio/itemlist/category/16.html](http://www.rivistaimpresasociale.it/archivio/itemlist/category/16.html). Sull'impresa sociale vedi, da ultimo, il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, di *Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106*. Sulle relazioni delle imprese sociali con i differenti attori della Tripla Elica (Governo, Imprese e Università) si veda il paper di L. CORVO, L. PASTORE, A. SONAGLIONI, *Quanto sono plurali le imprese sociali*, in <http://irisnetwork.it/wp-content/uploads/2017/05/corvo-pastore-sonaglioni.pdf>, che evidenzia come le imprese sociali con orientamento collaborativo abbiano una struttura dei ricavi più equilibrata e un orientamento maggiore all'accountability. In proposito Papa FRANCESCO, *Discorso del Santo Padre Francesco al conferimento del Premio Carlo Magno*, cit., afferma: «La giusta distribuzione dei frutti della terra e del lavoro umano non è mera filantropia. È un dovere morale». Se vogliamo pensare le nostre società in un modo diverso, abbiamo bisogno di creare posti di lavoro dignitoso e ben remunerato, specialmente per i nostri giovani. Ciò richiede la ricerca di nuovi modelli economici più inclusivi ed equi, non orientati al servizio di pochi, ma al beneficio della gente e della società. E questo ci chiede il passaggio da un'economia liquida a un'economia sociale. Penso ad esempio all'economia sociale di mercato, incoraggiata anche dai miei Predecessori (cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso all'Ambasciatore della R.F. di Germania*, 8 novembre 1990). Passare da un'economia che punta al reddito e al profitto in base alla speculazione e al prestito a interesse a un'economia sociale che investa sulle persone creando posti di lavoro e qualificazione». In tale contesto, si segnala l'istituto della



Infine, in tale contesto di imprenditori che, nel proprio modo di fare impresa, collegano deontologicamente specifici patrimoni valoriali al servizio per il bene comune, non può non accennarsi al ruolo peculiare svolto, soprattutto in Italia rispetto agli altri Stati europei, dalle fondazioni familiari: aziende che coniugano i valori della tradizione di famiglia con un'attività d'impresa attenta alle esigenze dei lavoratori e alle questioni di giustizia sociale e di rispetto per l'ambiente.

“In queste aziende il concetto di sostenibilità è insito nel DNA del concetto stesso di famiglia: come il padre si prende cura dei figli e degli altri membri della famiglia, così l'imprenditore estendendo il concetto di famiglia oltre il vincolo di sangue, è legato in senso affettivo ai collaboratori più stretti, al territorio, alla società. Famiglia, impresa e territorio sono gomito a gomito nel rispettivo operare e questo dà l'impulso a esercitare attività filantropiche che vadano a vantaggio di tutta la società”<sup>110</sup>.

Così, a seconda del “DNA sociale” di ogni singola fondazione familiare, specificato in un peculiare statuto o codice etico aziendale, ci si attiva con un particolare impegno di carattere benefico: si curano attività rivolte all'arte, alla cultura e alla salvaguardia di beni di interesse storico e artistico (mecenatismo); si intraprendono iniziative per l'educazione e la

---

contrattazione sociale di prossimità su cui, il 9 febbraio 2017, l'*Osservatorio sociale della contrattazione sociale* della **CISL** ha presentato una analisi. «*Contrattazione*, “come negoziazione in ambito sociale che aspira alla forza del contratto di lavoro, ovvero spinge per decisioni vincolanti”, essendo consapevoli che la contrattazione sociale è di tipo volontaristico e non cogente. *Prossimità* per gli ambiti territoriali e comunitari dell'impatto e per i legami relazionali che implica»: **M. CONCLAVE**, *La contrattazione sociale di prossimità c'è*, in *www.nuovi-lavori.it*, newsletter n. 189 del 14 febbraio 2017.

<sup>110</sup> **C. SANTARELLI**, *Famiglia, impresa e territorio*, in *Civiltà del lavoro*, 2013/2, p. 63, ove intervista **C. ELITA SCHILLACI**, coautrice con **M. ROMANO**, del volume *Le Fondazioni tra mito di famiglia e sostenibilità intergenerazionale*, McGraw Hill, Milano, 2012. “In un momento di crisi di valori e di assenza di interesse per la cultura il ruolo delle fondazioni diventa importante e determinante. La loro presenza non è episodio isolato: si tratta di una tradizione che ha permesso di mantenere patrimoni artistici, storici, di lavoro e di svilupparli portandone la ricchezza a favore della comunità. La maggior parte delle fondazioni nasce dalla scelta di privati particolarmente sensibili ai valori sociali che desiderano ricordare la loro vita di lavoro valorizzando il patrimonio della loro azienda: musei aziendali, collezioni storiche di prodotti o di macchinari, salvaguardia dell'architettura dei siti industriali dismessi. Accanto a questi si pongono privati che si sostituiscono al vuoto lasciato dal pubblico e orientano le loro disponibilità nel settore culturale, legandole in modo particolare al territorio presso cui operano o hanno operato. L'Italia ha una forte presenza di imprese familiari non comune nelle altre nazioni d'Europa. Forse, proprio per questo, ha una spiccata capacità di creatività e di innovazione, ma ha anche attenzione alla conservazione della memoria”: **M.L. COSSO EYNARD**, *La bellezza di impegnarsi per gli altri*, in *Civiltà del lavoro*, 2013/2, p. 69.



formazione dei giovani, anche attraverso l'erogazione di borse di studio; si compiono gesti di vero e proprio aiuto missionario, cooperando nella lotta alla povertà, nel tentativo di ridurre le asimmetrie di reddito tra persone e tra aree del territorio; ci si impegna nel settore della sanità, finanziando la ricerca farmaceutica, soprattutto contro le malattie rare, o la cura delle persone prive di assistenza sanitaria, ecc. Si può notare dunque come tali fondazioni - efficace ponte tra le imprese e il mondo *non profit* - coadiuvino, in questa fase critica, il ridotto sistema di *welfare-state* nel provvedere alle aumentate situazioni di bisogno, implementando l'offerta predisposta oggi da un *welfare-mix* pubblico/privato<sup>111</sup>. Diventano, infatti, "sempre più necessarie forme di capitalismo alternative a quella che ci ha portato alla crisi, che siano legate all'etica, che abbiano dei valori e non perseguano il profitto in modo sfrenato"<sup>112</sup>.

---

<sup>111</sup> Sulla interazione, improntata al principio di sussidiarietà, fra i soggetti del pluralismo sociale e il sempre più insufficiente *welfare-state*, da ultimo, si vedano: **G. CALÒ**, *Welfare state e reti di solidarietà: dal dato storico ad una esigenza democratica*, in *Itinerarium*, 2014/56-57, p. 283 ss.; **A. MADERA**, *Gli ospedali gestiti da enti ecclesiastici nella giurisprudenza amministrativa: l'equiparazione fra "consustanzialità" e complementarità*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2013/3, p. 959 s.; **M. TAGARELLI**, *Stato, terzo settore e welfare mix. Una lettura interpretativa del caso italiano e inglese*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2014. Si segnala altresì di **AA. VV.**, *Primo rapporto sul secondo welfare in Italia. 2013*, a cura di F. Maino, M. Ferrera, Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, Torino, 2013, in specie **L. BANDERA**, *Le Fondazioni di comunità: una nuova declinazione della filantropia*, p. 147 ss. Con riferimento alle fondazioni familiari, sarebbe auspicabile "investire" di più in questa esperienza positiva perché, "come spesso accade, le azioni intraprese nascono da idee e disponibilità singole, senza una rete di coordinamento che le faccia conoscere e permetta integrazioni e collaborazioni per una attività certamente più proficua. La storia italiana è ricca di mecenatismo a favore dell'arte, della cultura, dell'ambiente, dell'uomo, ma è difficile trovare un filo conduttore che permetta di fare meglio insieme". In tale contesto può essere d'aiuto l'art. 118, quarto comma, Cost., ai sensi del quale possono ritenersi "assimilabili alle attività di interesse generale anche quelle a esse strumentali: tra queste, soprattutto, il sovvenzionamento. Il tema interferisce con la politica fiscale: qui al principio di sussidiarietà sociale va riconosciuto il ruolo di favorire scelte volte alla deducibilità dei costi e delle sovvenzioni strumentali a iniziative di interesse generale. In altri termini il mecenatismo, che alimenta la sussidiarietà, dovrebbe fruire di un trattamento fiscale adeguato a favorirne lo sviluppo, così come accade in molti altri paesi": **E. DEL PRATO**, *Principio di sussidiarietà sociale e diritto privato*, in *Giust. Civ.*, 2014/2, p. 387.

<sup>112</sup> **M.L. COSSO EYNARD**, *La bellezza di impegnarsi per gli altri*, cit., p. 65. Si segnala **E.-W. BÖCKENFÖRDE**, **G. BAZOLI**, *Chiesa e capitalismo*, Morcelliana, Brescia, 2010, il cui titolo esprime l'auspicio di un dialogo alla ricerca di correttivi al disastro conseguente a un capitalismo sfrenato basato sulla *deregulation*: un capitalismo che ha contribuito al progresso del tenore di vita di alcuni e di alcune zone, ma che ha altresì accresciuto le disuguaglianze. Nel volume si auspica, quindi, una rigenerazione dell'attuale capitalismo, con nuove regole religiosamente ispirate, e una trasformazione della



#### 4 - Le recenti opportunità di lavoro socialmente utile offerte dalle tecnologie *social* alle *smart communities*

In questa direzione in cui il lavoro non deve essere più incentrato sull'*homo oeconomicus* bensì sulla dignità della persona integralmente considerata, si collocano quelle inedite comunità di soggetti che, sfruttando le nuove opportunità offerte dal progresso tecnologico, cercano di soddisfare le esigenze morali e materiali proprie e dei *conciues* mediante l'organizzazione di attività lavorative eticamente rilevanti. Queste cc.dd. *smart communities* possono essere considerate il motore propulsivo di quel recente fenomeno sociale che prende il nome di *sharing economy*, detto anche economia della condivisione o collaborativa o di comunione. Si tratta di un ormai vasto movimento culturale composto da gruppi di persone che, reagendo positivamente agli effetti negativi della crisi ("resilienza"<sup>113</sup>) e avvalendosi delle tecnologie digitali (internet, con: app, blog, social network, e-mail, ecc.), creano lavoro condividendo una visione etica comune: incentivare la transizione da un'economia di tipo verticistico, basata essenzialmente sulle categorie della proprietà privata e del consumo, a una nuova economia in cui la condivisione di beni e abilità (luoghi di produzione e lavoro, mezzi di trasporto, competenze, servizi, informazioni, disponibilità di tempo e di denaro, risorse, idee, esperienze, infrastrutture, abitazioni, ecc.) conduce a una più equa distribuzione della ricchezza e a un maggior rispetto dell'ambiente.

Si riscontra pertanto, ancora una volta, lo schema focalizzato nel presente contributo: un'organizzazione del lavoro attenta non solo al proprio utile ma anche al bene comune. Invero, questo nuovo movimento culturale è composto da una miriade di iniziative laburistiche, ognuna con

---

mentalità di imprenditori e operatori economici (autorinnovamento spirituale: metanoia per una nuova vita integrale, cioè che comprende tutti gli ambiti dell'esistenza umana, compreso l'operare in campo economico). Insomma, risulta quanto mai opportuna una riflessione sui rapporti tra investimento nell'impresa, partecipazione sociale e fini perseguiti dall'organizzazione. Da ultimo cfr.: **A.B. ATKINSON**, *Disuguaglianza. Che cosa si può fare?*, Raffaello Cortina, Milano, 2015; **P. LEON**, *Il capitalismo e lo Stato. Crisi e trasformazione delle strutture economiche*, Castelvecchi, Roma, 2014; **J.W. MOORE**, *Ecologia-mondo e crisi del capitalismo. La fine della natura a buon mercato*, Ombre Corte, Verona, 2015; **T. PIKETTY**, *Il capitale nel XXI secolo*, trad. italiana di S. Arecco, Bompiani, Milano, 2014; **W. STREECK**, *Tempo guadagnato. La crisi rinviata del capitalismo democratico*, Feltrinelli, Milano, 2013.

<sup>113</sup> Su questa matura capacità di riprendersi e migliorarsi dopo un evento negativo e stressante si vedano: **D. BELLANTONI**, *L'atteggiamento religioso maturo come fattore di resilienza*, in *Coscienza e libertà*, 2014, p. 30 ss., e **A. ZOLLI**, **A.-M. HEALY**, *Resilienza. La scienza di adattarsi ai cambiamenti*, Rizzoli, Milano, 2014.





una propria specificità etica e operativa, deontologicamente messa al servizio della realizzazione dei valori di giustizia sociale, solidarietà, risparmio e occupazione<sup>114</sup>. L'intuizione su cui poggia tale articolato sistema di produzione eticamente caratterizzata consiste nel raggiungere risultati economici ispirandosi a una logica inclusiva; creando soluzioni tra imprenditori e lavoratori insieme, invece che imporle; dialogando e collaborando tra quelli che tradizionalmente sono gli attori del gioco economico, produttori e consumatori, ovvero gli artefici della domanda e dell'offerta<sup>115</sup>.

---

<sup>114</sup> Per approfondimenti si vedano: **A. MANDELLI, C. ACCOTO**, *Social mobile marketing. Il marketing nell'era dell'ubiquos internet, della sharing economy e dei big data*, Egea, Milano, 2014; **S. CICERO**, *Oltre Uber e AirBnb: le tre grandi opportunità di crescita che ci offre la sharing economy*, in *www.chefuturo.it*, 26 maggio 2014; **M. MAINIERI**, *Collaboriamo! Come i social media ci aiutano a lavorare e a vivere bene in tempo di crisi*, Hoepli, Milano, 2013; il paper a cura di **P.M. MANACORDA**, *Condividere le regole. Concorrenza, lavoro, fisco nella Sharing Economy*, in *www.astrid-online.it*, aprile 2017; **I. PAIS**, *La rete che lavora. Mestieri e professioni nell'era digitale*, Egea, Milano, 2012. Più in generale si veda **J. RIFKIN**, *La società a costo marginale zero*, Mondadori, Milano, 2014, su cui si sofferma **F. SILVESTRI**, *Dal capitalismo al commons cooperativo*, in *www.nuovi-lavori.it*, newsletter n. 142 dell'11 novembre 2014.

<sup>115</sup> **P. VENTURI, S. RAGO**, *Introduzione*, cit., 6, ritengono che «i beni della comunità, in quanto tali, devono essere gestiti attraverso modelli di governance che includano diverse categorie di "portatori di interesse" (multistakeholdership), che oltre a organizzare l'offerta siano in grado anche (e soprattutto) di prestare attenzione al lato della domanda intercettandone il senso a partire dai bisogni delle comunità in cui quei beni sono inseriti». In tale contesto si inserisce perfettamente la categoria dei beni comuni - come l'acqua e le altre risorse naturali, l'ambiente, i patrimoni artistici, le creazioni intellettuali, i geni, i saperi delle tradizioni popolari - «in cui rileva la socialità dell'uso, non già l'appartenenza dei beni. Il diritto di proprietà perde così la sua specificità di godimento esclusivo, essendo funzionale a una fruizione collettiva, resistente all'alienazione. A una soggettività forte, che si esprime in un potere esclusivo, fa riscontro una soggettività debole, quella di un potere inclusivo e diffuso tra i componenti di un gruppo, che partecipano del godimento di un bene. Il gruppo non se ne appropria ma lo gestisce nell'interesse della comunità. [...] Sullo sfondo riemerge la "comunità", in quanto aggregato di soggetti che condividono la stessa storia e lo stesso destino e che possono accedere egualmente a un patrimonio comune per affermare e sviluppare la loro personalità senza contrapposizione tra pubblico e privato, ma in una costante tensione tra individualismo e solidarietà. L'idea del patrimonio comune, di beni che appartengono alla collettività, sottratti al mercato, inalienabili e indisponibili, postula la necessità della conservazione e della riproduzione di esso, a garanzia delle generazioni future, e quindi di una "gestione comune", attenta alla storicità»: **E. FAZIO**, *I beni comuni: dall'individualismo alla solidarietà*, in **AA. VV.**, *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, cit., vol. II, p. 949 ss.; ma vedi anche **L. D'ANDREA**, *I beni comuni nella giurisprudenza sovranazionale*, *ivi*, vol. I, p. 733 ss.; **G. DI PLINIO**, *L'ideologia dei beni comuni e la costituzione economica dell'ambiente*, *ivi*, p. 862 ss.; **I. NICOTRA**, *Sviluppo sostenibile, fonti di energia, diritti delle generazioni future nel costituzionalismo multilivello*, *ivi*, vol. II, p. 1549 ss.



Finora queste potenzialmente opposte forze economiche hanno vissuto, con ruoli ben definiti e distinti, secondo le egoistiche leggi del mercato d'impronta liberista, finendo per ingenerare un capitalismo corporativo, chiuso ed esclusivo, refrattario al dialogo sociale e insensibile alle nuove istanze provenienti dalla società. Oggi, invece, la *sharing economy* si presenta come un nuovo modello economico di successo fondato sull'altruismo, ove i ruoli dei protagonisti hanno confini permeabili, porosi, che permettono un continuo scambio di *input* positivi fra le varie categorie professionali, in un contesto di democratica cooperazione interculturale<sup>116</sup>.

Tale sistema dialogico e collaborativo si sta diffondendo rapidamente tramite i *social networks* anche perché la lunga crisi finanziaria costringe molti disoccupati a "inventarsi il lavoro" e molte aziende ad abbandonare velleitarie logiche di dominio del mercato. Così, si registrano ormai tante *smart communities* che conducono iniziative di successo come: il condividere l'auto, la casa, il luogo di lavoro, l'abbigliamento, la spesa alimentare, i prodotti digitali; il barattare oggetti; il prestarsi mutuamente le proprie abilità nel fai-da-te; ecc. In tal modo il denaro e l'acquisto non sono più gli elementi cardine delle transazioni e il concetto di proprietà viene ridiscusso, così come quello di consumatore, che diventa più protagonista del ciclo economico. In quest'ultimo, infatti, appaiono ora maggiori flussi di relazioni alla pari, in quanto i cittadini, grazie alle facilitazioni offerte dalla tecnologia, riescono a interagire con le aziende con modalità meno verticistiche e più dirette, cioè senza bisogno di "pesanti" strutture d'intermediazione<sup>117</sup>.

La particolarità di questo fenomeno è che nasce spontaneamente, in quanto la cooperazione tra individui non è mossa *a priori* da principi normativi, ma questi sono individuati *in itinere* dal gruppo stesso, la cui identità si va consolidando attorno alla crescente consapevolezza che l'aggregazione crea valore, attraverso il normale svolgimento di comportamenti che individualmente non raggiungerebbero il grado di

---

<sup>116</sup> Sul successo anche economico dell'altruista, che si avvale di reti di rapporti interpersonali nelle quali trasfondere tutto ciò che possiede, si veda **A. GRANT**, *Più Dai Più Hai. Un approccio rivoluzionario al successo*, Sperling & Kupfer, Milano, 2013.

<sup>117</sup> Cfr. **I. PAIS**, intervistata da **M. DI LUCCHIO**, *Che cos'è la sharing economy e perché è il ponte fra aziende e startup*, in [www.economyup.it](http://www.economyup.it), 26 novembre 2013. «Si compie qui un passaggio decisivo da un modello tradizionale di tecnologia come insieme di apparecchiature sofisticate e costose che richiedono investimenti e politiche "dall'alto", a un modello smart fatto dalla messa in rete di dispositivi ordinari a basso costo e in genere già in possesso dei cittadini, effettuabile quindi "dal basso" e senza bisogno di forme strutturate e invasive di coordinamento e appartenenza»: **G. CRISTOFORETTI, R. FREGA**, *Smart democracy*, cit., p. 15.



rilevanza benefica perseguibile invece mediante il coordinamento di essi in un agire collettivo<sup>118</sup>.

Ed è singolare notare come la vita e la fortuna di questi gruppi risieda proprio nella costruzione di una identità forte, cioè nell'elaborazione di un comune patrimonio assiologico che diventa più chiaro ed evidente con il miglioramento quotidiano delle relazioni intersoggettive<sup>119</sup>. Col tempo, insomma, si costruisce una consuetudine di regole di condotta, che lega deontologicamente i componenti il gruppo in un nuovo stile di vita che li identifica in maniera peculiare e tipica rispetto alle organizzazioni laburistiche tradizionali<sup>120</sup>. Tanto è vero che laddove non si riesca a raggiungere un tale grado di coesione etico-deontologica, tali gruppi sono destinati presto a sciogliersi, risultando solo opportunistiche o poco convinte forme di azioni collettive effimere o fugaci, perché basate su un inconsistente sostrato culturale meramente "di facciata"<sup>121</sup>.

---

<sup>118</sup> Per approfondimenti su questo nuovo modo di lavorare in solidarietà si vedano i rapporti di **FONDAZIONE SYMBOLA, UNIONCAMERE**, *Coesione è Competizione - Nuove geografie della produzione del valore in Italia*, del 27 giugno 2014 e dell'8 luglio 2016. Dai rapporti emerge che le imprese "coesive" si dimostrano più competitive, perché sono fortemente legate alle comunità di appartenenza e al territorio in cui operano, e perché investono nel benessere economico e sociale, nelle competenze e cura dei propri lavoratori, nella sostenibilità, nella qualità e bellezza; sono inoltre radicate nella filiera territoriale e tese a soddisfare le esigenze di fornitori, clienti e stakeholder in generale; infine tengono relazioni con il non profit e le istituzioni territoriali: da [www.symbola.net](http://www.symbola.net) (Fondazione per le qualità italiane, il cui presidente è Ermete Realacci).

<sup>119</sup> Si vedano **D. ARCIDIACONO, M. MAINIERI, I. PAIS**, *Quando la sharing economy fa innovazione sociale. Il caso BlaBlaCar*, in [www.collaboriamo.org](http://www.collaboriamo.org), 2017.

<sup>120</sup> In proposito si può vedere **L. BERTELL**, *Lavoro ecoautonomo. Dalla sostenibilità del lavoro alla praticabilità della vita*, Elèuthera, Milano, 2016, in relazione al quale in [www.eleuthera.it](http://www.eleuthera.it) si legge: «"Faccio un lavoro che di fatto non è un lavoro, direi che è un modo di vivere". Che posto ha il lavoro nel quotidiano? Chi investe nel lavoro come nuovo stile di vita da cosa è mosso? Il lavoro può essere una pratica politica di libertà? Queste sono alcune delle domande poste alla base di una ricerca sul campo condotta tra le più innovative realtà economiche italiane, come le Reti di economia solidale con i Gas, i mercati autogestiti di "Genuino clandestino", i Centri di sperimentazione autosviluppo, per citarne solo alcune. Autorganizzazione delle produzioni, sperimentazione, relazioni di utilità - seppure non utilitaristiche - tra lavoratori-produttori e cittadini critici stanno infatti disegnando nuove forme sociali ed economiche che sono altrettanti tasselli di quelle Economie Diverse che stanno modificando dal basso il mercato attraverso contaminazioni e ibridazioni. Ciò che sta emergendo in una molteplicità di forme non è una filiazione diretta dei tradizionali valori legati al movimento mutualistico o cooperativo e alla loro etica del lavoro: il nuovo che si sta configurando parte da una forte istanza di autonomia rispetto al sistema prevalente che i singoli protagonisti esprimono attraverso i loro differenti modi non solo di lavorare ma di vivere».

<sup>121</sup> In questa prospettiva, **L. BERTELL**, *Lavoro ecoautonomo*, cit., analizza l'impatto delle pratiche che si definiscono di *sharing economy*, con particolare riferimento al fenomeno



In sintesi: seguendo un itinerario etico si stanno positivamente sperimentando nuovi modelli di organizzazione del lavoro che, basati sull'origine autonoma del gruppo, sul forte legame sociale tra i membri e sulla produzione condivisa di valori e scopi benefici, contribuiscono a corroborare il concetto di deontologia come sistema di doveri morali giuridicamente organizzato al fine di perseguire fini positivi non solo per la propria "comunità di azione" ma anche per la comunità civile<sup>122</sup>.

Tutto questo si è reso materialmente possibile grazie soprattutto all'*exploit* dei *social media* che, costituendo vere e proprie comunità di persone (*smart communities*) - che dialogano su *internet*, si scambiano opinioni, consigli e favori, manifestano esigenze e bisogni diffusi -, rendono più veloce e immediato l'incrocio di informazioni e dati. Questi vengono intercettati da nuovi mediatori digitali, che li indirizzano alle aziende produttive interessate, o che si organizzano essi stessi nella realizzazione diretta delle istanze, tramite l'attivazione di apposite piattaforme tecnologiche dedicate e immediatamente fruibili anche attraverso il semplice uso di uno *smartphone*<sup>123</sup>. In questi casi, quindi, la tecnologia consente un'economia virtuosa nella misura in cui attraverso il suo utilizzo si perseguono il benessere sociale, il consumo consapevole, il risparmio, la riduzione degli sprechi e dell'inquinamento ambientale, la socializzazione delle persone che condividono grazie alla rete<sup>124</sup>.

---

più diffuso di mobilità condivisa, per verificare se al di là della forma sociale esibita non si nascondano più banali esigenze di mero risparmio. L'analisi è condotta sul fronte dei cambiamenti delle abitudini di consumo legate alla mobilità, nonché sul piano dell'integrazione tra le diverse forme di trasporto disponibili e sul piano socio-relazionale. "In definitiva, lo studio mira a capire se il servizio di *carpooling* definisce un nuovo modo di viaggiare e spostarsi che, oltre a introdurre una innovazione economica in termini di servizio, rappresenti anche una innovazione sociale, cioè sia capace di modificare i tradizionali rapporti di mercato rafforzando la dimensione di socievolezza e comunità nello scambio, così come il paradigma dell'economia collaborativa e le sue narrazioni pubbliche suggeriscono".

<sup>122</sup> Sulle comunità di azione si vedano **G. CRISTOFORRETTI, R. FREGA**, *Smart democracy*, cit., p. 17 s.

<sup>123</sup> **A. LOSPINUSO**, *Chi condivide fa bene anche a te, digli di continuare*, in *www.economyup.it*, 7 luglio 2014, che individua questo fenomeno come una "specie di passaparola della nuova generazione, nelle piazze virtuali dei social". Si veda altresì **B. FELICE** e altri, *Coworking ... che? I nuovi volti dell'organizzazione del lavoro: un'indagine sul coworking in Italia*, Enea, Roma, 2017, in <http://openarchive.enea.it>.

<sup>124</sup> In questo senso la tecnologia è "un medium capace di inserirsi in una relazione tra individui e collettività cui carattere distintivo è la creazione di valore collettivo attraverso l'accelerazione di comportamenti virtuosi": **G. CRISTOFORRETTI, R. FREGA**, *Smart democracy*, cit., p. 14.



Sviluppando una corretta etica pedagogica sui nuovi linguaggi digitali e sugli innovativi strumenti di comunicazione multimediale<sup>125</sup>, si può far capire che l'accelerazione tecnologica, se gestita sapientemente, può attivare dinamiche collettive virtuose. L'esperienza di *sharing economy* condotta dalle *smart communities*, sollecita un nuovo patto sociale in cui la competitività si può perseguire senza escludere la collaborazione, la mera competizione può cedere il passo alla condivisione, così come l'esclusività all'inclusione, facendoci transitare da un sistema verticale di relazioni a uno orizzontale, a rete<sup>126</sup>. Insomma, "è importante diffondere la cultura della connettività, della condivisione e dell'interazione, della circolazione delle idee e del pensiero. Coinvolgendo tutte le generazioni"<sup>127</sup> in una nuova economia aperta e solidale e quindi più giusta e più umana.

---

<sup>125</sup> Relativamente all'incremento dell'utilizzo delle tecnologie multimediali da parte delle nuove generazioni, **G. RAVASI**, *Le nuove generazioni: digito, ergo sum*, in *www.famigliacristiana.it*, 24 novembre 2016, avverte di prestare particolare attenzione a una corretta pedagogia, perché «la cosiddetta rivoluzione digitale sta creando un modello umano profondamente innovativo così da dar origine ai "nativi digitali", bambini, adolescenti e giovani con una modalità inedita di comunicazione e quindi di esistenza. Sulla scia del celebre motto del filosofo Cartesio, Cogito, ergo sum, "penso, quindi esisto", che imparavamo a scuola, si è coniato un curioso Digito, ergo sum, esisto perché sono in connessione informatica con il mondo. Un nostro ragazzo che sta cinque ore al giorno al computer comunica in modo diverso rispetto a noi della precedente generazione che ci incontriamo gli occhi negli occhi, discutiamo in modo diretto, intuiamo i retro-pensieri di chi abbiamo di fronte, ci scriviamo lettere manoscritte articolate. Ora domina, invece, il dialogo freddo della chat-line ove l'altro è sostanzialmente un'icona che può essere contraffatta a proprio uso e gusto e il linguaggio è semplificato, spesso affidato ai 140 caratteri del tweet o ai segni ridotti (emoticon) del messaggio del cellulare».

<sup>126</sup> In tale contesto, un'attenzione particolare va rivolta ai cc.dd. Neet (Not in Education, Employment or Training). Con tale acronimo vengono indicati gli under 30 lasciati in inoperosa attesa perché, usciti dal percorso formativo, non hanno ottenuto un accesso al mondo del lavoro. Ciò in quanto la maggior complessità delle società moderne avanzate ha reso più incerta la realizzazione degli obiettivi di vita. «I giovani che meno rischiano di scivolare in questa condizione sono quelli che hanno maggiormente sviluppato non solo conoscenze e competenze tecniche nel percorso scolastico, ma anche e soprattutto i cosiddetti "life skills". L'arricchimento maggiore su questo versante arriva dai contesti di apprendimento informale, in cui si impara a stare in relazione con gli altri, al fare assieme, a mettersi alla prova, a gestire le emozioni, a sperimentare ruoli e impegni, senza eccessivo peso del giudizio e surplus di ansia. I dati di un approfondimento ad hoc del "Rapporto giovani" dell'Istituto Toniolo, evidenziano come, se è bassa la percentuale di chi ha fatto volontariato o il servizio civile, oltre l'80% degli intervistati concorda con l'utilità per tutti i giovani dello svolgere un'esperienza, anche limitata, di impegno sociale a favore della propria comunità o in missioni in ambito internazionale»: **A. ROSINA**, *Servizio civile, orizzonte aperto ai giovani*, in *www.nuovi-lavori.it*, newsletter n. 188 del 31 gennaio 2017.

<sup>127</sup> **M.G. MATTEI**, intervistata da **C. DESANDO**, *Ecco le tendenze del futuro che le*



Non sembra azzardato ritenere che le comunità organizzate secondo modelli deontologici ispirati all'economia della condivisione o collaborativa o di comunione, assomiglino, *mutatis mutandis*, alle prime comunità cristiane. Invero, queste rappresentavano una vera novità, anche sotto il profilo economico, nel contesto essenzialmente materiale o poco spirituale di quell'epoca: esse, infatti, organizzando le loro relazioni secondo regole (deontologiche) ispirate da un comune sentimento di fede (*sensus fidei*) improntato a carità, "mettevano in comune i loro beni e non v'era fra loro distinzione"<sup>128</sup>.

Un altro, meno remoto, precedente cristiano delle comunità della *sharing economy* potrebbe rinvenirsi nelle *reducciones* latino-americane che, secondo Papa Francesco, costituiscono

"una delle più interessanti esperienze di evangelizzazione e di organizzazione sociale della storia. In esse, il Vangelo era l'anima e la vita di comunità dove non c'era fame, non c'era disoccupazione, né analfabetismo né oppressione. Questa esperienza storica ci insegna che una società più umana è possibile anche oggi. [...] Quando c'è amore per l'uomo, e volontà di servirlo, è possibile creare le condizioni affinché tutti abbiano accesso a beni necessari, senza che nessuno sia escluso. Cercare in ogni caso le soluzioni con il dialogo"<sup>129</sup>.

Più di recente, un'esperienza cristianamente ispirata di economia di comunione (EdC) è sorta in Brasile nel 1991 a opera di Chiara Lubich, come un rimedio al problema sociale e allo squilibrio economico imperante nel Paese.

«La proposta rivolta primariamente alle imprese fu quella di mettere in comune i profitti prodotti, e di impostare la dinamica organizzativa sulla base della comunione e della fraternità. Oggi centinaia di imprese in tutto il mondo si ispirano all'EdC,

---

*imprese tecnosettiche non vedono*, in *www.economyup.it*, 24 marzo 2014. "Si apre in questo modo alla riflessione e alla sperimentazione democratica uno spazio inedito di azione, dove la creazione di bene comune segue logiche nuove, e in cui coloro che in politica non contano - vuoi perché prigionieri nel cono d'ombra dell'invisibilità sociale e politica, vuoi perché consapevolmente hanno deciso di smettere di contare - vedono aprirsi oggi nuove opportunità di essere parte del legame sociale. Modalità che [...] sono più coerenti con le nuove forme di soggettività che si sono costituite nel corso dell'ultimo mezzo secolo": **G. CRISTOFORETTI, R. FREGA**, *Smart democracy*, cit., p. 15.

<sup>128</sup> Cfr. Atti degli apostoli 2,44-45: "[44]Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; [45] chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno".

<sup>129</sup> Papa **FRANCESCO**, *Discorso tenuto all'incontro con i rappresentanti della società civile in occasione del viaggio apostolico in Paraguay*, l'11 luglio 2015.



nell'impostare una governance incentrata sulla fraternità, condividendo la ricchezza prodotta. [...] L'intero progetto ha come obiettivo quello di mostrare un brano di umanità "senza indigenti", attivando la reciprocità a più livelli: creando posti di lavoro per includere gli esclusi dal sistema economico e sociale, diffondendo una "cultura del dare" e della comunione dando vita a varie iniziative educative e culturali, e intervenendo nelle situazioni di emergenza con aiuti concreti e con progetti di sviluppo portati avanti in collaborazione»<sup>130</sup>.

Più in generale, avendo riguardo alla complessiva opera caritativa ecclesiale, sembra possibile rintracciare, in alcuni suoi aspetti, certi tratti che concorrono a definire il concetto di deontologia accolto nel presente lavoro: i diritti e i doveri che identificano la comunità cristiana non sono vissuti da essa perché formalmente posti solo per il suo esclusivo benessere (antica alleanza), ma perché l'organizzazione giuridica è dinamicamente rivolta dagli stessi *christifideles* al servizio della carità aperta a tutti, nella consapevolezza, derivante dalla fede, che sia la strada maestra per la salvezza individuale e dell'intera umanità (nuova ed eterna alleanza)<sup>131</sup>. Insomma, ogni singolo componente della comunità cristiana è chiamato, liberamente e responsabilmente, a svolgere un servizio in favore degli *omnes*, organizzato dalla Chiesa coniugando diritto ed etica in una propria sintesi deontologica che identifica il popolo di Dio rispetto alle altre comunità religiose.

«Secondo alcuni, invero, a essere parte della struttura fondamentale

---

<sup>130</sup> Da [www.edc-online.org/it](http://www.edc-online.org/it). Sembra opportuno segnalare in questa sede pure l'Associazione Italiana Imprenditori per una Economia di Comunione (AIPEC): [www.aipec.it](http://www.aipec.it). Da ultimo, Papa **FRANCESCO**, *Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti all'incontro "Economia e comunione", promosso dal Movimento dei Focolari*, il 4 febbraio 2017, ricevendo in udienza ben 1.100 di questi imprenditori provenienti da varie parti del mondo, ha fra l'altro detto: "Economia e comunione. Due parole che la cultura attuale tiene ben separate e spesso considera opposte. Due parole che voi invece avete unito, [diventando] agenti di comunione. [...] Nell'immettere dentro l'economia il germe buono della comunione, avete iniziato un profondo cambiamento nel modo di vedere e vivere l'impresa". «Il capitalismo conosce la filantropia, non la comunione. È semplice donare una parte dei profitti, senza abbracciare e toccare le persone che ricevono quelle "briciole"».

<sup>131</sup> Sul carattere operativo della carità, secondo cui essa non può rimanere mera intenzione spirituale ma deve invece coniugarsi con la missione salvifica concretamente organizzata dalla comunità ecclesiale secondo il volere di Cristo, suo fondatore, **S. BERLINGÒ**, *Nel silenzio del diritto. Risonanze canonistiche*, il Mulino, Bologna, 2015, p. 67, afferma che «la retta visione della carità può essere alterata da due eccessi: il primo è insito nell'identificazione con un solidarismo puramente umano e "terrestre"; il secondo è ravvisabile nella confusione con uno spiritualismo del tutto intimistico e astratto».



della Chiesa non è l'amore del prossimo in quanto tale, ma il servizio organizzato della carità, poiché un principio, quale è quello dell'amore, potrebbe innestarsi effettivamente nella struttura costituzionale della Chiesa solo laddove esso trovasse una traduzione giuridica idonea a consentirne una espressione organizzata e ordinata. Dunque, il diritto rappresenterebbe la modalità attraverso cui l'essenza della Chiesa si realizza concretamente e la carità potrebbe ben essere definita come la motivazione principale di tutto l'ordinamento canonico, l'elemento propulsore che vivifica la norma canonica e consente ai fedeli di oltrepassare la mera e insufficiente osservanza formale della stessa<sup>132</sup>.

E allora, mutuando solo qualche elemento dal modello organizzativo ecclesiale - che rimane assolutamente unico e incomparabile nel suo genere -, ogni singola comunità che agisce nel sistema di *sharing economy* declina questa nuova cultura economica, più onesta e solidale, secondo un peculiare e tipico orizzonte di senso, che orienta la specifica attività laburistica secondo un'organizzazione deontologicamente indirizzata a perseguire insieme il benessere personale e quello della collettività<sup>133</sup>.

A titolo meramente esemplificativo ci si può riferire a una serie di iniziative che mirano a coniugare l'interesse della singola *smart community* con il bene comune. Così, c'è chi tende a un consumo sostenibile, con minore impatto ambientale<sup>134</sup>, anche attraverso la valorizzazione della bio-

---

<sup>132</sup> N. FIORITA, *Dalla carità alle Caritas: un itinerario giuridico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 38 del 2016, p. 20. Sembra opportuno segnalare in questa sede A. ZAMBON, *Le attività caritative della Chiesa cattolica in alcuni concordati*, in *Arch. Giur. Filippo Serafini*, n. 3-4 del 2016, p. 555 ss.

<sup>133</sup> "Negli ultimi anni si è cercato di rendere conto di come le forme e i modi della politica si trasformano, di come la crisi conclamata delle istituzioni formali stia progressivamente dando luogo a una ripolitizzazione di pratiche e comportamenti tradizionalmente considerati irrilevanti sul piano politico, ma oggi sempre più in grado di incidere sulle forme del vivere comune. [...] È in questa chiave e in questa prospettiva che deve essere letto il potenziale delle tecnologie smart in quanto acceleratori di comportamenti virtuosi. Sta qui la loro forza dirompente, nel produrre valore sociale a partire dall'infinitamente piccolo": G. CRISTOFORETTI, R. FREGA, *Smart democracy*, cit., p. 16.

<sup>134</sup> Si pensi al *car o ride sharing*, che "rappresenta l'opportunità di trasformare un bene sottoutilizzato quale è oggi l'auto privata in un servizio per tutta la comunità, grazie alla possibilità di connettere più passeggeri lungo il tragitto e rendere la vettura accessibile a più persone in momenti diversi, a prezzi differenti": B. ARESE LUCINI, intervistata da L. MACI, *Come fare business con la sharing economy*, in *www.economyup.it*, 12 settembre 2014. Si pensi ancora al *tir sharing*, per mezzo del quale i tir che viaggiavano vacanti dopo aver consegnato la merce possono ora trasportare merce da altre aziende. In casi come questi è possibile risparmiare denaro e carburante, emettendo così meno smog, e





diversità, soprattutto delle aree più povere del pianeta<sup>135</sup>; c'è chi tenta di abbattere il paradosso dell'aumento della povertà e dello spreco alimentare realizzando innovative forme di distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari come le banche del cibo o i supermercati sociali (*food sharing*)<sup>136</sup>; c'è chi interviene sul grado di democraticità delle relazioni laburistiche, operando per uno sviluppo orizzontale dei rapporti tra imprenditori e lavoratori, secondo parametri di collaborazione e condivisione<sup>137</sup>; c'è chi tenta di far uscire dallo stato di solitudine in cui versano alcune persone, fornendo loro occasioni per sentirsi utili tramite l'inserimento in contesti che richiedono le loro abilità, esperienze, risorse e competenze<sup>138</sup>; c'è chi si occupa di rispondere alle esigenze abitative di

---

consentendo di far socializzare, per esempio, i pendolari che utilizzano l'auto insieme per lavoro o studio.

<sup>135</sup> In proposito **L. MACI**, *Sharing economy, 10 idee che funzionano*, in [www.economyup.it](http://www.economyup.it), 23 ottobre 2014, segnala "Starteed - Startup incubata da Working Capital, acceleratore di Telecom Italia, che fornisce tecnologia per le piattaforme di crowdfunding (raccolta fondi online)". Essa, fra le varie iniziative, ha anche «gestito una piattaforma di crowdfunding do-it-yourself per Slow Food per il progetto "100 orti" destinato a finanziare appunto 100 orti in Africa». Analogamente, **S. CICERO**, *Oltre Uber e Airbnb: le tre grandi opportunità di crescita che ci offre la sharing economy*, cit., segnala l'azienda «francese The Food Assembly che, basandosi su un meccanismo fortemente partecipativo che vede gli utenti attivamente identificare spazi e diventare "responsabili" per le loro comunità, sta cercando di globalizzare il concetto dei gruppi d'acquisto, rendendo "facile" supportare l'agricoltura locale e avere una alimentazione più sana e sostenibile».

<sup>136</sup> Si veda il *paper* di **L. MICHELINI** e altri, *The social value of the sharing economy: a classification of innovative models in the food industry*, XXVIII Sinergie Annual Conference Referred Electronic Conference Proceeding Management in a Digital World. Decisions, Production, Communication, University of Udine, 9-10 June 2016, CUEIM, Verona, 2016, in [www.sinergiejournal.eu/index.php/XXVIII/article/view/1292/987](http://www.sinergiejournal.eu/index.php/XXVIII/article/view/1292/987), che reca, alla fine, un'ampia sitografia e una corposa bibliografia.

<sup>137</sup> Cfr. **L. MACI**, *Come fare business con la sharing economy*, cit., secondo cui "la condivisione di contenuti online è un altro modo di declinare la sharing economy. Matteo Sarzana ha raccontato l'esperienza di Zooppa, di cui è recentemente diventato general manager: startup nata in H-Farm alcuni anni fa, si occupa di *content creation crowdsourced*, ovvero utilizza la forza di una community di più di 250.000 creativi per generare video, campagne, idee, virali, loghi ecc. ecc.", che vengono messi in contatto con brand, collaborando paritariamente con questi imprenditori.

<sup>138</sup> Si pensi, per esempio, ai tanti falegnami, idraulici, insegnanti, fabbri, cuochi, parrucchieri, ecc., che, ormai in pensione, si sentono in grado di mettere a disposizione la propria esperienza e/o l'utensileria e i locali di lavoro di cui dispongono. Si pensi, ancora, alle cc.dd. banche del tempo, che costituiscono ormai un consolidato "sistema in cui le persone scambiano reciprocamente attività, servizi, saperi". Si tratta di «libere associazioni tra persone che si auto-organizzano e si scambiano tempo per aiutarsi soprattutto nelle piccole necessità quotidiane». Sono "luoghi nei quali si recuperano le abitudini ormai perdute di mutuo aiuto tipiche dei rapporti di buon vicinato. Oppure si estende a persone prima sconosciute l'aiuto abituale che ci si scambia tra appartenenti



persone del ceto medio, le quali, soprattutto in questa fase di crisi, incontrano maggiori difficoltà nell'accedere ad affitti a prezzo di mercato (*home sharing*)<sup>139</sup>, ma nello stesso tempo non hanno i requisiti per accedere all'edilizia popolare (*social housing*)<sup>140</sup>; c'è chi vuole migliorare gli *input* tra

---

alla stessa famiglia o ai gruppi di amici". Le banche del tempo sono organizzate come istituti di credito in cui le transazioni sono basate sulla circolazione del tempo, anziché del denaro. La più grande differenza è che non si maturano mai interessi né in passivo e né in negativo! L'unico obbligo che si ha è il pareggiamento del conto». «Non è difficile immaginare l'ampia gamma di possibilità di scambi che si apre grazie a una organizzazione di intermediazione che permette scambi indiretti, sulla base della reciprocità, ma non solo della bilateralità come nel baratto, e differiti nel tempo, poiché si dà quando si può e si riceve quando si vuole. Si offrono e contemporaneamente si ricevono ore di compagnia, trovando persone che hanno i nostri stessi gusti. Chiunque in una banca del tempo è portatore di valori: si annullano le differenze fra giovane e anziano, ricco e povero, comunitario ed extracomunitario, disabile e normodotato, ognuno può portare qualcosa, e tutte le prestazioni hanno lo stesso valore, ovvero 1 ora": da [www.associazionenazionalebd.it/cosa-sono-le-banche-del-tempo](http://www.associazionenazionalebd.it/cosa-sono-le-banche-del-tempo). Si segnala da ultimo il d.d.l. (testo unificato n. 104 e abb., adottato come testo base alla Camera l'8 giugno 2017) che prevede l'impiego delle persone anziane per lo svolgimento di attività socialmente utili, quale strumento per promuovere politiche volte all'invecchiamento attivo.

<sup>139</sup> In proposito **L. MACI**, *Come fare business con la sharing economy*, cit., segnala il fenomeno di condivisione dell'appartamento posseduto da persone sole, realizzato grazie anche ad Airbnb, "popolare piattaforma internazionale che dà la possibilità di affittare alloggi da abitanti locali in 190 paesi". Il country manager per l'Italia, Matteo Stifanelli, «ha ricordato come la sharing economy non sia nuova ma in realtà "una modalità diffusa nel dopoguerra in un momento di crisi economica". A suo parere l'economia della condivisione si sta nuovamente imponendo ma stavolta "non si tornerà più indietro. L'home sharing - ha continuato - apporta numerosi benefici sia alle singole persone che alla società, che non sono soltanto benefici finanziari ma anche personali e sociali per tutti coloro che accolgono nelle loro case altre persone. Con 87.000 spazi disponibili e un milione di viaggiatori che hanno soggiornato in questi spazi in Italia, la nostra community sta crescendo sempre più velocemente ..."».

<sup>140</sup> "L'obiettivo principale di questa edilizia sociale è fornire alloggi con buoni o ottimi standard di qualità, a canone calmierato, che non superi il 25%-30% dello stipendio [del locatario]. Inoltre, il *social housing* è caratterizzato da progetti di tipo sociale che hanno lo scopo di far nascere comunità e sviluppare l'integrazione, come ad esempio l'utilizzo di spazi e servizi comuni tra gli abitanti. Per il suddetto motivo verranno destinati spazi comuni a uso esclusivo degli abitati gestiti dagli abitanti stessi attraverso associazioni costituite *ad hoc* (far parte di queste associazioni è condizione indispensabile per poter accedere agli alloggi). [...] Il *social housing* si rivolge a [...] famiglie di lavoratori non assunti a tempo indeterminato, studenti e immigrati, [...] nuclei famigliari a basso reddito, giovani coppie, anziani in condizioni economiche svantaggiate, studenti maggiorenni fuori sede": da [www.fondohsitaliacentrale.it/social-housing](http://www.fondohsitaliacentrale.it/social-housing). Per approfondimenti si segnalano **M. BREGLIA**, *Il social housing come modello di un welfare europeo*, Intervento del Presidente di Scenari Immobiliari a Urbanpromo, ottobre 2012, in [www.internews.biz/old/editoriale](http://www.internews.biz/old/editoriale); **A. PISANESCHI**, "Diritto all'abitazione" e housing sociale, in **AA. VV.**, *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, cit., vol. III, p. 1795 ss.; **C. LODI RIZZINI**,



domanda e offerta, permettendo d'interfacciare direttamente consumatori e produttori, dimodoché la collaborazione fra i due attori del ciclo economico possa condurre a un consumo più intelligente e responsabile, ma anche a una produzione sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale<sup>141</sup>; c'è chi valorizza l'esperienza di vita storicamente maturata dalla propria comunità territoriale, permettendone la condivisione mediante nuove forme di "turismo esperienziale"<sup>142</sup>; c'è chi tende a mettere in contatto le persone che vogliono investire denaro, senza mire di speculazione, con quelle che hanno bisogno di un prestito, ma non possono sopportare gli alti interessi applicati dalle banche<sup>143</sup>. Con

---

*Il social housing e i nuovi bisogni abitativi*, in **AA. VV.**, *Primo rapporto sul secondo welfare in Italia*. 2013, cit., p. 237 ss.

<sup>141</sup> In proposito **L. MACI**, *Come fare business con la sharing economy*, cit., rileva che «un campo di sperimentazione della sharing economy è l'agricoltura. "Anche il settore agroalimentare sta vivendo una forte accelerazione dei cambiamenti nei modelli di produzione e distribuzione" ha spiegato Marco Porcaro, CEO [Chief Executive Officer = amministratore delegato] di Cortilia, azienda che [...] dà la possibilità a tanti agricoltori di vendere i prodotti della propria terra online e agli amanti del mangiare sano di avere sulla propria tavola cibi freschi e genuini dal proprio territorio». Analogamente, **I. PAIS**, intervistata da **M. DI LUCCHIO**, *Che cos'è la sharing economy e perché è il ponte fra aziende e startup*, cit., menziona "il caso di Slowd, una piattaforma che permette a chi vuole acquistare un oggetto di design made in Italy di acquistarlo e di farselo produrre dall'artigiano più vicino in modalità a km zero".

<sup>142</sup> «I progetti di "turismo esperienziale" [...] si basano sul concetto di condivisione di esperienze di vita: persone che vivono in un territorio condividono la loro memoria, conoscenze ed esperienze dei luoghi in cui abitano. Con tecnologie molto semplici e investimenti pubblici ridotti gli abitanti di una comunità territoriale possono lasciare traccia della loro esperienza del luogo - i loro ricordi, la loro conoscenza - attraverso testi, foto, video che, grazie a un "QR code" possono essere fruiti dai visitatori. La comunità locale si ricostituisce simbolicamente attraverso questo racconto collettivo che si materializza nelle forme di una comunità virtuale e diventa pubblico. Inoltre, l'azione individuale si carica di valore tanto politico quanto economico: il contributo fornito da ciascuno contribuisce a creare una memoria condivisa, e al tempo stesso trasforma l'esperienza individuale in bene pubblico attraverso il value back economico portato dal turismo. Si ottiene dunque una duplice integrazione dell'esperienza di coloro che abitano un territorio: innanzitutto perché si tratta della loro propria esperienza; ma anche in quanto si tratta di una nuova esperienza che si co-costruisce attraverso la condivisione, anche con visitatori esterni»: **G. CRISTOFORETTI, R. FREGA**, *Smart democracy*, cit., p. 20.

<sup>143</sup> In proposito **L. MACI**, *Sharing economy, 10 idee che funzionano*, cit., segnala, tra le varie iniziative, "Prestiamoci": "È l'unica startup italiana autorizzata come finanziaria da Banca d'Italia per la gestione di una piattaforma di social lending (prestiti personali da privati a privati su Internet). In pratica su [www.prestiamoci.it](http://www.prestiamoci.it) le persone che vogliono investire denaro vengono messe in contatto con chi vuole ottenere un prestito per i più svariati motivi: per esempio per ristrutturare un appartamento, comprare un'auto, organizzare un matrimonio o pagarsi gli studi. In questo modo investire nel vantaggioso



riferimento a quest'ultimo punto va precisato che restano rigorosamente fuori dal virtuoso circuito di prestiti personali "da privati a privati su internet", i soggetti (usurai) che intendano sfruttare senza scrupoli situazioni favorevoli in danno di persone, famiglie, imprenditori, licenziati che, soprattutto con l'attuale crisi, stanno incrementando le aree di bisogno della popolazione<sup>144</sup>. Insomma, usando le tecnologie *social*, si creano opportunità di lavoro socialmente utile, ovvero si ricava un utile per sé e per la collettività facendo del bene.

In conclusione, in un'epoca di crisi economica, ecologica e morale, in cui le *élites* finanziarie globali sembrano non volersi accorgere degli alti livelli di disuguaglianza sociale, d'inquinamento e di egoismo, e, insensibili a qualunque monito della coscienza, continuano a perseguire solo il profitto<sup>145</sup>, un utilizzo etico della tecnologia come avviene nelle

---

mercato dei prestiti fra persone non è più caratteristica esclusiva delle banche, ma diventa accessibile a tutti. Prestiamoci si avvale di professionisti del settore e propone ai prestatori - che vogliono investire capitali e guadagnare - prestiti selezionati, mentre ai richiedenti offre tassi di interesse più bassi rispetto al mercato. L'obiettivo è quello di ottenere un rendimento maggiore del 6% annuo per tutti i prestatori".

<sup>144</sup> In tale contesto si segnala **I. PAIS, P. PERETTI, C. SPINELLI**, *Crowdfunding. La via collaborativa all'imprenditorialità*, Egea, Milano, 2014, che analizza l'innovativa modalità di raccolta fondi che si muove tra la folla e lo spazio della rete. Inoltre si segnala "Terzo Valore": "una piattaforma che consente alle persone - fisiche e giuridiche - di prestare denaro ai progetti Nonprofit in modo diretto, senza l'utilizzo di intermediari. Al tradizionale contributo che le persone possono dare al mondo del sociale - le donazioni - Terzo Valore aggiunge quindi la possibilità per chiunque di fare dei prestiti: dare del denaro alle organizzazioni Nonprofit che poi lo restituiranno con un tasso di interesse concordato. Le organizzazioni Nonprofit trovano su Terzo Valore una nuova forma di finanziamento dei propri progetti, che si aggiunge alle risorse pubbliche e a quelle offerte dalle banche. I progetti sociali - che dimostrano di avere i requisiti per salire sulla piattaforma - possono trovare qui risorse sia in forma di tradizionali donazioni che di prestiti da parte dei privati Sostenitori e delle aziende": da [www.terzovalore.com/terzovalore/l-iniziativa](http://www.terzovalore.com/terzovalore/l-iniziativa).

<sup>145</sup> Sui danni sociali e ambientali recati dal connubio fra tecnocrazia ed economia si sofferma Papa **FRANCESCO**, enciclica *Laudato si'*, cit., nn. 104-112: "È possibile, tuttavia, allargare nuovamente lo sguardo, e la libertà umana è capace di limitare la tecnica, di orientarla, e di metterla al servizio di un altro tipo di progresso, più sano, più umano, più sociale e più integrale. La liberazione dal paradigma tecnocratico imperante avviene di fatto in alcune occasioni. Per esempio, quando comunità di piccoli produttori optano per sistemi di produzione meno inquinanti, sostenendo un modello di vita, di felicità e di convivialità non consumistico. O quando la tecnica si orienta prioritariamente a risolvere i problemi concreti degli altri, con l'impegno di aiutarli a vivere con più dignità e meno sofferenze". Si vedano: **U. BIGGERI**, *Un commento dal punto di vista della finanza etica [alla Laudato si']*, in [www.nuovi-lavori.it](http://www.nuovi-lavori.it), newsletter n. 157 del 14 luglio 2015; **R. COPPOLA**, *Etica cattolica, debito e giustizia sociale in vista di un nuovo assetto internazionale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 25 del 2015; **L. DI SANTO**, *Dall'ecologia umana all'ecologia*



*smart communities*, appare un'ulteriore *chance* offerta all'umanità, e segnatamente ai Governi<sup>146</sup>, per innescare una conversione a stili di vita più attenti alla dignità dell'uomo e al bene comune<sup>147</sup>.

---

*ambientale. Prospettive di una teologia giuridica della natura*, in **AA. VV.**, *La tutela dell'ambiente. Un approccio multidisciplinare*, a cura di F. Pastore, Carocci, Roma, 2015, 305 ss.; **A. FUCCILLO, R. SANTORO**, *Diritto, Religioni, Culture*, cit., p. 163 ss.; **E. RISSO**, *Dalla crisi del capitalismo alla nuova economia comunitaria*, in **AA. VV.**, *L'Economia della Coesione nell'era della vulnerabilità*, a cura di P. Venturi, S. Rago, cit., p. 77 ss.; **G. RUTA**, *Una pedagogia nuova per una "economia di comunione". È possibile educare oggi all'economia "di comunione"? Come e a quali condizioni?*, in *Itinerarium*, 2012/50-51, p. 217 ss.; **S. ROLANDO**, *L'economia della creatività (en attendant l'Etat)*, relazione al Seminario di formazione "Dalla società dei due terzi all'alleanza fra meriti e bisogni", Fondazione Anna Kuliscioff, Milano, 26 novembre 2016, in *www.nuovi-lavori.it*, newsletter n. 191 del 14 marzo 2017; **AA. VV.**, *Da spazi a luoghi. Proposte per una nuova ecologia dello sviluppo*, a cura di P. Venturi, S. Rago, AICCON, Forlì, 2017.

<sup>146</sup> In questa prospettiva, da ultimo, il G7 dei Ministri del Lavoro, che si è svolto a Torino nel settembre 2017, si è impegnato, in un documento finale, ad "adottare un approccio inclusivo al mercato del lavoro, con particolare attenzione ai più deboli delle nostre società, per assicurare che nessuno sia lasciato indietro". È stata riservata, inoltre, particolare attenzione all'impatto dell'innovazione tecnologica sul mondo del lavoro e segnatamente sui "gruppi sociali particolarmente esposti alla perdita di un impiego e alla riduzione dei salari". A tal fine si è deciso di lanciare il Forum G7 del lavoro del futuro, una piattaforma per condividere strategie e scambiare buone pratiche ed esperienze positive. Il forum sarà gestito dall'OCSE, in collaborazione con l'OIL e coinvolgerà, tra gli altri, i responsabili politici, le parti sociali e gli analisti dell'innovazione.

<sup>147</sup> Cfr. il Rapporto **OXFAM**, cit., che propone un modello di Economia Umana in cui occorre, tra l'altro, l'intervento di Governi che incoraggiano l'innovazione tecnologica a condizione che vada a beneficio di tutti e non persegua esclusivi interessi di mercato. Anche nelle trasformazioni del mondo del lavoro, è fondamentale che i decisori politici pongano particolare attenzione nel soppesare i benefici e i rischi nel lungo periodo dati da un crescente uso delle tecnologie in sostituzione del lavoro umano. È improcrastinabile che i Governi incentivino la transizione verso l'uso di energie rinnovabili per il funzionamento della nostra economia. I Governi promuovano altresì lo sviluppo guardando a una molteplicità di indicatori relativi al benessere dei cittadini e non soltanto alla crescita economica misurata attraverso il PIL. È necessario infatti poter cogliere l'effettiva distribuzione di redditi e ricchezza all'interno di un Paese e non misurare soltanto la dimensione dell'attività economica complessiva. È altresì fondamentale contabilizzare i costi ambientali così da poter meglio salvaguardare il pianeta per le generazioni future, e integrare quelle attività a oggi non contemplate nel PIL come ad esempio il lavoro di cura non retribuito che pure è parte fondamentale del funzionamento delle nostre economie. Si veda **F. MOSTACCI**, *Mef: nel Def, esordio con infortunio del Bes*, in <https://ilfoglietto.it>, 3 maggio 2017, in cui si evidenzia come nel Documento di economia e finanza (Def) 2017, ci sia «l'interessante novità del Benessere equo e sostenibile (Bes). Non senza enfasi, si legge nel Def che "l'Italia è il primo Paese dell'Unione europea e del G7 dove il Governo è tenuto a valutare in maniera sistematica, ex ante ed ex post, l'impatto delle politiche sulle diverse dimensioni del benessere". Il passaggio non è affatto irrilevante. Anche se negli anni a venire il Pil resterà al centro



Rilevata, quindi, l'urgenza di questa metanoia del genere umano, appare necessario che le istituzioni pubbliche incentivino le varie comunità della *sharing economy*, varando politiche atte, da un lato, a scoraggiare gli avidi modelli capitalistici a notevole impatto sociale<sup>148</sup>, e dall'altro, per contro, ad agevolare la diffusione dei modelli di creazione e distribuzione del valore; badando peraltro che questi siano condivisi<sup>149</sup> e

---

delle politiche economiche, si inizierà almeno a tener conto degli effetti della crescita economica nei confronti delle altre dimensioni che rappresentano la qualità della vita, in primo luogo sociali e ambientali».

<sup>148</sup> Si veda **L. BOBBA**, *Una legislazione promozionale e sussidiaria per la costituzionalizzazione degli attori della società civile*, in **AA. VV.**, *L'Economia della Coesione nell'era della vulnerabilità*, cit., p. 29 ss. Questa positiva esperienza di economia solidale, nata dall'intuito e dalla buona volontà di comunità eticamente orientate, se opportunamente valorizzata e regolata dalle istituzioni, potrebbe rappresentare l'ossatura di un più ampio modello economico che risponda maggiormente alle istanze provenienti dall'etica. Si potrebbe, in prospettiva, pervenire a una economia fondata su un sistema globale di libero scambio tra soggetti collettivi, caratterizzati ognuno da un proprio patrimonio assiologico, che declina peculiarmente il principio di solidarietà, e che mettono in pratica attraverso l'esercizio della loro specifica attività economica. Sarebbe utile un trattato internazionale *ad hoc*, valido per tutto il pianeta, e non solo per singole aree, come è invece attualmente previsto per il TPP (Trans-Pacific Partnership), un trattato di libero scambio, approvato il 5 ottobre 2015, e limitato agli USA e 11 Paesi del Pacifico, e per il TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), che avrebbe legato gli USA all'Unione europea, ma che ora, dopo l'elezione a presidente degli USA del "protezionista" Trump, appare "congelato": **R. CALVANO**, *Chi ha paura dei TTIP Leaks? Brevi spunti sulla tutela dell'ambiente e di altri "beni comuni" tra prospettiva europea, internazionale e problemi di riassetto del regionalismo*, in *www.osservatorioaic.it*, n. 2 del 2016; **C. SALVI**, *Trattato transatlantico, espropriazione indiretta e costo dei diritti*, in **AA. VV.**, *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, cit., vol. III, p. 2228 ss.; **M. MORVILLO**, *Quanta (e quale) trasparenza nella negoziazione del Transatlantic Trade and Investment Partnership?*, in *www.forumcostituzionale.it*, 16 marzo 2016. Purtroppo, entrambi i trattati sono molto distanti dai principi etico-economici illustrati nel testo, non smarcandosi dalla tendenza ad affermare un "diritto commerciale globale, paradigma monopolistico, iperprivatistico, spesso informale di un nuovo ordine che si presenta così in-civile": **E. DIENI**, *Diritto & Religione vs. "nuovi" paradigmi. Sondaggi per una teoria postclassica del diritto ecclesiastico civile*, a cura di A. Albisetti, G. Casuscelli, N. Marchei, Giuffrè, Milano, 2008, p. 3.

<sup>149</sup> "Sempre più stringente è, infatti, la necessità di uscire da modelli di produzione del valore che contemplano una *logica verticale* secondo cui i *soggetti for profit* generano valore economico, i *soggetti della società civile* producono beni relazionali e le *istituzioni pubbliche* creano beni pubblici": **P. VENTURI, S. RAGO**, *Introduzione*, cit., p. 5. Si veda **P. OULD AHMED**, *What does 'solidarity economy' mean? Contours and feasibility of a theoretical and political project*, in *Business Ethics: A European Review*, in <http://onlinelibrary.wiley.com>, 2 giugno 2014, che riesamina il significato, a livello teorico e politico, della "social and solidarity economy" (SSE), i cui sostenitori auspicano una più ampia solidarietà e una maggiore giustizia sociale nelle relazioni economiche. Cfr. **E. RANCI ORTIGOSA**, *L'economia dell'inclusione*, in *www.nuovi-lavori.it*, newsletter n. 191 del 14 marzo 2017.



tengano conto delle esigenze di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali (*green economy*)<sup>150</sup>.

## 5 - La nuova sensibilità deontologica nel mondo finanziario: le banche etiche e la finanza islamica

Sembra opportuno annoverare in questa sorta di “ rassegna ” dei variegati impegni laburistici, deontologicamente rivolti non più all’*oeconomicus* corporativismo professionale bensì alla democratica cooperazione interculturale finalizzata a migliorare le sorti dell’umanità, alcune iniziative finanziarie eticamente orientate.

Vanno, in primo luogo, analizzate le cc.dd. banche etiche, cioè quelle imprese particolari che si impegnano in vari modi a sostenere economicamente la multiforme attività volontaristica o le iniziative meritorie di aziende civilmente impegnate, nonché “ a dare credito ” a persone non abbienti e impossibilitate ad accedere ai tradizionali canali bancari di finanziamento.

Tali banche etiche sono composte da gruppi di soggetti che esprimono nuovi modelli organizzativi finanziari ad alta sensibilità sociale, “ rispolverando ” a volte una storica e vitale tradizione mutualistica

---

<sup>150</sup> Si veda, da ultimo, la L. 4 novembre 2016, n. 204 “ Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 ”, e in dottrina, **G. D’ERCOLE**, *Le relazioni industriali nella Green Economy*, in *www.nuovi-lavori.it*, newsletter n. 158 del 15 settembre 2015; **M. PASQUETTI**, *Ambiente e politiche di marketing: innovazione sostenibile e rischio greenwashing*, in **AA. VV.**, *Economia, ambiente e sviluppo sostenibile*, cit., p. 160 ss.; **L. SANTORO**, *Green economy e green jobs: una sfida al futuro*, in *www.nuovi-lavori.it*, newsletter n. 183 dell’8 novembre 2016. Secondo **R. DICKMANN**, *Le prospettive del concetto di “ ecosistema ” di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., nella tutela costituzionale dei diritti*, in *www.osservatorioaic.it*, 11 marzo 2016, « posto che alla luce delle riflessioni della dottrina e della giurisprudenza l’accezione primaria di ecosistema si risolve in quella di “ equilibrio ecosistemico ”, una lettura valoriale della disposizione costituzionale in questione [...] consente di individuarvi la base per infondere alla prospettiva di tutela dell’ambiente anche una vocazione “ solidale ”, ampliandone l’orizzonte a una dimensione che correli persona e ambiente oltre quella biologica dell’ecosistema ambientale, in modo da mettere a fuoco i due “ poli ” - natura e persona umana - di una possibile valutazione costituzionale a titolo di “ bilanciamento ”, ove sorgano questioni tra i valori in gioco ». Secondo l’A., infine, la posizione del singolo soggetto giuridico rispetto ai beni ambientali deve qualificarsi in termini giuridici: “ non potendo dirsi di possesso, se ne può parlare come originale titolo di detenzione al solo scopo di fruirne in una dimensione responsabile e solidale di interazione del soggetto sia rispetto all’ambiente sia rispetto agli altri fruitori. Questa relazione così giuridicizzata non può non responsabilizzare i singoli detentori ”.



e di finanza popolare, non orientata strenuamente o solo al profitto. In sostanza, tali gruppi imprenditoriali mettono buona parte dei propri capitali, nonché le loro capacità professionali e attitudini personali, a disposizione di: cooperative sociali; associazioni ambientaliste; imprese dedite all'agricoltura biologica o al disinquinamento o allo sviluppo del commercio equo e solidale; attivisti per la pace e la giustizia; iniziative culturali o ricreative e sportive; centri di gestione del c.d. micro-credito in favore di famiglie e piccoli imprenditori in difficoltà momentanee<sup>151</sup>; intraprese per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, ecc. Peraltro, al fine di evitare il disperdersi in mille rivoli dell'impegno finanziario, spesso ci si concentra su un itinerario ragionevolmente omogeneo dal punto di vista etico. Così, ogni banca etica si specializza in un prevalente indirizzo di finanziamento dell'impegno etico-sociale (che può essere, per esempio, il Terzo settore<sup>152</sup>, oppure può trattarsi del

---

<sup>151</sup> La prima banca al mondo a effettuare prestiti ai più poveri basandosi non già sulla solvibilità, bensì sulla fiducia, è stata la Grameen Bank, fondata nel 1976 da M. Yunus. Questi è stato l'ideatore e realizzatore del microcredito moderno, ovvero di un sistema di piccoli prestiti destinati a imprenditori troppo poveri per ottenere credito dal sistema bancario tradizionale. Yunus, per i suoi sforzi in questo campo ha vinto il premio Nobel per la pace 2006. Il 12 luglio 2014, ha tenuto in Italia, presso la Camera dei deputati, una *lectio magistralis* sul *social business*. La Grameen Bank ha implementato la sua offerta, realizzando soluzioni diversificate per il finanziamento delle piccole imprese e offrendo oltre al microcredito, anche mutui per la casa nonché servizi di consulenza nella gestione dei capitali di rischio e, alla stregua di ogni altra banca, di gestione dei risparmi. Il successo della Grameen ha ispirato numerose altre iniziative del genere nei Paesi in via di sviluppo e anche in alcune economie avanzate, ove l'attuale crisi economica ha ampliato il bacino di utenti di tale finanziamento sociale. Sul microcredito si segnalano: **L. BECCHETTI**, *Il microcredito*, il Mulino, Bologna, 2008; **C. LAPI**, *Libertà religiosa ed economie alternative. Spunti di ricerca*, in **AA. VV.**, *Libertà di espressione e libertà religiosa in tempi di crisi economica e di rischi per la sicurezza*, cit., p. 245 ss.; nonché MECC - Microcredito per l'economia civile e di comunione, che è un soggetto di finanza etica per l'attività di microcredito, strutturato nella forma di società cooperativa e nato grazie alla collaborazione tra le più importanti reti dell'economia civile e solidale italiane ed europee. MECC opera secondo quanto previsto dagli artt. 1, 2 e 4 del D.M. 17 ottobre 2014, n. 176 "Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385" (Testo Unico Bancario): da [www.mecc-italia.eu](http://www.mecc-italia.eu).

<sup>152</sup> In proposito si segnala, emblematicamente, la pregevole esperienza condotta da "Terzo Valore" con "Banca Prossima". «Banca Prossima è la banca del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata esclusivamente al mondo Nonprofit laico e religioso. [...] La rivoluzione di Terzo Valore nasce proprio dalla spinta di Banca Prossima per aumentare le risorse del Terzo Settore: mettendolo in rete e premiando i progetti più sostenibili con l'accesso a un credito mai pensato prima, quello dei Sostenitori, per la prima volta diventati "banchieri sociali". [...] "Banca Prossima ha come fine la creazione di valore sociale [...]. A tale scopo sosterrà con il credito le migliori iniziative Nonprofit per i servizi





*Welfare* civile<sup>153</sup> o di quello di Seconda generazione<sup>154</sup>), che codifica nel

---

alla persona, la diffusione della cultura e dell'istruzione, la fruizione e la protezione dell'ambiente e dell'arte, l'accesso al credito e al lavoro" (Art. 4 dello Statuto di Banca Prossima). Banca Prossima vuole assicurare il massimo livello di servizio e una capacità nuova di far crescere le migliori iniziative, spesso penalizzate dai criteri convenzionali di valutazione bancaria: per questo si è dotata di uno strumento innovativo, un modello di rating che considera le peculiarità delle organizzazioni Nonprofit. È stato creato un Fondo per lo sviluppo dell'impresa sociale al quale si versa ogni anno almeno la metà degli utili. Il Fondo ci consente di erogare credito ai progetti più belli ma più difficili. Sulle linee guida di utilizzo del Fondo è chiamato a esprimersi un Comitato di Solidarietà e Sviluppo formato da personalità appartenenti al mondo Nonprofit: autorevoli, rigorose, indipendenti»: da [www.terzovalore.com/terzovalore/banca-prossima](http://www.terzovalore.com/terzovalore/banca-prossima). Cfr. **S. STANZANI**, *La dimensione etica e il problema della specificità del Terzo Settore*, in *Sociologia e politiche sociali*, 2016/1, p. 161 ss., secondo cui le relazioni sociali vissute nel c.d. Terzo settore sembrano potenzialmente capaci di generare attitudini etiche.

<sup>153</sup> Tale nuovo *welfare* che affianca il *welfare-State* dovrebbe concorrere a realizzare una società che, nell'essere più giusta, "non umilia i suoi membri distribuendo loro benefici anche generosi, ma negando al tempo stesso la loro autonomia. La via societaria al *welfare* postula che si pensi ai cittadini come ad agenti responsabili e pertanto che compito irrinunciabile di un *welfare* declinato in forme civili sia non solo assicurare la fornitura di beni e servizi, ma anche promuovere tutte quelle forme di azione collettiva che hanno effetti pubblici; postula cioè il superamento dell'errata concezione che identifica la sfera del pubblico con quella dello stato. È per questa ragione di fondo che il modello di *welfare* cui tendere - il *welfare* civile - abbisogna che la società civile si organizzi (e si acconci) per diventare un attore credibile nel disegno e nella erogazione dei vari istituti del benessere. Da qualche tempo la Fondazione Zancan va meritoriamente insistendo sulla necessità di transitare da un *welfare* redistributivo, quale è stato finora il nostro *welfare state*, a un *welfare* generativo. Quest'ultimo, attraverso la responsabilizzazione e la valorizzazione dei portatori di bisogni è in grado, per un verso, di rigenerare le risorse necessarie e, per l'altro verso, di superare il paternalismo assistenzialistico, tipico del tradizionale *welfare state*": **S. ZAMAGNI**, *L'evoluzione dell'idea di welfare: verso il welfare civile*, Short Paper 2015/8, in [www.aicon.it](http://www.aicon.it), che segnala **T. VECCHIATO**, *Verso un welfare generativo: da costo a investimento*, in *Prospettive Sociali e Sanitarie*, 2013/3; **FONDAZIONE ZANCAN**, *Rigenerare capacità e risorse. Rapporto 2013*, il Mulino, Bologna, 2013. In argomento si segnala, da ultimo, il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".

<sup>154</sup> Sulle plurime iniziative sintetizzate col nome di "Secondo *welfare*" si vedano: **AA. VV.**, *Secondo rapporto sul secondo welfare in Italia. 2015*, a cura di F. Maino, M. Ferrera, Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, Torino, 2015; **CARITAS ITALIANA**, *Dopo la crisi, costruire il welfare*, Rapporto 2015 sulle politiche contro la povertà in Italia, presentato il 15 settembre 2015 a Roma, presso la sede di Caritas italiana; **M. CONCLAVE**, *Crescono le prospettive del secondo welfare*, in [www.nuovi-lavori.it](http://www.nuovi-lavori.it), newsletter n. 164 del 9 dicembre 2015, secondo cui il SW si distingue «da altre categorie quali *welfarecommunity*, *welfare mix*, per un connotato di maggiore generalità (si riferisce a più ambiti previdenza, sanità, assistenza, formazione), di immediata e chiara correlazione con il normale concetto di primo *welfare state*, quello pubblico (interviene sui fabbisogni dove questo è più lacunoso), di confini dinamici del proprio "territorio" (sempre pronto ad allargarsi a realtà privatistiche in grado di dare risposte ai sempre mobili bisogni sociali),



proprio statuto e da cui emerge il grado e il tipo di eticità sottostante.

Attraverso tale codice deontologico, ciascun gruppo di compartecipi nell'erogazione di questa meritevole forma di finanza, si impegna a seguire i valori etici che informano la propria specifica azione di raccolta e investimento alternativo del risparmio. Gli utenti che vogliono avvalersi delle offerte bancarie cc.dd. etiche possono, per esempio, accendere conti correnti il cui rendimento è parzialmente devoluto in favore di enti, associazioni od organizzazioni che si impegnano nell'attuazione di progetti di aiuto alla ricerca medica o all'infanzia abbandonata o a chi versa in condizioni disumane o a chi è dedito alla salvaguardia ambientale o a chi gestisce comunità di recupero dalle "dipendenze" (droga, alcool, gioco, ecc.). È altresì possibile acquistare prodotti finanziari eticamente sensibili, come obbligazioni emesse dalla Banca Mondiale<sup>155</sup> o fondi comuni d'investimento caratterizzati da un tema di particolare valore etico-sociale come quello di sostenere imprese che: non producono sostanze inquinanti o tabacchi o alcolici o farmaci lesivi del diritto alla vita; non fabbricano armi né traggono profitto dal loro traffico; non sfruttano il lavoro minorile né

---

di ampliamento dei suoi protagonisti - certo associazionismo, società civile, ma anche "il welfare privato tout court (per esempio quello assicurativo) nonché quello aziendale e contrattuale"».

<sup>155</sup> «La Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS), generalmente nota come "Banca Mondiale", fu costituita nel 1944 con il compito di finanziare la ricostruzione dell'Europa dopo il secondo conflitto mondiale. Oggi la missione della Banca Mondiale è di collaborare con i paesi a reddito medio per ridurre la povertà e promuovere una prosperità diffusa, erogando finanziamenti e favorendo l'istruzione. La Banca Mondiale promuove lo sviluppo sostenibile, la riduzione della povertà e la crescita in numerosi settori, tra cui l'agricoltura e la sicurezza alimentare, l'istruzione, l'energia, la finanza, il commercio e l'industria, la sanità e i servizi sociali, la legislazione e la governabilità, i trasporti, l'acqua e l'igiene. I progetti della Banca Mondiale sono sottoposti a rigorosi controlli e procedure d'approvazione, tra cui un'analisi preliminare per comprenderne gli impatti economici, sociali e ambientali»: da [www.obbligazionisostenibili.org/worldbank/uso-dei-proventi](http://www.obbligazionisostenibili.org/worldbank/uso-dei-proventi). Anche alcune banche tradizionali si sono ritagliate uno spazio dedicato con competenza ed esperienza specifica alle esigenze finanziarie degli ormai numerosi e complessi organismi del Terzo Settore. Un esempio dell'attenzione che il settore bancario rivolge al mondo no profit è offerto dall'"Osservatorio UBI Banca su Finanza e Terzo Settore", che, in collaborazione con AICCON-Ricerca, conduce annualmente un'indagine campionaria mirata ad approfondire la conoscenza degli enti *de quibus*. L'indagine del marzo 2016 ha messo in luce la continuità e la stabilità delle relazioni tra banche e Terzo Settore, i cui enti più rilevanti mostrano un elevato grado di fidelizzazione con la propria banca, o con le proprie banche. La sesta edizione, del marzo 2017, invece, conduce l'Indagine sui fabbisogni finanziari di cooperative sociali e associazioni e, quindi, sul rapporto intrattenuto da queste con la Pubblica Amministrazione e con il sistema del credito.



obliterano le garanzie sindacali; non organizzano né promuovono giochi d'azzardo o spettacoli pornografici; non intrattengono rapporti commerciali con Paesi ove vengono conculcati i diritti umani; si impegnano nel recupero delle opere artistiche o nella salvaguardia dei beni culturali; operano nel settore del riciclaggio dei rifiuti o studiano e realizzano forme alternative di produzione di energia o nuovi strumenti per la depurazione di aria e acqua; ecc.

Tra l'altro, evitando che persone in difficoltà economiche si rivolgano a usurai, o che certi imprenditori smaltiscano i propri rifiuti con mezzi illeciti, si combatte la criminalità organizzata e le cc.dd. eco-mafie, svolgendo così un'efficace cooperazione con le istituzioni civili nell'osteggiare il malaffare e nel moralizzare la società.

Come si può notare, non sussiste in questo settore una pluralità di gestioni finanziarie, tutte ispirate da uno stesso tipo di indirizzo etico, bensì una varietà di strategie d'investimento, ognuna riferentesi a un proprio originale tipo di orientamento assiologico deontologicamente vissuto da imprenditori credenti, non credenti, diversamente credenti<sup>156</sup>.

Tale articolata ispirazione etica delle intraprese finanziarie è destinata ad ampliarsi maggiormente in seguito al progressivo consolidamento della globalizzazione, che immette costantemente nel sistema commerciale

“comportamenti microeconomici di individui e comunità aventi esigenze e obiettivi economici diversi, differenti concezioni di solidarietà sociale, variabili nozioni di rischio finanziario ed economico, cognizioni alternative di correttezza e buona fede contrattuale, inconsueti criteri organizzativi delle attività imprenditoriali e societarie”<sup>157</sup>.

---

<sup>156</sup> Sulla c.d. finanza etica in dottrina si segnalano: **M. ATRIPALDI**, *Il risparmio finalizzato agli investimenti socialmente rilevanti nell'ordinamento italiano. I. Dalle prime forme di risparmio alla Costituzione del '48*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2009; **L. BANDERA**, *La finanza sociale come leva di sviluppo e innovazione*, in **AA. VV.**, *Primo rapporto sul secondo welfare in Italia. 2013*, cit., p. 215 ss.; **F. FRENI**, *La finanza etica e l'Ethical Index Euro*, in *Dir. eccl.*, 2002, I, p. 84 ss.; **M. PARISI**, *Principio di sussidiarietà orizzontale e finanza etica: due nuovi strumenti operativi per le formazioni sociali religiose?*, in **AA. VV.**, *Federalismo fiscale, principio di sussidiarietà e neutralità dei servizi sociali erogati. Esperienze a confronto*, a cura di A. De Oto, F. Botti, Bononia University Press, Bologna, 2007, p. 527 ss. Più in generale si segnala il volume di **AA. VV.**, *Religioni & Economie. Idee ed esperienze*, a cura di M.C. Giorda, S. Palmisano, M.G. Turri, Mimesis, Milano-Udine, 2014, nonché **U. BIGGERI**, *Il valore dei soldi. Banche, finanza ed etica oltre il mito della crescita*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2014.

<sup>157</sup> **G. ANELLO**, *Deontologie religiose, cultura economica e rapporti contrattuali*, cit., p. 5.



Riguardo proprio a queste nuove istanze di partecipazione all'impegno finanziario eticamente caratterizzato, al di là della costante e sempre feconda azione esercitata evangelicamente<sup>158</sup> attraverso i molteplici gruppi cristianamente ispirati<sup>159</sup> - che però alle nostre latitudini non può certo considerarsi una novità, operando caritatevolmente da secoli<sup>160</sup> -, una particolare attenzione va riservata, in questa sede, alla

---

<sup>158</sup> Sulla peculiare motivazione fideistica che identifica l'agire solidale della Chiesa cattolica si veda il *motu proprio* sul servizio della carità *Intima Ecclesiae natura*, dell'11 novembre 2012, in cui **BENEDETTO XVI** ha affermato che, "nell'attività caritativa, le tante organizzazioni cattoliche non devono limitarsi a una mera raccolta o distribuzione di fondi, ma devono sempre avere una speciale attenzione per la persona che è nel bisogno e svolgere, altresì, una preziosa funzione pedagogica nella comunità cristiana, favorendo l'educazione alla condivisione, al rispetto e all'amore secondo la logica del Vangelo di Cristo. L'attività caritativa della Chiesa, infatti, a tutti i livelli, deve evitare il rischio di dissolversi nella comune organizzazione assistenziale, divenendone una semplice variante". Ancora prima **GIOVANNI PAOLO II**, enciclica *Sollicitudo rei socialis*, del 30 dicembre 1987, n. 31, aveva affermato che "di fronte ai casi di bisogno, non si possono preferire gli ornamenti superflui delle chiese e la suppellettile preziosa del culto divino; al contrario, potrebbe essere obbligatorio alienare questi beni per dar pane, bevanda, vestito e casa a chi ne è privo". Infine, Papa **FRANCESCO** ha, sin dall'inizio del suo pontificato e poi ripetutamente, richiamato la necessità di una Chiesa povera in senso francescano: "È necessario seguire la via della povertà, che non è la miseria - questa è da combattere - ma è il saper condividere, l'essere più solidali con chi è bisognoso" (Assisi, 4 ottobre 2013).

<sup>159</sup> Per esempio, la Chiesa cattolica si sta facendo promotrice, soprattutto in questo periodo di crisi economica e finanziaria, di vari fondi per le famiglie e per i lavoratori: si veda **G. CASUSCELLI**, *La crisi economica e la reciproca collaborazione tra le Chiese e lo Stato per "il bene del Paese"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., ottobre 2011, p. 20 anche nelle note. In particolare si segnala nella diocesi di Rimini, con la collaborazione della Confindustria locale, l'istituzione «di un fondo di garanzia appoggiato alla banca etica locale (Etibanca, la seconda d'Italia). Tale fondo di garanzia consente a Etibanca di concedere prestiti fino a 10 mila euro a chi è caduto in disgrazia e non riesce a ottenere prestiti dalle banche per risollevarsi. [...] Oltre ad aver un valore in sé ha un valore simbolico. Simbolo significa etimologicamente "ciò che unisce". [...] Il simbolo è più importante ancora dell'iniziativa concreta perché va ad aggregare altre forze sullo stesso fronte, crea un effetto di moltiplicazione, fa capire che voler bene alla gente non è fare solo elemosina»: **S. ZAMAGNI**, intervistato da **F. ANFOSSI**, in *Famiglia cristiana*, 2009/14, p. 40 s., che precisa: «L'elemosina va adottata solo nei casi di stringente necessità poiché "l'elemosina aiuta a sopravvivere ma non a vivere [...]". È una questione di dignità». "Il rischio del paternalismo è di creare solo delle dipendenze". Sembra opportuno segnalare in questa sede *Etica e finanza per uno sviluppo solidale: il contributo della Chiesa*, in **E. PREZIOSI**, *Una sola è la città. Argomenti per un rinnovato impegno politico dei credenti*, Ave, Roma, 2014, p. 333 ss.; **S. FIGUERA**, *The Banking System as an Instrument for the Progress of Social Economy According to Giuseppe Toniolo*, in *Riv. It. degli Economisti*, 2014/3, p. 421 ss.; **N. FIORITA**, *Dalla carità alle Caritas*, cit.

<sup>160</sup> Va sottolineato, peraltro, che la carica innovativa di Papa **FRANCESCO** si spinge, su questo punto dell'aiuto ai più bisognosi, fino ad attivare una "rivoluzione" nelle stesse



sempre più crescente e apprezzata presenza della finanza islamica<sup>161</sup>. Essa è infatti caratterizzata “congenitamente” da comportamenti economici non

---

finanze vaticane, arrivando a progettare, con la riforma economica, nell’ambito di quella più ampia della Curia romana, una sempre maggiore caratterizzazione di esse come finanza etica. Si vedano il *motu proprio* “Fidelis dispensator et prudens” per la costituzione di una nuova struttura di coordinamento degli Affari economici e amministrativi della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, del 24 febbraio 2014, e il *motu proprio* “I beni temporali” circa alcune competenze in materia economica-finanziaria, del 4 luglio 2016. In dottrina si segnalano: **E. BANI**, *La disciplina vaticana sulla vigilanza e sulla regolamentazione prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2014/1, p. 461 ss.; **A. BETTETINI**, *Considerazioni introduttive alla nuova normativa vaticana in materia finanziaria*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, fasc. 3, 2014, p. 363 ss.; **D. DURISOTTO**, *Euro e Stato Città del Vaticano. I Rapporti di valutazione e di avanzamento MONEYVAL e la riforma della legge sulla prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo*, in *www.osservatorioaic.it*, n. 1 del 2014; **AA. VV.**, *Finanze vaticane e Unione europea*, a cura di E. Bani, P. Consorti, il Mulino, Bologna, 2015. Sulla dinamica delle relazioni tra enti ecclesiastici e mondo economico-finanziario internazionale, relativamente alla gestione dei beni, si segnala la lettera circolare della **CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA**, del 2 agosto 2014, contenente le *Linee orientative per la gestione dei beni negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica*, sulle quali si vedano **M. MASOLO**, *Congregazioni e banche*, in *Non profit*, 2015/2, p. 142 ss., e **P. MELE**, *Vaticano, trasparenza finanziaria e piano anti-crisi da Brexit. Intervista ad Angelo Paletta*, in <http://confini.blog.rainews.it/2016/06/24/>. Infine vedi **C. ELEFANTE**, *Enti ecclesiastici-religiosi e Terzo settore tra questioni aperte e prospettive di riforma: sviluppi recenti*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2016/3, p. 581 ss.

<sup>161</sup> Sul generale apprezzamento del sistema di finanza islamica, **F. SORVILLO**, *Pene canoniche, sanzioni islamiche e modelli economico-speculativi: i diritti religiosi a sostegno della finanza etica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 8 del 2016, p. 6, ritiene che sia “la diretta operatività dei precetti religiosi a contribuire al suo complessivo appeal talvolta anche nei confronti di fedeli di altre confessioni, o addirittura verso i non credenti. Ciò appare tanto vero se si considerano i freddi dati statistici che evidenziano come il sistema islamico sia previsto in forte espansione, e che negli ultimi anni numerosi paesi nei quali la religione islamica non è maggioritaria hanno introdotto strumenti finanziari *Sharia compliant*”. Anche la dottrina si sta sempre più interessando alla finanza islamica: **G. ANELLO**, *Deontologie religiose, cultura economica e rapporti contrattuali*, cit., in specie p. 6 ss.; **M. D’ARIENZO**, *I fondamenti religiosi della finanza islamica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 25 del 2012; **M. GRADOLI**, **M. DEL CARMEN DE LA CRUZ**, **P. SÁNCHEZ GONZÁLEZ**, *Vie d’inclusione dei musulmani in Europa: marketing halal e banca islamica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 24 del 2016; **P. GRECO**, *Le banche islamiche: la richiesta dei fedeli immigrati. Strumenti, compatibilità*, in **AA. VV.**, *Simboli e pratiche religiose nell’Italia “multiculturale”. Quale riconoscimento per i migranti?*, a cura di A. De Oto, Ediesse, Roma, 2010, p. 109 ss.; **R. HAMAUI**, **M. MAURI**, *Economia e finanza islamica*, il Mulino, Bologna, 2009; **G.M. PICCINELLI**, *Banche islamiche in contesto non islamico. Materiali e strumenti giuridici*, Istituto per l’Oriente “C.A. Nallino”, Roma, 1996; **M. RISPOLI FARINA**, *Il doppio volto delle banche islamiche. Prospettive di sviluppo in un modello poliedrico*, in *www.innovazioneDiritto.unina.it*, newsletter n. 8 del



egoistici ma solidali, dettati da precetti fideistici che, nel contesto essenzialmente monista dell'Islam, coincidono grosso modo con le norme del diritto islamico<sup>162</sup>.

“L'Islam, in particolare, dedica una rilevante attenzione al rapporto dell'uomo con i beni e con la ricchezza, al punto che secondo alcuni autori esisterebbe un vero e proprio modello economico scaturito dal Corano a cui deve ispirarsi l'azione del buon fedele islamico. Un modello vivo, niente affatto confinato in un lontano passato o nel chiuso delle moschee, posto [...] che la relazione tra economia e religione sia divenuta del tutto evanescente nel mondo occidentale e cristiano (dove per l'appunto la tendenza è stata quella di separare i due fenomeni e di tenerli, almeno fino a qualche tempo fa, il più possibile distinti) ma non certo nel mondo islamico, in cui i principi [religiosi] condizionano fortemente gli istituti giuridici, le strategie macroeconomiche, i comportamenti e le abitudini dei singoli fedeli”<sup>163</sup>.

---

giugno 2009; **A. VALLETTA**, *Canoni religiosi e modelli finanziari: argini alla crisi e sostegno allo sviluppo economico*, in **AA. VV.**, *Libertà di espressione e libertà religiosa in tempi di crisi economica e di rischi per la sicurezza*, cit., p. 321 ss. Infine si segnalano: il rapporto, di maggio 2008 n. 329, del Senato francese “La finance islamique en France: quelles perspectives?”, in *www.olir.it*, ottobre 2008; la pubblicazione della **BANCA D'ITALIA**, *Finanza islamica e sistemi finanziari convenzionali. Tendenze di mercato, profili di supervisione e implicazioni per le attività di banca centrale*, in *www.olir.it*, giugno 2011.

<sup>162</sup> “Sotto questi profili, nonostante posizioni piuttosto nette siano rintracciabili nel discorso sociale della Chiesa cattolica e maggiormente nelle posizioni dell'attuale pontificato, vanno ugualmente rilevate sostanziali differenze con gli ordinamenti musulmani ove sono tutt'ora vigenti e operanti inibitorie di diverso tipo per quanto riguarda l'azione economica. Ci si riferisce in specie al tritico di proibizioni composto dal divieto di *Ribā*, e a quelli del *Gharar* e del *Maysir*”: **F. SORVILLO**, *Pene canoniche, sanzioni islamiche e modelli economico-speculativi*, cit., p. 3 e p. 7, ove aggiunge che “dal punto di vista del trattamento sanzionatorio, infatti, a differenza che nella Chiesa cattolica, nell'Islam sembra essere più intenso il disvalore legato alla trasgressione delle prescrizioni coraniche e della legge islamica in materia economica. Si pensi a tale proposito che alcuni reati economico-finanziari moderni - come il riciclaggio di denaro (*Money laundering*), il phishing in internet, le frodi telematiche (*Cyber fraud*), il furto d'identità (*Identity Theft*), e altri le cui definizioni sono attualmente fornite dalla giurisprudenza islamica - sono egualmente sussunti nell'ambito del Corano o della Sunnah del Profeta, e declinati in termini di violazioni di altrettante prescrizioni e/o divieti, con la conseguenza che anche le modulazioni delle sanzioni per detti comportamenti sono riportate a disposizioni divine e solo residualmente sono demandate a determinazioni discrezionali (*ta'zir*) dell'Autorità pubblica”. Più in generale, si veda da ultimo **F. SORVILLO**, *Economie & Religioni. L'agire per fede alla prova dei mercati*, Pellegrini, Cosenza, 2016.

<sup>163</sup> **N. FIORITA**, *Dalla carità alle Caritas*, cit., p. 12.



L'aumento nella nostra società occidentale di consumatori musulmani - dei quali si auspica una migliore integrazione<sup>164</sup> -, spinge (*gioco forza*) anche il nostro sistema economico ad accogliere certi aspetti della finanza islamica e a transitare, così, da una mera economia di mercato che, autoregolamentandosi nel gioco tra domanda e offerta<sup>165</sup>, è un po' refrattaria a riconoscere al proprio interno un'autorità diversa come quella giuridica, a una economia che rispetta il diritto nella misura in cui trasfonde in sé valori etici<sup>166</sup>. Ci si aspetta in tal modo di assistere, per certi

---

<sup>164</sup> M. GRADOLI, M. DEL CARMEN DE LA ORDEN DE LA CRUZ, P. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, *Vie d'inclusione dei musulmani in Europa*, cit., p. 1 s., ritengono che "l'inclusione della crescente presenza islamica debba necessariamente realizzarsi anche a livello economico/finanziario e non solo giuridico. Il riconoscimento e la tutela di alcuni diritti e libertà rappresentano la base fondamentale per l'avvio del processo d'integrazione dei musulmani in Europa, anche se non riescono a completarlo poiché l'incontro fra l'Europa e le comunità islamiche presenti sul suo territorio è talmente complesso da abbracciare dimensioni ulteriori a quella strettamente giuridica. È infatti dimostrato che l'inclusione finanziaria di un gruppo sociale e l'elaborazione di un'offerta appropriata di prodotti e servizi nel mercato favoriscono la crescita inclusiva, promuovono lo sviluppo delle imprese, aumentano il tasso d'istruzione del gruppo, i suoi consumi e l'occupazione". Con specifico riferimento al mercato alimentare di matrice etico-religiosa si veda A. FUCCILLO, *Il cibo degli dei. Diritto, religioni, mercati alimentari*, Giappichelli, Torino, 2015, in specie p. 46 ss. Sul piano giuridico, in Italia si segnala un altro passo verso una migliore integrazione dei musulmani, in attesa di stipulare una intesa di cui all'art. 8, terzo comma, Cost.: il 1° febbraio 2017 è stato firmato al Viminale dal Ministro dell'Interno Marco Minniti e dai rappresentanti di diverse comunità islamiche italiane il Patto nazionale per l'Islam italiano: si veda S. ATTOLLINO, *Il Patto nazionale per l'Islam italiano: verso un'intesa?*, in *www.olir.it, newsletter* n. 3 del 2017. Del resto, questa tappa italiana nel percorso di armonizzazione delle genti e delle culture islamiche segue quella, di rilevanza internazionale, nel cui contesto, il 27 gennaio 2016, un'assemblea di 250 membri tra leader religiosi, governanti e studiosi islamici ha sottoscritto la "Dichiarazione sui diritti delle minoranze religiose nelle comunità a maggioranza musulmana", c.d. Dichiarazione di Marrakech, sulla quale vedi il volume di AA. VV., *The Marrakech Declaration. A bridge to Religious Freedom in Muslim Countries?*, cit.

<sup>165</sup> A. FUCCILLO, *Potestà punitiva della Chiesa Cattolica e illeciti finanziari*, cit., p. 13, sostiene che, "l'appartenenza confessionale è, dunque, in grado di indirizzare anche le scelte economiche dei fedeli e di conseguenza, mentre cerca di condizionare positivamente il mercato, demolisce il dogma della sua infallibilità come strumento di regolazione dei traffici e di diffusione del benessere economico".

<sup>166</sup> Secondo, F. SORVILLO, *Pene canoniche, sanzioni islamiche e modelli economico-speculativi*, cit., p. 5, la positiva incidenza delle proibizioni tipiche della finanza islamica sul sistema economico-finanziario "risulterà ancora più chiara se si riflette sulle moderne fattispecie contrattuali o sui moderni prodotti finanziari costruiti nell'ambito delle economie capitalistiche. Prodotti finanziari come i *futures*, i *forward*, le opzioni o i derivati, che contengono nei loro schemi pratici di funzionamento elementi di contrasto con i significati ascrivibili negli ordinamenti musulmani, come minimo al divieto del *gharar* e



versi, anche da noi a una migliore interazione tra economia e diritto, perché gli istituti che caratterizzano entrambi i sistemi rispecchierebbero meglio le matrici di senso storico-culturale-religioso evidenziati dall'antropologia sociale<sup>167</sup>, oggi fortemente caratterizzata dal pluralismo etico conseguente alla globalizzazione e all'incremento dei flussi migratori.

In tale contesto di mercato globale e di crisi economica per lo più occidentale, i nostri imprenditori, inoltre, cercano

---

del *maysir*, sono stati espunti da questi ultimi. Gli stessi mutui *subprime* che altro non sono che una cartolarizzazione estremamente parcellizzata del debito del mutuatario, e che hanno innescato proprio negli Stati Uniti la crisi economica, sono un prodotto pressoché sconosciuto nei paesi islamici". Per altro verso, **M. DEL CARMEN DE LA ORDEN DE LA CRUZ**, *Vie d'inclusione dei musulmani in Europa*, cit., p. 30, segnala come pure sia possibile riscontrare qualche aderenza tra la finanza islamica e quella tradizionale occidentale: "Un esempio è il contratto di *joint venture* che, nel caso della finanza islamica, è completato da strumenti di redistribuzione della ricchezza e da alcuni ulteriori divieti come quello di eccesso di spesa (*israf*), di produzione eccessiva di rifiuti (*itlaf*) o di ostentazione (*itraf*). Tali divieti mirano a garantire un equilibrio economico della società che ospita l'attività economica. Tali finalità sono estremamente importanti nel mondo musulmano tanto che la finanza islamica prevede alcune imposte obbligatorie a favore dello sviluppo della comunità: sono lo *Zakât* (imposta sul patrimonio il cui ricavato va ai programmi sociali), il *Sadaqat* (spesa sociale volontaria), il *Waqf* (donazione di merci attraverso l'istituzione di una fondazione per scopi sociali) e *al-Hasan Qard* (l'interesse volontario su prestito gratuito). Così, il *modus operandi* del sistema bancario islamico è delineato in maniera precisa e riesce ad assicurarsi un buon grado di stabilità e a ridurre il livello di leva finanziaria e di rischio ai propri clienti. Negli ultimi decenni, il modello finanziario islamico così descritto si è sviluppato in modo consistente, arrivando a rappresentare quasi l'1% del totale delle attività finanziarie in tutto il mondo".

<sup>167</sup> Si veda **G. ANELLO**, *Deontologie religiose, cultura economica e rapporti contrattuali*, cit., p. 7 ss., che ricorda come nel nostro Paese, già «a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, un filone civilistico di studi proponeva progetti di codificazione che s'ispirassero a tutto tondo a un "diritto privato sociale", vale a dire a un sistema civilistico costruito sulle funzioni antropologiche e sociali degli istituti giuridici». A tale riguardo segnala **G. D'AGUANO**, *La genesi e l'evoluzione del diritto civile secondo le risultanze delle scienze antropologiche e storico-sociali*, Fratelli Bocca, Torino, 1890. "Quasi analogamente, il sistema odierno di finanza islamica costituisce un sistema giuridico di integrazione tra istanze religiose, sociali e disciplina contrattuale piuttosto che un modello economico e indipendente in senso stretto. Esso appare fortemente subordinato a una generale conformità al quadro giuridico e morale del diritto islamico (*rule-compliance*). [...] In conclusione, mentre il sistema di economia di mercato tenderebbe ad auto-legittimarsi, senza connessioni con altri comparti delle scienze sociali, il sistema di economia islamica sarebbe profondamente subordinato alla dimensione antropologica, religiosa e giuridica (*rule compliance*), e di conseguenza all'osservanza di precetti universali di umanità e di giustizia sociale che lo qualificerebbero come un sistema maggiormente adeguato a realizzare i fini umanitari e cooperativi del diritto nella sua dimensione transculturale e internazionale".





“mercati internazionali alternativi a quelli tradizionali: le imprese europee oggi devono affrontare la necessità di incontrare mercati più specifici e microsegmentati e, soprattutto, categorie emergenti di consumatori in Paesi che possano considerarsi ricchi come l’Asia e il Golfo Persico. Si tratta di Paesi che, seppure in forme differenti, professano l’Islam e le imprese europee dovrebbero conoscere i suoi precetti fondamentali per relazionarsi al meglio con questi mercati e costituire una non trascurabile alternativa economica”<sup>168</sup>.

Così, per esempio, tra i precetti coranici applicati alla finanza islamica si annovera la negazione di ogni possibile conflitto tra classi sociali, che comporta, nelle interpretazioni più rigide, il divieto di formazione di sindacati o di altre organizzazioni corporative<sup>169</sup>. Ora, senza giungere di certo all’abolizione dei sindacati, è possibile ricavare un monito verso la reiterazione nel nostro sistema economico di inveterati modelli corporativistici, e togliere quindi legittimità a quegli organismi troppo concentrati a operare economicamente solo in base a esclusivi interessi di categoria, che non mostrano alcuna attenzione per le comuni istanze di sviluppo sostenibile.

Il segreto del successo della finanza islamica risiede proprio nel fatto di essere incentrata sul bene collettivo, prima che su quello privato; e tale linea-guida è così ben strutturata giuridicamente nel sistema economico, da costituire l’essenza di uno dei cinque pilastri dell’Islam: oltre alla professione di fede, alla preghiera rituale, al digiuno e al pellegrinaggio, si evidenzia la *zakât*, che è un’imposta coranica il cui gettito è utilizzato dallo Stato per redistribuire in favore dei bisognosi il reddito prodotto nella società islamica. Tale istituto, che rende obbligatoria la solidarietà, come strumento di giustizia redistributiva, può essere interpretato come l’asse portante di una sorta di nuovo *welfare state* islamico<sup>170</sup>.

---

<sup>168</sup> P. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, *Vie d’inclusione dei musulmani in Europa*, cit., p. 17. Secondo l’A., p. 20, «va inoltre tenuto presente che il testo sacro dell’Islam, il Corano, delimita quanto sia permesso per il fedele (*halal*) presentandogli quanto sia lecito o illecito arrivando a definire perfino il tipo di alimentazione o come condurre eventuali transazioni commerciali o finanziarie. Pertanto dovremmo considerare questa casistica e includerla nell’elaborazione delle nostre strategie di marketing. In fondo, *compriamo come viviamo e viviamo come preghiamo* e, anche nella ricerca della fidelizzazione, dobbiamo microsegmentare e considerare la religione come “nuova-vecchia” variabile».

<sup>169</sup> N. FIORITA, *Dalla carità alle Caritas*, cit., p. 13, che in nota 59 sottolinea come “proprio questo punto venne esplicitamente indicato dall’Arabia Saudita per motivare la decisione di non aderire alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948. Sul Memorandum del Governo del regno di Arabia Saudita si veda A. PACINI, *Introduzione*, in *L’Islam e il dibattito sui diritti dell’uomo*, Fondazione G. Agnelli, Torino, 1998, p. 5 ss.”.

<sup>170</sup> Cfr. N. FIORITA, *Dalla carità alle Caritas*, cit., p. 15, ove aggiunge che tutti i fedeli



“Si tratta di segmenti di un puzzle composito, pezzi, come già detto, di un disegno islamico complessivo in materia economica, ma anche e soprattutto esempi della perdurante rilevanza di tale disegno, giacché, come si può facilmente comprovare, ciascuno dei principi coranici appena richiamati non cessa di alimentare la disciplina in vigore negli stati islamici (o in alcuni di essi) e di orientare le scelte dei fedeli”<sup>171</sup>.

Per tutte queste ragioni, che spingono per il rafforzamento delle istanze etiche in seno al mercato attraverso le leggi, anche la nostra finanza può essere attratta e concretamente influenzata dal modello economico islamico<sup>172</sup>, una sorta di terza via *ante litteram* tra sistema capitalistico e sistema socialista<sup>173</sup>, in quanto coniuga, con un’efficace sintesi

---

musulmani sono invitati a praticare spontaneamente ulteriori elargizioni benefiche, con la differenza che la prima forma di solidarietà (la *zakât*), “rappresenta uno strumento dovuto che serve a operare la redistribuzione del reddito all’interno della società islamica, la seconda è uno strumento eventuale, non definito da nessun punto di vista e rimesso alla generosità del credente che cerca il volto di Dio. In realtà, le due forme di elemosina sono complementari tra loro, poiché attraverso esse agiscono, uno accanto all’altro, uno strumento di giustizia sociale e uno strumento rimesso alla libertà, alla sensibilità, potremmo dire all’amore verso il prossimo, del singolo fedele. Giustizia e amore stanno insieme e insieme compongono un’idea di carità sorprendentemente vicina a quella [della] chiesa cattolica”.

<sup>171</sup> N. FIORITA, *Dalla carità alle Caritas*, cit., p. 13.

<sup>172</sup> Peraltro G. ANELLO, *Deontologie religiose, cultura economica e rapporti contrattuali*, cit., p. 11 s., fa notare come ancora, purtroppo, “concretamente, in Italia, la prospettiva d’integrazione finanziaria di matrice musulmana appare legata più alla traducibilità privatistica di istanze religioso-economiche che al recepimento politico e istituzionale dei modelli dell’economia e della finanza islamiche. [...] Durante le fasi della negoziazione, quindi, le parti - ovvero gli stranieri - possono manifestare l’interesse primario non tanto di applicare le norme del proprio ordinamento di origine, quanto di tradurre i propri abiti culturali in negozi giuridici che producano gli effetti concreti di istanze e obblighi religiosi. Tali interessi possono comprendere sia il caso in cui istituti giuridici tipici siano combinati e utilizzati per conseguire finalità atipiche, sia il caso in cui combinazioni inedite negoziali siano elaborate per evitare la violazione degli obblighi di deontologia religiosa da parte dei soggetti agenti religiosamente connotati (contratti bancari islamici). Durante il dispiegarsi di queste fasi, si può attuare un’attività interpretativa interculturale, volta a scandagliare e sfruttare tutte le possibilità combinatorie dei due universi giuridici a contatto, sia quello tecnico-legale dell’ordinamento statale, sia quello dottrinario-culturale dell’ordinamento religioso di origine”.

<sup>173</sup> L’espressione è tratta da N. FIORITA, *Dalla carità alle Caritas*, cit., p. 13; con essa si sintetizzano, tra l’altro, alcuni elementi caratterizzanti il complessivo disegno islamico in economia, in netta antitesi con il nostro sistema capitalistico: “il giudizio positivo nei confronti della ricchezza, accolta con favore purché derivi dal lavoro e non da posizioni di rendita, la necessaria eticità e compatibilità con i principi giuridico-religiosi di ogni tipo di attività economica posta in essere e, infine, l’insistita attenzione ai bisogni dell’intera comunità dei fedeli”. Cfr. S. QUTB, *La battaglia tra Islam e capitalismo*, a cura di



deontologica, valori etico-religiosi, precetti giuridici e regole del mercato<sup>174</sup>.

Ben vengano, quindi, quei gruppi di professionisti del credito che, nello svolgere il loro lavoro quotidiano, sono deontologicamente impegnati ad adattare i principi della finanza islamica alle regole del mercato globale, contribuendo a rendere il mondo finanziario più solidale e quindi più umano.

A conclusione di questa rassegna delle pluriformi iniziative laburistiche eticamente rivolte a perseguire anche il bene comune - e prima di trattare l'ultimo profilo relativo alla rilevanza che le norme etico-deontologiche prodotte in seno a queste iniziative possono assumere nell'ordinamento statale -, è opportuno fare una precisazione. Non tutti i gruppi astrattamente riconducibili alle categorie sopra delineate possono considerarsi in concreto ordinamenti originari e indipendenti da quello dello Stato<sup>175</sup>, come è per le confessioni religiose, che rivendicano legittimamente una piena autonomia nell'ordine etico-spirituale. Molti di questi gruppi si limitano a svolgere un profittevole, sia pur lodevole, "ruolo di altruismo" d'impronta economico-sociale, che soddisfa esigenze

---

M. Picchi, Marzianum Press, Roma-Venezia, 2016, nonché, con riferimento al cristianesimo, S. VENTO, *Karl Marx. Il dialogo ritrovato di un cristiano sociale*, Aracne, Roma, 2017, che è una sorta d'intervista dell'A. a Marx, ispirata alla dottrina sociale della Chiesa postconciliare e al personalismo di Mounier.

<sup>174</sup> Secondo G. ANELLO, *Deontologie religiose, cultura economica e rapporti contrattuali*, cit., p. 10, l'appartenenza religiosa si è ormai consolidata come "un fattore costitutivo dei comportamenti microeconomici e contribuisce a distruggere il dogma dell'infalibilità del mercato, inteso quale unico strumento regolatore delle transazioni, della distribuzione della ricchezza e persino quale unità di misura del welfare collettivo. In questi termini economia, religioni e diritto si rapportano reciprocamente in un modo inedito rispetto al passato, poiché le credenze religiose diventano un elemento della competizione economica e il diritto uno strumento tecnico necessario per la regolamentazione/implementazione di questa tipologia dell'agire soggettivo".

<sup>175</sup> Va quindi ulteriormente sottolineata, come fa P. CONSORTI, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, cit., p. 193 s., la "distinzione fra diritti culturali e diritti collettivi, precisando che questi ultimi possono essere riconosciuti anche a gruppi che non hanno un fondamento culturale, ad esempio i consumatori. Quest'ultimo genere di diritti collettivi dipende dalla legge e non può essere ascritto senza ulteriori verifiche alla categoria dei diritti fondamentali, come invece deve avvenire per i diritti collettivi culturali. In altre parole, l'ordinamento giuridico differenzia tra l'appartenenza a una comunità culturale, etnica o religiosa e l'appartenenza a un altro genere di comunità, che pure può avanzare domande di riconoscimento giuridico o politico, che si presentano però come riconoscimento (o protezione) di diritti individuali di singoli appartenenti. È questo ad esempio il caso delle comunità omosessuali che rivendicano il riconoscimento del diritto al matrimonio, che è un diritto individuale e non collettivo, che perciò non sopporterebbe di essere riconosciuto solo agli appartenenti al gruppo che ha lottato per ottenerlo".



materiali e bisogni primari dell'uomo ("eticismi senza bontà"<sup>176</sup>). Solo alcuni arrivano a vivere integralmente (corpo e anima) un'empatica "missione di beneficenza" di matrice solidaristico-volontaria<sup>177</sup>, che, sostenuta, infervorata, appassionata, illuminata da una particolare fede (*lumen fidei*) o da altra analoga sensibilità spirituale, realizza gratuitamente le più elevate istanze etiche<sup>178</sup>.

Soltanto i gruppi che appartengono a quest'ultima categoria, alla stessa stregua delle confessioni religiose, potrebbero vedere riconosciuto un rilievo autonomo più forte, in virtù della loro origine in un ordine di tipo spirituale. Tale originarietà o primarietà, quindi, deriverebbe loro non già dalla pur tipica vocazione umanitaria e solidaristica, bensì da ciò che li caratterizza in senso specificamente etico-"religioso", vale a dire dalla loro attività di perpetuazione, valorizzazione e diffusione di un determinato messaggio fideistico o spirituale. Solo per tale aspetto questi gruppi meritano di essere rispettati e trattati specificamente come ordinamenti originari e indipendenti; al netto di questo profilo il gruppo deontologicamente caratterizzato è libero di agire e operare non come ordinamento "altro" rispetto a quello statale, ma solo come formazione sociale intermedia che può avvalersi delle opportunità generalmente

---

<sup>176</sup> Papa **FRANCESCO**, *Evangelii gaudium*, cit., n. 131.

<sup>177</sup> "Nessuno può negare, ad esempio, che l'esercizio della professione medica sia di utilità sociale; eppure c'è differenza fra un'associazione professionale di medici che presta a pagamento la propria attività e un'altra associazione di medici che svolge gratuitamente quella stessa attività a vantaggio dei poveri. Solo la seconda è espressione di solidarietà e meriterebbe di far parte del Terzo settore; la prima risiederà nell'ambito comune delle associazioni professionali": **P. CONSORTI**, *Nozione di Terzo settore*, in *Non profit paper*, 2014/3, p. 33.

<sup>178</sup> Così, per un esempio emblematico di una particolare visione religiosa, si veda **GIOVANNI PAOLO II**, *Sollicitudo rei socialis*, cit., n. 38. Anche Papa **FRANCESCO** ha voluto sottolineare, sin dall'esordio del suo pontificato (omelia nella cappella Sistina del 14 marzo 2013), la testimonianza specifica che i cristiani devono recare nell'adempiere ai vari doveri sociali: in particolare ha evidenziato che la Chiesa non è una mera ONG assistenziale, ma confessa Cristo sulla croce, fa il bene del prossimo perché in tal modo svela al mondo il Cristo crocifisso, che ha dato la vita per noi, e continua a vivere in mezzo a noi attraverso la presenza negli ultimi, negli abbandonati, nei sofferenti, nei poveri, negli umili, negli indifesi, negli infelici: *nell'altro c'è l'Alto!* (cfr. Papa **FRANCESCO**, enciclica *Lumen fidei*, del 29 giugno 2013, n. 54: "la luce del volto di Dio mi illumina attraverso il volto del fratello"). Se noi amiamo soprattutto questi fratelli più sfortunati, non facciamo solo il bene loro e nostro, ma amiamo Dio, rendendoci così attivamente partecipi del Suo disegno salvifico (vedi anche Papa **FRANCESCO**, *Evangelii gaudium*, cit., nn. 177-181). Sulla specificità del servizio identitario svolto dal Terzo settore, rispetto al *welfare* elargito da Stato e Mercato, specificità che rischia di smarrirsi nei sistemi di *welfare-mix*, si veda **M. TAGARELLI**, *Tra identità e servizio*, Aracne, Roma, 2017.



offerte dall'ordine temporale della *polis* alle organizzazioni collettive, anche di tendenza.

## 6 - La rilevanza nell'ordine della *polis* dei vari tipi di norme contenute nei codici deontologici: attualità e prospettive inter- e/o trans-culturali

Già in base alle precisazioni effettuate in chiusura del precedente paragrafo può intuirsi quanto, al fine di individuare e valorizzare nell'ambito della *polis* la trama dei vari tipi di norme contenute nei codici deontologici, possa tornare utile giovare degli schemi - sottoposti, del resto, a continui aggiornamenti - maturati in seno alle esperienze di studio degli ecclesiastici. Se ne potrà avere ulteriore conferma una volta effettuato un riepilogo degli elementi fin qui raccolti su vari fronti, da cui emergeranno precise esigenze di procedere a forme vieppiù avanzate di regolazione delle plurali componenti etico-culturali presenti nelle società contemporanee.

Riassumendo quanto evidenziato nelle pagine precedenti, emerge che, proprio in un'epoca in cui la secolarizzazione prima, e la massificante globalizzazione consumistica e ipertecnologica dopo, sembrano aver fatto perdere alla politica e alla religione il duopolio nell'orientare la condotta umana, gruppi di soggetti eterogeneamente impegnati nel mondo del lavoro, dell'economia di mercato e della finanza avvertono un rinnovato bisogno di manifestare ideologie e valori a cui essi si ispirano nello svolgimento delle loro attività. È così che, per esempio, categorie professionali, imprese, associazioni di volontariato, comunità di utenti e consumatori, cooperative del credito, ecc., elaborano codici deontologici nei quali "consacrano" la volontà di salvaguardare e valorizzare la loro coesione o identità etica. Questa, fra l'altro, è sempre più spesso imperniata non solo sugli esclusivi interessi della categoria (corporativismo), ma anche sulle esigenze sociali degli *omnes*, richiedendo quindi condotte professionali responsabilmente finalizzate al bene comune (cooperazione democratica). A maggior ragione, quindi, i gruppi in parola pretendono che queste loro regole "domestiche" vengano osservate dai propri membri anche all'esterno dello specifico ordine deontologico, in quell'ordinamento giuridico generale che loro, in quanto cittadini, devono pure rispettare.

È necessario pertanto capire se l'impiego di tali strumenti normativi autonomi, contenenti regole deontologiche *in toto* o in parte difformi (ed eventualmente in contrasto) da quelle dettate per l'intera società civile, sia o no compatibile, e in che misura, con una esigenza di equilibrio e di ordine a livello generale, onde scongiurare una disarticolazione sociale in



gruppi riservati, che non cooperano apertamente tra loro né con le istituzioni.

Il problema non si supera sottolineando che tale normazione domestica riguarda le persone in quanto membri del gruppo spiritualmente caratterizzato, mentre le norme tipicamente giuridiche afferiscono alle persone in quanto cittadini, perché non sempre è possibile distinguere queste due appartenenze dell'uomo e spesso le due normative hanno identici ambiti operativi<sup>179</sup>.

Del resto, le norme prodotte dai singoli gruppi - esercitando la libertà di coscienza collettiva, e quindi invocando l'autonomia identitaria - , pur riferendosi esclusivamente agli associati, non esauriscono la loro rilevanza solo all'interno dell'ordine spirituale, ma tendono a informare di sé anche l'ordine giuridico della *polis*.

E a volte tale "contaminazione" arriva al punto da non far più distinguere il principio di provenienza etico-deontologica dal valore giuridico incapsulato nella norma di diritto generale. Così, per quanto riguarda l'ambito di indagine del presente lavoro, molti precetti di specifici gruppi eticamente impegnati vengono ad assumere rilevanza all'interno dell'ordine della *polis* attraverso le scelte economiche compiute dagli stessi appartenenti a tali gruppi, in quanto cittadini operatori/consumatori. È per tale via che flussi normativi provenienti da specifici complessi deontici di matrice spirituale (etica, religiosa, deontologica, culturale, ecc.) si insinuano e si impongono nella vita economica della comunità politica, indirizzando in qualche modo il mercato e giungendo persino a determinare il legislatore a compiere correlate scelte normative per il complessivo ordinamento giuridico.

Così è stato, per esempio, nel caso dei divieti giuridicamente sanciti per la generalità dei consociati in tema di: sfruttamento nel lavoro, anatocismo nel credito, danneggiamento dell'ambiente nell'azione imprenditoriale, ingiustificato arricchimento nell'attività contrattuale, patto leonino nella materia societaria, ecc. In questi casi - meramente emblematici del tema trattato nel presente contributo - si assiste all'imposizione giuridica *erga omnes* di un *facere* in materia economica qualificato dal rispetto di specifici principi deontologico-morali, come la giustizia sociale, il rispetto per il Creato, la redistribuzione equitativa, la condivisione del rischio, sia pure rivisitati, attraverso una laica logica argomentativa, in una prospettiva accoglibile da tutti. Insomma, i benefici influssi di alcuni *input* spirituali possono indurre un certo grado di umanizzazione dell'economia e delle regole giuridiche generali,

---

<sup>179</sup> S. BERLINGÒ, *Ordine etico e legge civile: complementarità e distinzione*, cit., p. 229.



nonostante esistano delle asimmetrie informative, poiché i valori provenienti da una minoranza (etico-religiosa), che, in quanto tali, possono apparire irrazionali per la maggioranza, vengono da questa accolti nella misura in cui incidono positivamente sul sistema generale<sup>180</sup>.

In tale contesto, oltre alla consolidata "influenza" esercitata dal cristianesimo - attraverso le sue copiose opere di carità, radicate nel precetto deontico dell'amore -, che però in Occidente non può certo considerarsi una minoranza, si è già segnalata l'operatività della finanza islamica, i cui precetti fideistico-giuridici, improntati a una solidarietà istituzionalizzata, si stanno facendo sempre più apprezzare anche nella nostra economia di mercato<sup>181</sup>.

Ma, al di là di questo positivo "amalgama" o benefica "contaminazione" tra norme e principi etico-religiosi e norme e principi che reggono i sistemi generali dell'economia e del diritto, va rilevato come non tutte le regole che i gruppi emanano invocando la loro identità e autonomia deontologico/spirituale sono meramente etiche, e quindi originarie, in quanto lo stesso ordinamento giuridico statale contiene norme che attribuiscono, per esempio, agli ordini professionali il potere di emanare regole disciplinari e di applicare le relative sanzioni. Anche tali regole, una volta emanate, fanno parte dei codici deontologici, ma questo inserimento formale non può negare a tali norme una valenza diversa da quella meramente etica. Ciò vale anche per quelle altre regole che, pur facendo parte di tali codici, non dispongono in ordine a problemi di coscienza, ma delineano modalità tecniche, organizzative, gestionali, evidenziando quindi un contenuto regolamentare e disciplinare.

Occorre, pertanto, essere consapevoli che non per il solo fatto di essere presente in un codice deontologico una norma può essere qualificata come etica in senso proprio o forte; è necessario invece affiancare a tale parametro di ordine formale altri indici di varia natura.

---

<sup>180</sup> Si veda **A. FUCCILLO**, *Potestà punitiva della Chiesa Cattolica e illeciti finanziari*, cit., *passim*, nonché **G. ANELLO**, *Deontologie religiose, cultura economica e rapporti contrattuali*, cit., p. 5.

<sup>181</sup> Secondo **G. ANELLO**, *Deontologie religiose, cultura economica e rapporti contrattuali*, cit., p. 13 ss., gli itinerari interpretativi ivi analizzati, che "hanno rappresentato per secoli una via razionale per legare tra di loro le deontologie dei diritti religiosi, la cultura economica dei soggetti agenti e le teorie secolari in materia di contratti e di rapporti economici", ancora oggi, "tracciano la strada per ulteriori itinerari di studio che facciano delle condizioni dell'economia contemporanea un plesso di variabili da prendere in considerazione per rendere i giuristi, interculturali e laici, rinnovati *prudentes*, abili a innescare le vecchie cautele sui problemi attuali, per fornire soluzioni pratiche a dilemmi antropologici radicali e profondissimi".



In primo luogo bisogna verificare se la norma in questione sia stata prodotta nell'ambito di esclusiva competenza dell'ordine spirituale, cioè nel settore in cui il diritto laico della comunità politica non può intervenire con le proprie qualificazioni o determinazioni autoritative. In caso contrario la norma del gruppo sarà espressione del suo potere di organizzazione che, ove pretendesse di esplicitarsi anche attraverso l'erogazione di sanzioni *erga nolentes*, dovrebbe essere coadiuvato dall'apparato coattivo del diritto statale. Esiste cioè un settore dei codici deontologici che, non collocandosi esclusivamente nell'ordine etico, presenta un legame con l'ordine civile ostativo alla configurazione, relativamente a tale settore, di un potere autarchico pieno. Di contro, per le vere e proprie regole etiche, il rispetto per il fondamentale e inviolabile diritto di libertà della coscienza (sia essa religiosamente o deontologicamente fondata), potrebbe legittimare una sorta di riserva costituzionale di "statuto", vietando all'ordine giuridico complessivo, di disporre una "costituzione civile" dell'"ordine" etico<sup>182</sup>.

È possibile così delineare un altro parametro idoneo a sceverare le norme autenticamente morali da quelle, sempre contenute nei codici deontologici, che si autoproporgono come tali: la rilevanza assunta in seno all'ordine civile. Le norme di natura strettamente etica, in linea di principio, possono rilevare direttamente nell'ordine giuridico là dove questo non è intervenuto mediante una propria disciplina. Viceversa, le norme non afferenti direttamente alla sfera morale, in quanto disciplinano aspetti burocratici, assumono nell'ordine giuridico una rilevanza che "risulta mediata o confermata dall'insieme delle norme autoritative del diritto della comunità politica oppure vincolata dalle ordinarie tecniche di rinvio"<sup>183</sup>.

Ecco allora che le regole etiche in senso stretto esauriscono la loro vigenza *inter volentes*,

"e i loro effetti riflessi sui rapporti coi terzi possono essere conseguenza solo di un rinvio di *presupposizione* e non dell'assunzione

---

<sup>182</sup> Si vedano Corte cost., sentt. 21 gennaio 1988, n. 43 e 25 maggio 1990, n. 259, e, in dottrina, S. BERLINGÒ, *Fonti del diritto ecclesiastico*, in S. BERLINGÒ, G. CASUSCELLI, S. DOMIANELLO, *Le fonti e i principi del diritto ecclesiastico*, Utet, Torino, 2000, p. 8 ss.

<sup>183</sup> S. BERLINGÒ, *Ordine etico e legge civile: complementarità e distinzione*, cit., p. 231. Secondo B.G. MATTARELLA, *Si moltiplicano i codici di condotta su base volontaria o previsti con legge*, in *Guida al diritto/Dossier*, n. 6/1995, p. 4, occorre "tenere distinto ciò che - per gli appartenenti a una data categoria - costituisce un obbligo giuridico da ciò che rappresenta un mero impegno morale. Solo nel primo caso l'etica pubblica e quella delle professioni si distaccano da quella privata, trasportando i valori collettivi della categoria in ambito giuridico".





(diretta o indiretta mediante rinvio fisso o mobile) del loro contenuto in forme legali di tipo autoritativo<sup>184</sup>;

mentre le norme non propriamente morali e le sanzioni contenute nei codici deontologici, quando sono oggetto di un rinvio *mobile* o *fisso* da parte del diritto dello Stato, si trasformano in norme e sanzioni vigenti *erga omnes*.

Resta inteso, comunque sia, che anche le norme etiche non potranno avere applicazione nell'ordine della *polis* se dovessero conculcare i diritti inviolabili dell'uomo, compreso l'appartenente al gruppo stesso. Occorre, cioè, assicurare sempre il diritto del singolo di adire i giudici della comunità politica per far accertare eventuali violazioni dei diritti fondamentali nelle comunità di appartenenza, perché - è bene ribadirlo - l'autonomia etica di cui dovessero godere gli ordini deontologici non può essere esercitata a scapito delle ulteriori componenti della dignità della persona, e quindi delle istanze di sviluppo integrale dell'uomo<sup>185</sup>.

---

<sup>184</sup> S. BERLINGÒ, *Ordine etico e legge civile: complementarità e distinzione*, cit., p. 233. Una sintesi delle varie modalità di rilevanza nel diritto dello Stato delle norme e degli atti prodotti dagli ordinamenti confessionali è offerta da F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, aggiornamento a cura di A. Bettetini e G. Lo Castro, 12<sup>a</sup> ed., Zanichelli, Bologna, 2015, p. 89 ss.

<sup>185</sup> Si vedano Corte cost., sent. n. 329 del 1984, e in dottrina R. BOTTA, *Appartenenza confessionale e libertà individuali*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2000/1, p. 131 ss., e N. COLAIANNI, *Voci in dialogo: organizzazioni, istituzioni di tendenza religiose e diritti delle parti. Seconda voce*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2013/1, p. 217 ss. In particolare, G. D'ANGELO, *Dignità della persona e tendenza religiosa tra pubblico e privato: verso un diverso equilibrio?*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2013/1, p. 190, ritiene "ragionevole che l'ordinamento civile si mostri tanto più disponibile a non interferire quanto più l'esercizio dei poteri disciplinari del gruppo, da un lato, appaia congruente rispetto allo scopo e, dall'altro, faccia riferimento a soggetti che, nell'ambito del gruppo, rivestono una posizione qualificata, circostanza questa che lascia intravedere un loro consenso qualificato alla sottoposizione ai poteri ordinamentali del gruppo ovvero una consapevole disponibilità a intendere in senso particolarmente stringente il dovere di lealtà. Solo concretandosi queste condizioni sembrerebbe lecito considerare l'esercizio dei poteri conformativi del gruppo come circoscrivibile nell'ambito dell'ordine proprio del religioso, intangibile dallo Stato, con ciò che ne consegue in termini di un qualche arretramento delle tutele civili". L'A., *ibidem*, p. 190 s., in proposito si sofferma sull'applicazione del n. 2 lett. c) del Protocollo addizionale (dell'Accordo del 1984 con la Chiesa cattolica) all'art. 23 del Trattato lateranense. Infine, C. CARDIA, *Voci in dialogo: organizzazioni, istituzioni di tendenza religiose e diritti delle parti. Prima voce*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2013/1, p. 213, suggerisce che, "nel momento in cui insorge un conflitto ideale chi si trova in posizione di (legittimo) dissenso dovrebbe avvertire per primo l'esigenza di ritirarsi (con le dovute guarentigie sociali) in modo da non perpetuare il conflitto stesso": cfr. J. PASQUALI CERIOLO, *Parità di trattamento e organizzazioni di tendenza religiose nel "nuovo" diritto ecclesiastico europeo*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2013/1, p. 78 ss.



In altri termini, il fatto che lo Stato laico non possa intromettersi nella sfera di competenza degli ordinamenti etico-religiosi, perché vige il principio di separazione tra ordine temporale o politico e ordine spirituale o della coscienza, non si traduce in un'assoluta immunità delle condotte poste in essere all'interno di gruppi, associazioni, comunità eticamente o culturalmente orientate.

In proposito, si parla sempre più spesso di "diritti culturali"

«come diritti ad agire secondo la propria cultura acquisita e di propria scelta; i quali "diritti culturali" sarebbero da esercitare verso i poteri pubblici e da riportare però al riparo, e sotto la direzione, degli Stati sovrani. Come se veramente, dall'autorità statale o pubblica, si potessero concedere come "culturali" taluni diritti, rispetto ad altri che "culturali" non sono. [...] Come corollario dell'essere quello alla propria differenza culturale un diritto, il quale però resterebbe tale solo a patto che lo Stato stesso e le pubbliche autorità assentano a prenderlo in carico, ci si sping[e] sino a postulare una "difesa culturale" ("cultural defense") o, comunque, una rilevanza di identità e scelte culturali, individuali e collettive, anche per la responsabilità giuridica e il giudizio sulla stessa»<sup>186</sup>.

Ci si riferisce soprattutto al delicato ambito applicativo del diritto di famiglia, ove spesso si invoca come attenuante, addirittura della responsabilità penale per reati commessi in danno del coniuge o dei figli, l'orientamento culturale del responsabile perfino nella lesione di diritti umani.

«Si tratta di una pratica che fatalmente ricorda la vecchia vicenda del "delitto d'onore" o del trattamento differenziato dell'"adulterio" della donna da quello dell'uomo, con la medesima ambiguità del prendere il diritto, e per esso il legislatore o il giudice, posizione sulla "motivazione culturale" di una persona per giustificare l'offesa portata a un'altra persona. Il che non solo non ha nemmeno una lontana parentela con la garanzia dell'autosviluppo e dell'autonomia culturale delle persone, presupponendo piuttosto una logica di

---

<sup>186</sup> V. ANGIOLINI, *Diritto costituzionale e società multiculturali*, cit., p. 27 s. Cfr. F. BASILE, *I reati cd. "culturalmente motivati" commessi dagli immigrati: (possibili) soluzioni giurisprudenziali*, in *Questione giustizia*, 2017, n. 1, p. 126 ss.; G. CAVAGGION, *La cultural defense e il diritto alla cultura nello Stato costituzionale*, in *www.rivistaaic.it*, maggio 2015; I. RUGGIU, *Ragionamento more juridico e valutazioni tecniche nella risoluzione dei conflitti multiculturali*, in AA. VV., *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, cit., vol. III, p. 2143 ss. Più in generale si veda AA. VV., *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, a cura di N. Marchei, D. Milani, J. Pasquali Cerioli, il Mulino, Bologna, 2014, nonché S. DOMIANELLO, *L'istituto della responsabilità in regime di pluralismo giuridico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 24 del 2015.



“gerarchia” pubblicistica di “interessi” o “valori” (se non addirittura dei “sentimenti”), ma può avere ripercussioni devastanti per la tutela effettiva dei diritti umani o fondamentali»<sup>187</sup>.

Occorre constatare, pertanto, che nella nuova società globalizzata e pluriculturale non siamo ancora dotati di vie giuridiche idonee ad attribuire congrui ambiti di sviluppo ai meccanismi d’interazione tra certe comunità e le istituzioni della *polis*. E ciò è grave se si considera che il successo di una democrazia dipende proprio dal grado d’integrazione istituzioni/società.

Su questa falsariga, ancora di recente, nel nostro Paese alcuni settori laburistici hanno subito una maggiore compressione degli spazi di autonomia tradizionalmente riconosciuti alle professioni liberali. Si è prima rilevato come, nei confronti di queste, alcune recenti vicende di politica legislativa abbiano consentito allo Stato e alle sue Autorità indipendenti l’esercizio di incisivi poteri di controllo e l’applicazione di pesanti misure sanzionatorie che minano la dignità e il decoro delle categorie professionali e, quindi, la loro serenità nello svolgimento di un impegno pubblico. Queste scelte normative, sia pur mosse dall’intento contingente di combattere la corruzione e di migliorare la libera concorrenza, spingono peraltro alcuni ordini professionali, determinate organizzazioni imprenditoriali e certe associazioni di utenti e consumatori a raffreddare i loro propositi di collaborazione solidale nella sfera pubblica, finendo così per rinserrarsi, sfiduciati, nelle loro identità. Siccome, però, devono comunque difendere i propri interessi di categoria, escono dai loro “fortini identitari” brandendo l’arma del lobbismo<sup>188</sup>,

---

<sup>187</sup> V. ANGIOLINI, *Diritto costituzionale e società multiculturali*, cit., p. 28 s., che specifica: «Si potrà dibattere fin dove si vuole, ad esempio, se e quanto la circoncisione o altre ingerenze nel corpo della figlia o del figlio possano essere promosse dalla madre o dal padre senza sconfinare in una lesione del diritto fondamentale all’integrità psico-fisica. Oppure si potrà dibattere, fin dove si vuole, se e quando atteggiamenti verso il coniuge che potrebbero essere di prepotenza siano, o non siano, autenticamente offensivi. [...] Ma non pare possano esserci dubbi sul fatto di intervenire, a garanzia e a bilanciamento dei diritti fondamentali, quando l’attacco all’integrità psico-fisica dei figli o la prepotenza nei riguardi del coniuge sia riscontrabile, non si badi alla luce di “valori” estratti come per magia dal cappello a cilindro dei “valori obiettivi” e degli “interessi generali”, bensì alla luce del dato di realtà che l’identità o la scelta culturale di chi è stato attaccato non può essere messa a tacere o soffocata sul nascere, togliendo a essa, com’è facile possa avvenire primariamente nel caso di persone minori di età, la chance di potersi manifestare. In altre parole, non si comprende perché, nella responsabilità per l’aggressione a diritti fondamentali altrui, gli “interessi” o i “valori” culturali di chi aggredisca potrebbero o dovrebbero essere privilegiati in confronto a quelli dell’aggredito».

<sup>188</sup> Nel tentativo di gestire il dilagante fenomeno dei gruppi di pressione,



consentito dall'eccessivo "peso" che i suddetti gruppi detengono nel sistema economico imperante, ancora troppo attento agli aspetti speculativi di un egoistico mercato d'impronta capitalistica<sup>189</sup>.

È opportuno, allora, individuare alcune strategie che possano osteggiare un tale *oeconomicus* corporativismo professionale di ritorno, indifferente alle istanze che provengono dalla società e tipico di un "un pluralismo chiuso alla dialettica", convertendolo, viceversa, in un pluralismo di gruppi organizzati che sostengano la democrazia mediante benefiche iniziative di cooperazione interculturale<sup>190</sup>.

---

analogamente a quanto avviene a livello europeo, la Giunta per il regolamento della Camera dei deputati ha approvato, il 12 aprile 2016, il "Codice di condotta dei deputati", che affronta il problema delle relazioni che i deputati intrattengono con i lobbisti, razionalizzando diverse norme vigenti e introducendo alcune novità; il 26 aprile 2016, inoltre, è stata deliberata la "Regolamentazione della attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati", che fornisce una definizione di "attività di rappresentanza di interessi" subordinandone l'esercizio alla istituzione, iscrizione e regolare tenuta di un apposito "registro dei soggetti che svolgono professionalmente [tale] attività [...] nei confronti dei deputati": si vedano **R. DI MARIA**, "Adelante, Pedro, con juicio!" ovvero "prove generali" di regolamentazione del lobbying in Italia, in *www.forumcostituzionale.it*, 22 giugno 2016, e **S. SASSI**, *Primi passi verso una normazione italiana del lobbying*, in *www.osservatorioaic.it*, n. 1 del 2016.

<sup>189</sup> In proposito, Papa **FRANCESCO**, *Evangelii gaudium*, cit., n. 54, afferma: «In questo contesto, alcuni ancora difendono le teorie della "ricaduta favorevole", che presuppongono che ogni crescita economica, favorita dal libero mercato, riesce a produrre di per sé una maggiore equità e inclusione sociale nel mondo. Questa opinione, che non è mai stata confermata dai fatti, esprime una fiducia grossolana e ingenua nella bontà di coloro che detengono il potere economico e nei meccanismi sacralizzati del sistema economico imperante. Nel frattempo, gli esclusi continuano ad aspettare. Per poter sostenere uno stile di vita che esclude gli altri, o per potersi entusiasmare con questo ideale egoistico, si è sviluppata una globalizzazione dell'indifferenza. Quasi senza accorgercene, diventiamo incapaci di provare compassione dinanzi al grido di dolore degli altri, non piangiamo più davanti al dramma degli altri né ci interessa curarci di loro, come se tutto fosse una responsabilità a noi estranea che non ci compete. La cultura del benessere ci anestetizza e perdiamo la calma se il mercato offre qualcosa che non abbiamo ancora comprato, mentre tutte queste vite stroncate per mancanza di possibilità ci sembrano un mero spettacolo che non ci turba in alcun modo». Sembra opportuno segnalare in questa sede le suggestioni, sulla possibilità che "la dimensione normativa del lutto possa coinvolgere la forza creativa del diritto", proposte da **P. CONSORTI**, *La libertà religiosa nel terzo millennio: tra crisi di sicurezza e paura*, in **AA. VV.**, *Libertà di espressione e libertà religiosa in tempi di crisi economica e di rischi per la sicurezza*, cit., p. 165 ss.

<sup>190</sup> **P. BELLINI**, *Il diritto d'essere se stessi. Discorrendo dell'idea di laicità*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 214. **S. FERRARI**, *Rapporti tra Stato e Chiesa: un modello europeo*, in *Antonianum*, 2005/4, p. 713 s., in nota 37, ricorda che "lo Stato contemporaneo è uno Stato a sovranità più limitata, tanto dall'esterno a opera delle organizzazioni sovranazionali e delle imprese economiche multinazionali quanto dall'interno dove è cresciuto, lungo tutto il secolo XX, il potere dei gruppi organizzati. Si tratta di un processo che inizia a



Invero, lo Stato di diritto liberal-democratico non può permettere che si consolidi un ordine sociale di tipo elitario, in cui istituzioni compiacenti attribuiscono “dietro le quinte” concessioni, privilegi, prebende a certe *lobbies* per mantenere staticamente un determinato grado di pace sociale. Una siffatta strategia sarebbe, per certi versi, simile a quella utilizzata da alcuni Paesi per arginare la conflittualità nazionale scaturente dal disagio in cui versano larghi strati della popolazione.

Né potrebbe essere soddisfacente per una moderna democrazia basata sul rispetto della persona umana, la prospettiva (deresponsabilizzante) di assegnare regimi giuridici specifici alle eterogenee minoranze etnico-religiose, in modo che autogestiscano i propri esclusivi affari interni, senza possibilità di partecipare al governo della cosa pubblica. Tale mera concessione statale da gestire discrezionalmente nell’interesse della Nazione (e non certo delle minoranze)<sup>191</sup>, darebbe vita anche da noi all’esperienza del

---

cavallo tra il XIX e il XX secolo e va di pari passo con l’accesso di masse sempre più vaste della popolazione alla vita politica e sociale. [...] Questo percorso di introduzione delle masse popolari alla vita pubblica è stato in larga misura gestito da grandi organizzazioni - i partiti, i sindacati, le Chiese, più tardi i gruppi di opinione e di pressione -” che lo Stato ha dovuto coinvolgere “nel governo della cosa pubblica mediante i meccanismi di consultazione, negoziato, mediazione, contrattazione tra i pubblici poteri e i gruppi sociali più rappresentativi. Attorno alla prima guerra mondiale, la teorizzazione della pluralità degli ordinamenti giuridici riflette nel mondo del diritto queste trasformazioni, dando cittadinanza giuridica all’idea (già ben radicata a livello sociale e politico) che lo Stato non fosse più l’unica *societas perfecta* [...]. Questo modello di Stato fondato sulla partecipazione delle formazioni sociali all’esercizio del potere è sopravvissuto, superando la parentesi dei totalitarismi che ne aveva deformato (ma non negato) i caratteri fondamentali e riemergendo dalla catastrofe della seconda guerra mondiale come il sostegno più sicuro della democrazia”.

<sup>191</sup> Stigmatizza questo negativo atteggiamento paternalistico statale, adottato per esempio nella sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 1982, con riferimento alla minoranza slovena, V. ANGIOLINI, *Diritto costituzionale e società multiculturali*, cit., p. 14 s., ove avverte che tale atteggiamento statale, soprattutto quando «le differenze da considerare non siano solo “linguistiche”, coinvolgendo altri convincimenti culturali e stili di vita, può dar esca, se non proprio e non sempre ad autentica destrutturazione dei diritti, anche “umani” o “fondamentali”, a una riparametrazione di questi diritti, estranea a eguaglianza, “ragionevolezza” e “proporzionalità”, per le persone incluse, o che chiedono di essere incluse, nella “minoranza” da proteggere». E dire che invece proprio la genuina identità delle genti italiche affonda le sue radici, per fattori storico-politici, in una naturale apertura all’accoglienza e alla “contaminazione”. Cfr. P. CONSORTI, *Libertà religiosa e convivenza interculturale. Il ruolo degli ecclesiastici*, in AA. VV., *Democrazie e religioni. Libertà religiosa, diversità e convivenza nell’Europa del XXI secolo*, cit., p. 425 ss., in specie p. 430 s. (contributo presente solo nella versione digitale del volume).



multiculturalismo, sperimentata, per lo più con esiti negativi, negli Stati nordamericani e dell'area di *common law*<sup>192</sup>.

Il fallimento di certe esperienze politiche - mosse probabilmente da una inveterata e malcelata istanza razzista<sup>193</sup> - non deve indurre a ritenere che il diritto non sia lo strumento più idoneo a perseguire la pacificazione del *consortium* civile. L'integrazione (razziale, religiosa, culturale, ecc.) può infatti svolgersi al meglio solo sul piano giuridico, perché la società di oggi, sempre più secolarizzata e plurireligiosa nello stesso tempo, non può non utilizzare tutto il pluriforme e vario strumentario di mediazione sociale posseduto dal diritto laico (cioè plurale) per regolare la vita di relazione fra persone e gruppi, eticamente e culturalmente diversi<sup>194</sup>.

Il diritto, invero, a differenza di altre esperienze culturali come morale, religione, filosofia, ecc. - che espletano sugli adepti una funzione relazionale totale, cioè unificante al punto da conseguire l'immedesimazione (fusione) in una sola identità di gruppo -, ha una sua specifica capacità di mettere democraticamente (laicamente) in relazione

---

<sup>192</sup> Su alcune esperienze nordamericane quali il "federalismo" canadese o il trattamento nelle "riserve" dei pellerossa statunitensi, si sofferma, con giudizio critico, V. ANGIOLINI, *Diritto costituzionale e società multiculturali*, cit., p. 16 e p. 19 s. In proposito N. COLAIANNI, *Prefazione*, cit., p. 12, aggiunge che "nelle forme più estreme del multiculturalismo, si arriva a concepire l'individuo non nell'accezione primaria del termine - da *in-dividuum*, che non è divisibile, la particella elementare e imprescindibile della società - bensì in virtù della sua appartenenza a una data organizzazione cultural-religiosa". Più in generale si veda G. D'ANGELO, *Libertà religiosa e diritto giurisprudenziale. L'esperienza statunitense*, Giappichelli, Torino, 2015, e il dossier "Obiettivo 2. Il multiculturalismo e le Corti", in *Questione giustizia*, 2017, n. 1, p. 118 ss.

<sup>193</sup> Si veda T. CASADEI, *Il rovescio dei diritti umani. Razza, discriminazione, schiavitù*, Roma, 2016.

<sup>194</sup> Sulla potenziale capacità mediatrice del diritto si condivide l'auspicio formulato da S. DOMIANELLO, *Le garanzie della laicità civile e della libertà religiosa nella tensione fra globalismo e federalismo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., febbraio 2007, p. 9, affinché la scienza dei giuristi sappia «assumere su di sé il compito più umile di ricercare e "ritrovare" l'omogeneità della dimensione giuridica traendola dal basso della società globale, ossia dagli equilibri spontaneamente raggiunti all'interno di questa». In senso analogo, S. FERRARI, *Religione, nazionalismo, diritti umani e globalizzazione*, in *Coscienza e libertà*, 2012, p. 19, afferma che "la laicità non va configurata come una laicità-programma, ma come una laicità-metodo, non è la laicità di cui parlano i filosofi e gli scienziati della politica, ma è innanzitutto la laicità dei giuristi: non ha la pretesa di informare ai propri valori la società civile ma quella, più modesta, di regolare i rapporti tra questa e lo Stato. Questa concezione pragmatica della laicità, intesa come strumento di regolazione del pluralismo sociale, assicura la mediazione del diritto che impedisce a un solo sistema di valori (fosse anche quello della maggioranza) di impadronirsi delle istituzioni pubbliche".



soggetti diversi, senza costringerli ad abdicare alle proprie identità, ma coinvolgendone, nello stesso tempo, le rispettive responsabilità<sup>195</sup>.

Se si vuole allora contrastare il consolidamento di una società esclusiva e frammentata al suo interno, basata su odiosi privilegi e iniquità, e si vuole invece promuovere una comunità politica coesa e solidale, che valorizzi il pluralismo delle sue diverse componenti, il diritto dello Stato laico, seguendo un metodo inclusivo e dialogico, dovrebbe migliorare la rilevanza degli ordinamenti particolari etico-religiosi, sia nei rispettivi ambiti di autonomia, sia nello spazio pubblico generale, coinvolgendo nell'azione di perseguimento del bene comune almeno quelle comunità che risultino più disponibili alla democratica cooperazione interculturale<sup>196</sup>.

Insomma, più che seguire pedissequamente l'idea di Santi Romano sulla pluralità di ordinamenti tutti uguali e subordinati a quello statale, che ne rappresenterebbe il loro unico modello ispiratore, occorrerebbe istituire un assetto istituzionale politipico, basato su un pluralismo di ordinamenti originali, cioè non derivanti il proprio tipo da una matrice standard come quella dell'ordinamento giuridico dello Stato<sup>197</sup>. Una tale imitazione del modello statale, infatti, mortificherebbe l'identità delle singole "famiglie" culturali, neutralizzando proprio la *verve* insita nei

---

<sup>195</sup> Cfr. **G. DALLA TORRE**, *La città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica sulle relazioni fra Chiesa e Comunità politica*, 3ª ed., Ave, Roma, 2007, p. 16 e p. 130. Peraltro, **G. CASUSCELLI**, *Enti ecclesiastici e doveri di solidarietà*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 7 del 2014, p. 46, avverte l'importanza di orientare questa funzione del diritto a "un modello regolamentato, trasparente e aperto, la cui struttura possa essere ricondotta a norme chiare e di portata generale che ne indichino fini, procedure e limiti", e non a "un modello contrassegnato da opacità e selettività, in cui predomina la capacità della singola confessione di attivarsi presso i pubblici poteri per ottenere i provvedimenti più confacenti ai propri interessi e alle proprie visioni del mondo in cambio dell'aperto supporto (o del non dichiarato contrasto) alle scelte politiche delle maggioranze di governo".

<sup>196</sup> Cfr. **P. CONSORTI**, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, cit., p. 237 s., secondo cui "in prospettiva interculturale la laicità potrà valorizzare gli opportuni strumenti di democrazia partecipativa, che si presentano come formidabili opportunità di costruzione dal basso di una società inclusiva".

<sup>197</sup> Insomma, pluralismo giuridico oggi dovrebbe significare "non mera pluralità ma soprattutto *politipia* (o pluriformità) degli ordinamenti innestati su esperienze comunitarie diverse. Il *tipo* di ogni ordinamento dipende, infatti, dalle condizioni di esperienza proprie della comunità umana cui l'ordinamento si riferisce, e cioè dal diverso significato che la comunità attribuisce alla propria identità e dal diverso grado di consapevolezza e d'intensità con cui l'assume": **S. BERLINGÒ**, *Diritto canonico*, cit., p. 58 s. Cfr. **R. MAZZOLA**, *Santi Romano e la scienza ecclesiasticistica. Attualità e inattualità di un modello teorico*, in **AA. VV.**, *La costruzione di una scienza per la nuova Italia: dal diritto canonico al diritto ecclesiastico*, a cura di G.B. Varnier, EUM, Macerata, 2011, p. 193 ss.



contributi particolarmente altri che alcune comunità potrebbero recare al progresso civile della società.

Non sembra opportuno, pertanto, che lo Stato accenti, autoritariamente, solo su di sé il delicato compito di delineare e gestire le vie di perseguimento del bene comune, essendo noti i rischi di compressione delle sfere di libertà individuali e collettive insiti nello statalismo assistenzialista, peraltro sempre più economicamente modesto. Lo Stato autenticamente democratico non può trincerarsi entro una trionfista, statica e paternalistica sfera di sovranità, ma - occorre ribadirlo - si deve porre in una logica inclusiva e dinamica che, attraverso il dialogo, guidi, agevoli, promuova i gruppi d'impegno sociale, anche di quelli nuovi e diversi come, per esempio, le *smart communities*<sup>198</sup>. Esistono, infatti, ormai, nel Paese molti e diversi gruppi che, in base al proprio settore deontologico, esercitano uno specifico impegno sociale con una tipica vocazione etica verso il bene comune, sono giuridicamente organizzati in base ai propri codici di condotta e si dimostrano anche pronti a collaborare, secondo il principio di sussidiarietà, con le laiche istituzioni statali, esplicando un utile servizio pubblico complementare<sup>199</sup>.

---

<sup>198</sup> In proposito, **V. MARCENÒ**, *Bobbio "al di là di Kelsen". Il superamento dell'etica dell'indifferenza*, in *www.rivistaaic*, n. 4 del 2015, p. 9, riporta l'interessante pensiero di Bobbio sulla funzione sociale del diritto: "da quando lo Stato ha cessato di essere indifferente di fronte allo sviluppo economico, la funzione del diritto ha cessato di essere esclusivamente protettivo-repressiva. [...] Quando lo Stato si assume il compito, non soltanto di controllare lo sviluppo economico, ma di dirigerlo, [...] la funzione del diritto non è più soltanto protettivo-repressiva ma anche, e sempre più frequentemente, promozionale. [...] Si tratta di passare dalla concezione del diritto come forma di controllo sociale alla concezione del diritto come forma di controllo e di *direzione* sociale": da **N. BOBBIO**, *Struttura e funzione del diritto*, in ID., *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 101 s.

<sup>199</sup> In proposito, **BENEDETTO XVI**, enciclica *Deus Caritas Est*, del 25 dicembre 2005, n. 28, ha ribadito il rapporto di complementarità/distinzione che deve sussistere tra ordine temporale e ordine spirituale, sottolineando come «lo Stato che vuole provvedere a tutto, che assorbe tutto in sé, diventa in definitiva un'istanza burocratica che non può assicurare l'essenziale di cui l'uomo sofferente - ogni uomo - ha bisogno: l'amorevole dedizione personale. Non uno Stato che regoli e domini tutto è ciò che ci occorre, ma invece uno Stato che generosamente riconosca e sostenga, nella linea del principio di sussidiarietà, le iniziative che sorgono dalle diverse forze sociali e uniscono spontaneità e vicinanza agli uomini bisognosi di aiuto. La Chiesa è una di queste forze vive: in essa pulsa la dinamica dell'amore suscitato dallo Spirito di Cristo. Questo amore non offre agli uomini solamente un aiuto materiale, ma anche ristoro e cura dell'anima, un aiuto spesso più necessario del sostegno materiale. L'affermazione secondo la quale le strutture giuste renderebbero superflue le opere di carità di fatto nasconde una concezione materialistica dell'uomo: il pregiudizio secondo cui l'uomo vivrebbe "di solo pane" (*Mt* 4, 4; cfr *Dt* 8, 3) - convinzione che umilia l'uomo e disconosce proprio ciò che è più specificamente





È agevole, del resto, constatare come tale collaborazione sarà vissuta con maggiore entusiasmo e coinvolgerà un numero crescente di formazioni sociali quanto più il diritto statale godrà di positività verace, perché avvertito come necessario e giusto dal maggior numero di consociati. Solo un ordinamento giuridico che fondi le sue qualificazioni normative sui valori, sempre nuovi e diversi, che vivono nella società, può tendere a essere il più effettivo possibile, cioè vigente non soltanto formalmente nelle disposizioni di legge, ma anche sostanzialmente. Pertanto, si rende viepiù necessario ricorrere a canali di positivizzazione delle libertà civili, e in primo luogo della libertà di coscienza, che assecondino il massimo dei valori presenti nella società e non si limitino a raggiungere un minimo comune denominatore sociale, fondato solo su una risicata maggioranza.

In definitiva occorre un ordinamento giuridico che si faccia “portavoce” di tutte le istanze sociali e che interloquisca a sua volta non con una rappresentanza elitaria di esse, rimanendo invece silente, ermetico, proprio con le “voci” particolarmente altre<sup>200</sup>.

Per raggiungere questo obiettivo di ampia e avanzata democrazia c'è bisogno di un diritto interculturale, che sappia insinuarsi tra le diverse culture, per portare l'orecchio vicino alle varie voci del dibattito sociale, per recarsi nelle periferie ove più alto è il disagio materiale e spirituale, ove maggiori sono le fragilità umane. Per far ciò occorre un diritto versatile, perché sappia a volte essere anche leggero, *soft*, duttile; un diritto che si scomodi, che esca dalle aule dei Palazzi, che scenda dal suo trono autoritario, che dismetta i panni di presunta maestà e si faccia invece linfa vitale, dimodoché, scorrendo fra le diverse componenti della società,

---

umano».

<sup>200</sup> Da ultimo **S. BERLINGÒ**, *“Nel silenzio del diritto. Risonanze canonistiche”* di Salvatore Berlingò, intervistato su *www.letture.org*, 2017, sottolinea che «la problematica del “diritto silente” ricorre in tutte le esperienze giuridiche, [...] perché si innesta su ciò che può essere definito l'enigma o il paradosso del diritto. Il diritto, infatti, proprio per la sua tipica positività, pretende di orientare e indurre ciascun uomo a essere coerente, nella sua vita di relazione, tra quel che dice e quel che fa. Tuttavia non sempre il diritto riesce a farsi universalmente osservare nella pratica della vita societaria, evidenziando una grave disfunzione delle sue virtù comunicative. [...] Rodolfo Sacco, nell'opera tenuta presente fin dall'Introduzione del [...] volume *Nel silenzio del diritto*, sostiene essere compito ai di nostri imprescindibile per gli interpreti fare emergere dal fondo dell'esperienza giuridica quell'insieme di “radici” latente o silente, e quindi “occulto” o “muto” (perché non scritto o formalizzato e neppure altrimenti fatto palese), che, di continuo e giorno per giorno, trascende la norma scritta o esplicita, trasformandola in “diritto operante, regola praticata” o, in altri termini, “diritto vivente”».



consideri le loro particolari difficoltà e fornisca possibili soluzioni per un fisiologico sviluppo sociale<sup>201</sup>.

Non sembra, dunque, pienamente condivisibile l'idea giuspositivistica di un diritto puro di kelseniana memoria, ovvero indifferente e neutrale<sup>202</sup>, bensì, al contrario, appare più utile un diritto che si "contamini" di valori sociali o che si "sporchi le mani" con variegati *input* metagiuridici o pregiuridici, o provenienti da esperienze giuridiche di tipo diverso, perché più fortemente (deontologicamente) compenstrate con i loro specifici patrimoni culturali<sup>203</sup>. L'importante è che l'ordinamento giuridico della *polis* non faccia mai prevalere, nelle sue ricette normative per il perseguimento del bene comune, una sola particolare concezione spirituale, ma si sforzi di trasfondere nei suoi disposti il maggior numero

---

<sup>201</sup> Cfr. **P. CONSORTI**, *Per un diritto canonico periferico*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2016/2, p. 385 ss., ove, con riferimento all'ordinamento della Chiesa cattolica, ritiene che la canonistica si sia "prevalentemente concentrata sull'analisi e il commento delle norme vigenti; ha preferenzialmente ruotato intorno al diritto positivo, dimenticando di assolvere alla funzione propositiva che, al contrario, spetta deontologicamente alla dottrina". "Perciò abbiamo bisogno di un nuovo diritto canonico che aiuti la Chiesa a uscire da se stessa partendo dalle periferie. [...] Serve un diritto semplice, efficace, accogliente, comprensivo [...]; un diritto che il popolo avverta come giogo leggero che serve per facilitare la comunicazione del vangelo a tutte le persone". Dello stesso A., si veda, da ultimo, *La periferia è il centro*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 7 del 2016, cui adde **G. ALBANESE**, *Alle periferie del mondo. La testimonianza cristiana al passo di Papa Francesco*, EMI, Bologna, 2014. Infine, **C. FANTAPPIÈ**, *Il diritto canonico: una creazione giuridica superata?*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2017/1, p. 252, ritiene che "il diritto canonico potrebbe rappresentare [...] un grande antidoto alla deriva formalista-legalista del diritto e a quella, connessa, economicistica e tecnocratica che si profila in questi decenni all'orizzonte dell'umanità, aiutando [...] a comprendere meglio l'ineliminabilità dei presupposti extragiuridici del diritto e del rapporto necessario tra diritto e non diritto nella vita sociale".

<sup>202</sup> In proposito **F. RIMOLI**, *L'interpretazione "morale" della costituzione*, cit., p. 21, sottolinea gli "(incontestabili) limiti di un giuspositivismo che non ha saputo frenare le derive totalitarie novecentesche, avallando di fatto, nella prospettiva già propria di Hobbes, e poi di Bentham e Austin, il comando del sovrano come unica possibile fonte di legittimazione del diritto vigente".

<sup>203</sup> In proposito, **V. MARCENÒ**, *Bobbio "al di là di Kelsen". Il superamento dell'etica dell'indifferenza*, cit., p. 5, evidenzia «i punti in cui Bobbio - a volte in modo esplicito, altre in maniera più velata - prende le distanze dall'impostazione kelseniana [...] e che sembrano riducibili a un unico denominatore: il superamento dell'etica dell'indifferenza o, detto diversamente, la perdita di neutralità della teoria normativa. L'aggettivo "indifferente", infatti, non è casuale nella prosa bobbiana». Per una critica alla "giustizia della carità" propugnata da Kelsen si veda anche **S. BERLINGÒ**, *Per un'equa mondializzazione delle periferie nelle società plurali*, cit., p. 18 s., che auspica un più congruo passaggio alla "carità della giustizia".



di etiche presenti nella società, anche quelle per così dire “alternative” e quindi più “scomode” per la maggioranza.

È opportuno precisare ulteriormente che, nel momento in cui il diritto studia le problematiche sociali, analizza nello stesso tempo i correlati valori etici sottesi alle difficili o tragiche scelte di vita; pertanto, la risposta (o soluzione) normativa non potrà essere sterile o asettica, cioè refrattaria o insensibile a qualunque elemento perturbatore esterno. Viceversa, sarà una risposta basata su una riformulazione delle tavole etiche particolari in una prospettiva accoglibile da tutti, perché fondata sui principi giuridici generali<sup>204</sup>. Questi sono ricavabili soprattutto dalla Costituzione, anche materiale, e non sono eticamente circoscritti a una “famiglia” culturale specifica ma sono oggettivamente civili e, quindi, comuni a tutti gli esseri viventi ai quali viene riconosciuta dignità umana<sup>205</sup>.

Tale quotidiana azione del diritto non servirà solo a disciplinare contingenti problemi sociali, ma consentirà anche di mantenere/aggiornare il reticolo assiologico fondamentale dell’ordinamento giuridico, contribuendo a rifondare di continuo una società veramente plurale e democratica, perché accogliente e solidale,

---

<sup>204</sup> Secondo **F. RIMOLI**, *L’interpretazione “morale” della costituzione*, cit., p. 9 s., “il criterio della separazione tra diritto e morale è tutto qui: non più soltanto legato, come nella tradizionale prospettiva giuspositivista, a un’affermazione netta della prevalenza dell’*auctoritas* politica, della sovranità temporale e della forza materiale, su una *veritas* che si connotava per i suoi profili etico-religiosi nel dominio spirituale, ma anche (e soprattutto) alla necessità, in società sempre più complesse e conflittuali, di scindere diritto e verità, diritto e giustizia, oggettivazione positiva e soggettività etica”.

<sup>205</sup> In proposito **F. RIMOLI**, *L’interpretazione “morale” della costituzione*, cit., p. 17, in nota 56, riporta il pensiero di **E. BETTI**, *Teoria generale della interpretazione* (1955), ed. a cura di G. Crifò, Giuffrè, Milano, 1990, p. 844 ss.: «“i principi generali, in quanto criteri di valutazione immanenti all’ordine giuridico, sono caratterizzati da un’eccedenza di contenuto deontologico (o assiologico, che dir si voglia) in confronto con le singole norme, anche ricostruite nel loro sistema”; in essi “opera una virtualità e una forza di *espansione*, ma non già di indole logica e dogmatica, bensì d’indole valutativa e assiologica: forza non già di ‘verità’ e di ragione teoretica, ma di valori etici e delle loro valutazioni, che gradatamente maturano e si affermano in base a situazioni storiche contingenti”. Dunque, sono da concepire non come il risultato di un “arido procedimento di successive astrazioni e generalizzazioni, ma come somme valutazioni normative, principi e criteri di valutazione costituenti il fondamento dell’ordine giuridico e aventi una funzione genetica rispetto alle norme”, né possono essere considerati solo sotto il profilo dogmatico, come criteri cui si è informato nelle soluzioni legislative il diritto positivo, ma anche “sotto un aspetto dinamico, quali esigenze di politica legislativa, che non si esauriscono nelle soluzioni accolte, bensì sono da tenere presenti sia come direttive e strumenti dell’interpretazione rispetto ai casi “dubbi”, sia come indirizzi e orientamenti da proseguire nel progresso della legislazione” (ivi, pp. 849-851)».



capace di recuperare spontaneamente al dialogo civile persino gli interlocutori più diffidenti o timorosi.

Il diritto interculturale sarebbe, quindi, in questa rosea (utopistica?<sup>206</sup>) prospettiva, solo una tappa, una congrua e saggia modulazione dell'ordinamento giuridico per raggiungere nel tempo il suo 'stato di grazia' (*overcoming law!*), e cioè quello di un diritto transculturale che, superando i reciproci pregiudizi insiti nelle culture più eterogenee, assicuri alla *polis* solide e ampie fondamenta personalistiche in un rinnovato afflato empatico tra le comunità<sup>207</sup>. In definitiva, adoperando una metafora, il diritto transculturale dovrebbe assolvere alla funzione di «educare i 'parlanti' diverse *lingue* a saper interloquire in un unico *discorso*», proprio come fece Dante Alighieri,

«che si studiò di adottare il '*volgare illustre*' - andando oltre l'originario ambito ridotto e circoscritto del suo primitivo impiego - come idioma capace di offrire l'unico conio possibile per una 'parlata' comune alle pur molteplici e fra loro (al primo impatto) irriducibili 'parlate' dei numerosi dialetti italiani»<sup>208</sup>.

---

<sup>206</sup> Del resto, anche Papa **FRANCESCO**, *Discorso del Santo Padre Francesco al conferimento del Premio Carlo Magno*, cit., ha affermato che per realizzare il "sogno" di un "nuovo umanesimo europeo" servono "memoria, coraggio, sana e umana utopia". Cfr. **S. RODOTÀ**, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Laterza, Roma-Bari, 2014.

<sup>207</sup> In proposito, **S. BERLINGÒ**, *Per un'equa mondializzazione delle periferie nelle società plurali*, cit., p. 15 in nota 37, rinvia, per il significato da dare al termine 'transculturale', alla suggestiva nozione rintracciabile in **D. FARIAS**, *Crisi dello Stato, nuove disuguaglianze e marginalità*, Giuffrè, Milano, 1993, p. 109, secondo il quale, «con detta espressione, non dovrebbe alludersi a un mero spazio comune a più culture, quanto piuttosto a una "frontiera tra la cultura con le sue evidenze acquisite e una realtà radicalmente diversa e ignota, che è oggetto di desiderio, di una ricerca e di un'avventura dello spirito che prendono l'uomo nel più profondo di sé"». In tal senso potrebbe essere interpretato l'auspicio che **S. BERLINGÒ**, *Per un'equa mondializzazione delle periferie nelle società plurali*, cit., p. 19, propone con riferimento a una giustizia spinta «a essere sempre più attuosa ed esigente (*overcoming law!*), a rendersi sempre più vicina ai bisogni dei più miserevoli (*miseri/cordes!*) e diseredati, a massimizzare e ottimizzare, in forza di una categorica precettività, i suoi obiettivi ("Optimierungsgebote"). Si tratta, in definitiva, di una giustizia tenuta a [...] conseguire nuovi avanzamenti sulla via di un sempre più compiuto e integrale bene-essere di tutte le genti e di una più efficace tutela dei meno protetti». Cfr. **F. MORAGLIA, A. D'IPPOLITO**, *Misericordia e giustizia s'incontreranno?*, Marcianum Press, Roma-Venezia, 2016.

<sup>208</sup> **S. BERLINGÒ**, *Per un'equa mondializzazione delle periferie nelle società plurali*, cit., p. 5 e p. 17. L'A. precisa che questo nuovo *discorso* nella *polis* dovrebbe consentire di prestare ascolto allo "straniero, che pur restando tale, e cioè integro nella sua identità linguistica e culturale, non ven[isse] più avvertito come *estraneo* o, addirittura, ostile, ma ven[isse] accolto e trattato *alla pari* e come *prossimo*, nonostante - anzi, a maggior ragione, per - la sua *diversità*". Sembra opportuno segnalare in questa sede **M. LUCIANI**, *Intervento alla tavola rotonda "Geopolitica, Cultura e Professioni: l'italiano e le altre lingue" nell'ambito del*



Questi, infatti, ancor oggi mantengono la loro espressività culturale, sia pur nell'ambito di una lingua nazionale "dantesca" che sintetizza la varietà delle inflessioni tipiche delle singole comunità particolari e si arricchisce nel tempo di neologismi derivanti dall'apertura agli stranieri e dalla globalizzazione ipertecnologica.

Fuor di metafora, il diritto transculturale appare, oggi, uno strumento d'integrazione sociale più valido sia del modello multiculturale/corporativistico, che presuppone da parte della maggioranza l'accettazione delle culture eterogenee, ma rendendole sostanzialmente "ghettizzate", sia del modello assimilazionista/nazionalistico, in cui la cultura maggioritaria sintetizza e rende di fatto evanescente il pluralismo culturale. Il diritto transculturale consente, infatti, di valorizzare le diverse comunità etico-religiose che, rispettando i principi fondamentali dello Stato, collaborano, secondo le loro specifiche deontologie, a migliorare le sorti dell'unico *consortium* civile.

Se il diritto non svolge questo impegnativo compito di coniugare pacificamente unità e diversità, prevenzione e partecipazione, sempre e solo attraverso categorie e modalità uniformi e omogenee (diritto comune), non deve preoccupare eccessivamente, perché l'ordinamento (unitario, statale) non è un fine in sé, bensì uno strumento a servizio proprio delle multiformi esigenze di valorizzazione della dignità dell'uomo. Quindi, per realizzare questo scopo, può anche, a volte, rendersi necessario ricorrere ad assetti giuridici differenziati, purché non creino odiosi privilegi e discriminazioni, *ex art. 3, primo comma, Cost.*, ma forniscano adeguate (perché sostanzialmente più giuste) soluzioni ai problemi specifici dei variegati contesti sociali, *ex art. 3, secondo comma, Cost.*<sup>209</sup>; così come può accadere, ancora, che non sempre gli strumenti

---

convegno sul tema "Il potere della lingua. Politica linguistica e valori costituzionali", in [www.osservatorioaic.it](http://www.osservatorioaic.it), marzo 2014, nell'ambito di un più ampio dossier sul tema "Uso della lingua italiana e valori costituzionali". Sulla metafora di cui al testo si segnala [www.marcianum.it/it/content/religioni-e-riforma-giuridica](http://www.marcianum.it/it/content/religioni-e-riforma-giuridica), ove, tra l'altro, si legge: "Il Diritto costituisce ormai la lingua franca dei popoli e delle culture, [...] il diritto rappresenta palesemente un livello privilegiato di scambio, di confronto e di relazione tra le diverse tradizioni e i diversi popoli. [...] Il diritto è divenuto, per così dire, uno dei linguaggi in cui parla l'universale".

<sup>209</sup> "La società multiculturale ha dimostrato che la rigida e formale applicazione dell'eguaglianza si è sovente risolta in una diseguaglianza di fatto [...]. Lo Stato costituzionale di diritto non può, invece, non tener conto delle diversità, il rispetto e la tutela delle quali s'impongono come declinazione del principio di eguaglianza, nel senso sostanziale della formula. Uguali e diversi: il diritto di uguaglianza implica il diritto di differenza": N. COLAIANNI, *Prefazione*, cit., p. 11 s.



normativi si connotino dei tratti tipici del diritto cogente o autoritario (“si de-pitizzino”), ma si avvalgano di forme nuove e più duttili, capaci di performare meglio la mutata situazione sociale (*soft law*)<sup>210</sup>.

In questa prospettiva andrebbe, allora, agevolata una tendenza evolutiva del diritto volta a pluralizzare il sistema delle fonti in base al parametro della competenza (orizzontale), integrando il più tradizionale principio gerarchico (verticale), e a temperare il dogma dell’uguaglianza formale con misure di uguaglianza sostanziale, dimodoché, in base al principio *unicuique suum*<sup>211</sup>, si possano riconoscere calibrati e ponderati spazi a fonti di diritto “personale” (statuti, codici etici e deontologici), sia pur sempre all’interno di un ordinamento laico, generale e unitario, con norme e principi giuridici fondamentali uguali per tutti i *conciues*<sup>212</sup>.

---

<sup>210</sup> Si può vedere **F. FRENI**, *Soft law e sistema delle fonti del diritto ecclesiastico italiano*, cit., *passim*. **F. ALICINO**, *Stato costituzionale, pluralismo giudiziario e società policulturale*, in **AA. VV.**, *Il costituzionalismo di fronte all’Islam. Giurisdizioni alternative nelle società multiculturali*, cit., p. 33 s., descrive uno «scenario nel quale le fonti del diritto si moltiplicano, si pluralizzano e, soprattutto, si de-pitizzano. Diventa difficile una loro classificazione, anche perché servono a poco i vecchi schemi basati sulla scansione gerarchica. Bisogna piuttosto parlare di una rete di fonti, prodotta da un “insieme di modalità relazionali e organizzative”. Nel rinnovato contesto multiculturale, il diritto appare cioè sempre più come “un’impresa solidale di soggetti istituzionali e non-istituzionali. Un fenomeno questo che, con notevole lungimiranza, Giuseppe Capograssi individuò in tempi non sospetti...”» (si veda **G. CAPOGRASSI**, *Note sulla molteplicità degli ordinamenti giuridici*, in *Studi sassaresi*, 1936, p. 189).

<sup>211</sup> In proposito, **V. ANGIOLINI**, *Diritto costituzionale e società multiculturali*, cit., p. 22, citando Alexis de Tocqueville, sottolinea che «l’“eguaglianza”, non casualmente indicata come “condizione eguale”, non rimanda a una vaga isonomia o parità innanzi alla legge, per i diritti politici e per quelli civili, economici e sociali, ma rimanda all’avere un posto in società non vincolato a gerarchie precostituite. La “società democratica” è quella in cui: “nessuno ha il diritto permanente né il potere di comandare e nessuno ha per condizione di obbedire, ma ognuno, trovandosi provvisto di un po’ di cultura e di qualche risorsa, può scegliere la sua via e procedere indipendentemente dai suoi simili”. L’eguaglianza combacia, praticamente senza residui, con l’eguale autonomia morale e l’eguale autosviluppo della persona, con la propria differente identità e le proprie scelte culturali: “l’ineguaglianza intellettuale proviene direttamente da Dio e nessuno può impedire che essa seguiti a sussistere sempre” - ammonisce Tocqueville - “ma, da quello che abbiamo detto, si deduce che le intelligenze, pur restando ineguali come il Creatore ha voluto, trovano a loro disposizione mezzi eguali”. La democrazia risiede in questa “eguaglianza fra le intelligenze”, come tra loro differenti». Cfr. **P. LILLO**, *Il diritto all’identità religiosa negli ordinamenti statali*, cit., p. 373 ss.

<sup>212</sup> **P. CONSORTI**, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, cit., p. 235 s., ritiene che «ragionare sulla laicità in termini di mera neutralità o imparzialità dello Stato rispetto alla religione (e ai gruppi culturali) costituisce una permanenza del modello di pensare verticale, che ripropone la questione dei rapporti giuridici interordinamentali: lo Stato e le istituzioni da una parte, i “gruppi” dall’altra. Questo modo di pensare appartiene al passato. Ha a che vedere con la dinamica del rapporto fra Stati culturalmente omogenei e



Del resto, è proprio dell'impianto pluralistico e democratico della nostra Carta fondamentale che il principio di sussidiarietà orizzontale assegni una immediata rilevanza ai sistemi di autoregolazione promananti da gruppi di cittadini, e solo successivamente preveda una possibile attivazione dei sistemi più complessi di regolamentazione degli interessi collettivi.

Ecco allora che, sia pur nei limiti di compatibilità e di rilevanza prima delineati, sarebbe auspicabile consentire ai singoli gruppi etico-deontologici di operare in autonomia applicando *prima facie* i propri sistemi normativi; solo in caso di insufficienza (lacune) o di illegittimità (contrasto con fonti autoritative dello Stato) delle norme autonome sarebbe necessario ricorrere a fonti normative più ampie o più distanti dalla base<sup>213</sup>.

In quest'ultimo caso (illegittimità), peraltro, qualora non si reperissero norme idonee a regolamentare esigenze specifiche di un singolo gruppo, e quindi insorgessero problemi nell'applicazione dei codici deontologici nell'ordine della *polis*, non sarebbe sempre necessario ricorrere subito coattivamente all'eteroregolamentazione, applicando giudiziariamente una sanzione. Si potrebbe prima tentare di dirimere tali conflitti tra specifici ordini etici e il generale ordinamento giuridico dello Stato attraverso moduli negoziali di tipo bilaterale, traendo spunto da quanto avviene sul piano di parità interordinamentale, tipico delle relazioni tra sistemi giuridici autonomi. Si potrebbe cioè giungere alla promulgazione di una legge sulla base di un'intesa tra i rappresentanti dello specifico ordine deontologico e quelli delle istituzioni repubblicane, analogamente a quanto previsto dall'art. 8, terzo comma, Cost. per la disciplina dei rapporti tra Stato e confessioni religiose. Si tratta di materia oggetto precipuo di studio del diritto ecclesiastico, che ha, peraltro, elaborato nel tempo strumenti giuridici e modelli scientifici idonei a essere utilizzati anche nella gestione dei problemi esaminati nel presente lavoro<sup>214</sup>.

---

religioni che si fronteggiano come poteri contrapposti; uno schema di per sé inadeguato, che tuttavia si propone tuttora spesso come parametro anche delle relazioni giuridiche fra Stato e culture. Sebbene alcuni gruppi religiosi continuino a concepirsi in termini di potere e si affidino a quello civile per mantenere i loro privilegi, almeno in Occidente la differenziazione del potere dello Stato dal potere delle religioni è un dato acquisito, che non può essere messo in crisi dal pluralismo multiculturale».

<sup>213</sup> Cfr. E. DEL PRATO, *Principio di sussidiarietà sociale e diritto privato*, cit., p. 386.

<sup>214</sup> Proprio considerando "l'adozione sempre più frequente e diffusa, seppure non sempre avveduta e debitamente edotta, dei temi e dei modelli degli ecclesiasticisti da parte degli operatori in altri ambiti disciplinari (o in ordinamenti diversi dal nostro)", S. BERLINGÒ, *Non dalla "fine" ma da un "nuovo inizio"*, in *Stato, Chiese e pluralismo*



Nel particolare contesto etico-deontologico, nei casi che non coinvolgessero 'rapporti' in senso proprio o interordinamentale, si potrebbe comunque sia utilizzare, inoltre, il modulo della bilateralità (diffusa) o della negoziazione normativa, onde pervenire ad accordi, patti, convenzioni, nei quali contrattare specifiche forme e più congrue modalità di attuazione della normativa statale di diritto comune.

Naturalmente, in tutti i tipi di transazioni tra gruppi etico-deontologici e Stato andrebbe sempre verificato, sia nelle trattative sia *ex post*, il rispetto del principio di non discriminazione, per evitare che proprio l'intervento statale crei, anziché dissolvere, posizioni di predominio nel mondo del lavoro, del mercato e della finanza. In tal modo si potrebbero realizzare meglio le esigenze delle comunità di utenti e di lavoratori, di liberi professionisti e di imprenditori a vedere rispettata la propria identità (diversità) senza peraltro creare irragionevoli privilegi, e agevolare quindi una più giusta e democratica cooperazione inter- o, meglio ancora, trans-culturale.

---

*confessionale*, cit., n. 7 del 2017, p. 34, ritiene che il diritto ecclesiastico possa ritrovare una nuova vitalità, ravvisando una opportunità offerta dalla «fase storica attuale di *ripartire* e di *riasseverare*, per le nostre postazioni di studio, il ruolo strategico - a esse assegnato già da Arturo Carlo Jemolo, non a caso ecclesiasticista e (*insieme*) canonista illustre - di "osservatorio" privilegiato per "saggiare e controllare le affermazioni della teoria generale del diritto", nel momento in cui queste fossero avanzate come una pretesa di assoluto e non risultassero aperte al dialogo con tutte le istanze presenti nello spazio pubblico di comune evidenza». Questo stesso articolo è stato più di recente integrato e aggiornato dall'A., sempre in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 28 del 2017, ed è destinato alla pubblicazione negli *Scritti in memoria di Cristina Folliero*.